



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 170

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 novembre 2023

INDICE

Comitati

Per la legislazione:

| | | |
|---------------------------|------|---|
| <i>Plenaria</i> | Pag. | 5 |
|---------------------------|------|---|

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

| | | |
|---|------|----|
| <i>Plenaria</i> | Pag. | 21 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38)</i> | » | 32 |

2^a - Giustizia:

| | | |
|---|---|----|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | » | 33 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> | » | 41 |

3^a - Affari esteri e difesa:

| | | |
|---|---|----|
| <i>Plenaria</i> | » | 76 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38)</i> | » | 79 |

4^a - Politiche dell'Unione europea:

| | | |
|---------------------------|---|----|
| <i>Plenaria</i> | » | 80 |
|---------------------------|---|----|

5^a - Programmazione economica, bilancio:

| | | |
|---|---|----|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54)</i> | » | 92 |
| <i>Plenaria</i> | » | 92 |

6^a - Finanze e tesoro:

| | | |
|---|---|-----|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40)</i> | » | 141 |
| <i>Plenaria</i> | » | 141 |

7^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

| | | |
|---|---|-----|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48)</i> | » | 145 |
| <i>Plenaria</i> | » | 145 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

| | | |
|---|-------------|-----|
| 8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica: | | |
| <i>Plenaria (antimeridiana) (*)</i> | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33)</i> | <i>Pag.</i> | 154 |
| <i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i> | | |
| 9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 73)</i> | » | 155 |
| <i>Plenaria</i> | » | 155 |
| 10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 167 |

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

| | | |
|---|-------------|-----|
| <i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i> | <i>Pag.</i> | 173 |
| <i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i> | » | 174 |

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

| | | |
|--|-------------|-----|
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | <i>Pag.</i> | 175 |
| <i>Plenaria</i> | » | 175 |

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

| | | |
|---|---|-----|
| <i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i> | » | 177 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 178 |
| <i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i> | » | 178 |

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 170° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 novembre 2023.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 21 novembre 2023

Plenaria

30^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATERA

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. – Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MATERA (*FdI*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore MAFFONI (*FdI*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 906

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

tra le finalità del disegno di legge figurano l'attivazione di percorsi formativi volti a favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e la previsione di incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati che operano nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche mira altresì ad incoraggiare una maggiore partecipazione femminile ai percorsi formativi nell'ambito delle discipline STEM con un impatto positivo in termini di azioni in favore delle donne e per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;

tra gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito ve ne sono alcuni che, riferendosi alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, promuovono anche le discipline STEM in ambito scolastico;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita il Governo a prevedere opportune modalità di verifica e monitoraggio dell'impatto delle iniziative connesse alla istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche nel contesto del sistema nazionale della formazione, anche al fine di favorire il più completo impiego delle professionalità competenti nelle discipline STEM nell'ambito delle imprese e delle istituzioni nazionali e una maggiore partecipazione femminile ai relativi percorsi professionali.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 923

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

il quadro legislativo vigente per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, seppur robusto e articolato, ha mostrato in alcuni ambiti della sua applicazione alcune criticità che ne hanno indebolito l'efficacia;

è obiettivo del disegno di legge in esame di rimuovere tali criticità, recependo le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 234 del 2021;

la legge 5 maggio 2022, n. 53, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere attraverso un maggiore coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023 prevede il monitoraggio e la valutazione costante degli interventi realizzati e delle relative ricadute, nonché dei processi e dei soggetti pubblici e privati coinvolti, adottando una metodologia di analisi basata su *standard* qualitativi e indicatori condivisi e rilevabili nel medio e lungo periodo;

l'attuazione del Piano è sottoposta a una valutazione partecipata degli interventi previsti – anche attraverso un sistema di consultazione *on line*, strutturata e per *target* – con il coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse che contribuiscono all'attuazione degli interventi e con un'integrazione tra metodi e tecniche di valutazione qualitative e quantitative. In questo modo si consentono un'ampia partecipazione ai processi di crescita e sviluppo delle politiche di settore e l'acquisizione di un contributo significativo per il miglioramento dell'azione di governo a tutti i livelli;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 926

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge in esame non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla documentazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

in merito alla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati eseguiti gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto: « Superbonus »), prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera a), n. 2), sarebbe opportuno acquisire le valutazioni del Governo in relazione alla possibilità che, per effetto del periodo di tempo relativamente lungo preso in considerazione, pari a dieci anni, siano oggetto di tassazione plusvalenze determinate da fattori diversi, non correlati all'esecuzione dei predetti interventi;

con riferimento all'articolo 24, che introduce misure in materia di rischi catastrofali, è opportuno precisare le modalità di applicazione della disposizione di cui al comma 2, anche al fine di promuovere l'adeguamento delle imprese all'obbligo di assicurazione;

in relazione all'articolo 38, volto a escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, sarebbe opportuno acquisire le valutazioni del Governo in merito alla possibile riduzione del flusso di risparmio verso le imprese private, evidenziando, ove possibile, l'incidenza della misura rispetto alle iniziative a sostegno della competitività dei capitali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

nel disegno di legge si rilevano, nel complesso, formulazioni talvolta ellittiche o colloquiali; riscritture integrali o parziali di disposizioni vigenti con formulazioni incomplete o imprecise, anche in relazione a nuove legislative; riferimenti normativi errati o rinvii troppo ampi a disposizioni vigenti; indicazioni non del tutto puntuali dei termini di decorrenze, abrogazioni e cessazioni dell'efficacia di norme. In particolare,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 14, comma 1, le lettere b), capoverso 2, alinea, c), capoverso 1, e d), capoverso 1, nel novellare la legge n. 220 del 2016 rinviano al « decreto di cui all'articolo 21 » della legge medesima; tuttavia, l'articolo 21 prevede diversi decreti ministeriali. Al fine di individuare il decreto che « determina le aliquote del credito di imposta », appare, dunque, necessario introdurre il riferimento al comma 5 dell'articolo richiamato;

l'articolo 15, comma 2, contiene una novella legislativa; al comma 3 la spesa è autorizzata con riferimento diretto al comma 2 del medesimo articolo e non alla disposizione novellata o quanto meno al suo contenuto;

all'articolo 20, comma 3, lettera a), si prevede di stabilire un coefficiente di maggiorazione « con apposito decreto dirigenziale » senza specificare di quale istituzione, verosimilmente dell'Agenzia delle Entrate. Appare, pertanto, necessario integrare il testo;

all'articolo 23, per l'applicazione dei commi 1, 2, 7 e 8, recanti novelle, i commi 1, 3 e 9 stabiliscono decorrenze specifiche con una formulazione che, in particolare per i commi 3 e 9, risulta ambigua nella misura in cui ad applicarsi dal 1° aprile ovvero dal 1° luglio 2024 sono gli interventi di novellazione, i quali dovrebbero invece entrare in vigore con la legge di bilancio, con efficacia differita a decorrere dalle date previste;

all'articolo 23, comma 4, lettera b), capoverso 20-bis, è citato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999 (cd.: « decreto *black list* »), con la specificazione delle successive modificazioni. Tale specificazione non è necessaria poiché i riferimenti si intendono sempre agli atti nel testo vigente;

l'articolo 23, comma 11, prevede che l'entrata in vigore di disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio sia definita con atto amministrativo adottato d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Tuttavia, l'entrata in vigore di testi legislativi non può essere determinata da un atto di rango amministrativo, il quale può definire soltanto la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni;

l'articolo 25, comma 10, stabilisce che entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio del Fondo di garanzia assicurativa dei rami vita siano versati i contributi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 274-quinquies del codice delle assicurazioni private, introdotto dal comma 1 dell'articolo 25 del disegno di legge di bilancio. Tuttavia, il citato comma 4 prevede sì il versamento di contributi, ma solo in situazioni specifiche di insufficienza della dotazione finanziaria del Fondo, quindi solo una volta che

questo sarà a regime e non nella fase istitutiva del Fondo medesimo. Al tempo stesso, non è fatta menzione dei contributi previsti dal comma 2 del citato articolo 274-*quinquies*, che costituiscono invece parte integrante e prevalente della dotazione del Fondo. Il riferimento dovrebbe quindi essere rivolto ai commi 2 e 3, anziché 3 e 4;

all'articolo 28, il comma 1 si riferisce alle « amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » e il comma 2 alle « amministrazioni statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ». Si rilevano, al riguardo, un richiamo eccessivamente ampio all'intero decreto legislativo e la necessità di una precisa individuazione dei soggetti cui si applicano le disposizioni; occorre, dunque, introdurre nella prima espressione il riferimento all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto e sopprimere nella seconda espressione il riferimento normativo, sostituendo la parola « statali » con « dello Stato »;

l'articolo 31, comma 3, definisce i requisiti necessari per il godimento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO); nello specifico, la lettera *d*) stabilisce il reddito massimo che deve essere stato percepito nell'anno precedente, prevedendo che questo sia « annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda ». Il riferimento alla presentazione della domanda è incongruente con la disposizione, in particolare con il fatto che la rivalutazione debba essere effettuata « annualmente », e appare opportuno sopprimerlo;

all'articolo 59, comma 2, si prevede che le iniziative di investimento siano identificate dal codice unico di progetto « ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3 », che tuttavia dedica al codice il solo articolo 11, su un totale di 54 articoli. Il riferimento risulta peraltro non necessario, giacché il codice unico di progetto è normalmente citato negli atti normativi, come in altri articoli del disegno di legge di bilancio, senza citare la legge n. 3 del 2013; è, pertanto, preferibile sopprimerlo;

all'articolo 61, comma 1, il comma 5-*bis* dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 è indicato « come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023 n. 96 », che in realtà introduce, e non modifica, il citato comma 5-*bis*. La citazione dell'atto modificativo, oltre a non essere in alcun modo necessaria, risulta almeno parzialmente fuorviante e appare opportuno sopprimerla;

l'articolo 62, comma 1, lettera *a*) modifica, con novella, la denominazione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016; tale intervento rende necessaria l'analoga modifica della rubrica del medesimo articolo 1;

l'articolo 62, comma 8, dispone l'abrogazione di norme « a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 », cioè da una data non univocamente identificabile. Poiché non è possibile un'abrogazione con entrata in vigore indeterminata, si propone di fare riferimento alla cessazione dell'efficacia delle medesime norme;

l'articolo 64, comma 5, lettera *b*), inserisce, con novella, le parole: « Ministro della cultura » nel comma 2 dell'articolo 28 della legge n. 220 del 2016. Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della medesima legge n. 220 e dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 22 del 2021, il Ministro della cultura è indicato nella suddetta legge n. 220 del 2016 come « il Ministro »;

l'articolo 66, comma 2, attribuisce un contributo all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) « da destinare tra l'altro alle iniziative destinate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario del SSN ». Tale formulazione risulta imprecisa poiché l'espressione « tra l'altro » fa pensare alla necessità di definire finalità ulteriori alle quali destinare il contributo;

l'articolo 69, comma 2, fa riferimento a un decreto del Ministro della difesa, citando anche i Ministri concertanti, in contrasto con l'articolo 12, lettera *q*), delle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi. Inoltre, la data con la quale si identifica questo tipo di atti non è quella di sottoscrizione, bensì quella di emanazione o, nel caso, di pubblicazione, ma non quella di sottoscrizione; trattandosi di un atto non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è preferibile richiamare la disposizione di riferimento;

l'articolo 72, comma 2, prevede, con novella, lo spostamento dell'efficacia di una disposizione dall'anno 2020 all'anno 2026, configurandosi, apparentemente, come una semplice proroga. Tuttavia la disposizione è già stata prorogata, indirettamente, fino all'anno 2025 dal comma 771 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022. Poiché al comma 771 gli oneri della proroga recano un'apposita copertura finanziaria, diversa dalla disposizione originaria, che invece la novella a quest'ultima vuole estendere all'anno 2026, è necessario integrare la disposizione novellante con una previsione che stabilisca la permanenza dell'efficacia della proroga già disposta fino al 2025;

l'articolo 73, comma 8, autorizza una spesa annua « per 25 anni a decorrere dall'anno 2024 » mentre una corretta formulazione richiederebbe l'indicazione degli anni dal 2024 al 2048;

l'articolo 77 applica alle regioni una disciplina in materia di ripiano del disavanzo che era stata prevista per i comuni sede di città me-

tropolitana dall'articolo 1, commi 567 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, ma non è stata sempre adeguata la formulazione delle disposizioni: mentre la lettera *a*) del comma 4, il terzo periodo del comma 6 e i commi 7 e 8 fanno correttamente riferimento alla regione e ad atti regionali, nella lettera *g*) del comma 4 e nei periodi primo e secondo del comma 6 sono rimasti generici riferimenti all'« ente » o agli « enti »;

l'articolo 83, comma 1, stanziava, con novella, un importo « per gli anni dal 2025 al 2028 ». Tale formulazione implica che la somma debba essere distribuita sui quattro anni indicati, mentre la relazione tecnica specifica che la somma è stanziata per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, come peraltro si desume anche dal contesto e dall'entità della somma rispetto a quelle stanziata per gli anni successivi;

l'articolo 88, comma 16, dispone l'abrogazione di norme con decorrenza indefinita: « a decorrere dal 2025 »; al riguardo, appare plausibile la data del 1° gennaio;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 10, il comma 5 dispone che, per il Servizio sanitario nazionale, gli oneri destinati ai rinnovi contrattuali e alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale comprendano « i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale » secondo indicazioni che devono essere individuate « nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1 » del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quanto alla prima espressione citata, i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti prevedono « indennità di specificità » medico-veterinaria, infermieristica (questa prevista anche dall'articolo 1, comma 409, della legge n. 178 del 2020) e una più generica specificità medica; il riferimento all'altro personale risulta tuttavia generico, sia perché non è chiaro se si intendano individuare ulteriori specificità, sia perché è numeroso il personale non sanitario al quale è riconosciuta una propria specificità, indipendentemente dalla conseguenza che ciò si traduca o meno in un'apposita indennità (Forze armate e di polizia, vigili del fuoco, personale di protezione civile). Quanto alla seconda espressione citata, il comma 1 dell'articolo 47 prevede in effetti l'emanazione di indirizzi, ma non uno specifico atto, indicato invece nei successivi commi dello stesso articolo; appare, quindi, preferibile un rinvio coerente con il contenuto della disposizione richiamata;

all'articolo 44, comma 6, l'espressione: « farmaci SSN » è eccessivamente concisa e può essere più correttamente adeguata ad altre;

all'articolo 49, comma 1, lettera *b*), sono citati l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 e la relativa legge di ratifica n. 364 del 2000 con la specificazione delle successive modifica-

zioni. Tale specificazione, oltre ad essere ambigua, poiché non è chiaro se vada riferita alla legge o all'Accordo, è anche insufficiente a chiarire a quale testo dell'allegato II all'Accordo si debba fare riferimento. In tal caso, è necessario, contrariamente a ciò che vale di norma per i testi legislativi, citare integralmente e per esteso l'atto modificativo dell'allegato II all'Accordo tra l'UE e la Svizzera;

all'articolo 54, comma 1, l'espressione « contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo » non è corretta; il citato articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 fa, infatti, riferimento a progetti di sviluppo, in relazione ai quali sono stipulati dei contratti;

all'articolo 54, comma 2, il riferimento al « Soggetto gestore » è insufficiente a identificarlo e andrebbe integrato con il rinvio all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008;

all'articolo 62, comma 2, lettera d), si fa inopportuno ricorso a parole straniere in luogo delle corrispondenti italiane. Nello specifico l'espressione « fenomeno delle *fake news* » può essere convenientemente resa con il riferimento al « fenomeno della diffusione di notizie false »;

con l'articolo 62, commi 4 e 5, le risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria sono incrementate ai sensi dell'articolo 1, comma 616, della legge n. 178 del 2020; l'attuale formulazione l'espressione « come modificato » è, dunque, imprecisa;

l'articolo 64, comma 5, lettera a), numero 2), introduce nel comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 220 del 2016 parole che non si inseriscono correttamente dal punto di vista della sintassi, rendendo poco comprensibile la disposizione;

l'articolo 65, comma 1, proroga l'impiego di un contingente di 6.000 unità delle Forze armate a fini di controllo del territorio « anche in relazione alle esigenze [...] di cui all'articolo 24 [...] nonché di quelli previsti dall'articolo 3 »; tale formulazione riproduce in parte disposizioni analoghe, modificandole, ma non adegua la sintassi, per cui il pronome « quelli » fa riferimento alla parola « esigenze » utilizzata nella prima parte del comma e non più agli « interventi » che erano citati nella formulazione precedente;

l'articolo 73, comma 1, fa riferimento, al primo e al secondo periodo, ai contributi di cui alle lettere da a) a g) del comma 3 dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023. Poiché tali lettere recano le tipologie, rispettivamente, di interventi, danni e oneri che danno diritto ai contributi, appare opportuno integrare la disposizione;

l'articolo 72, comma 3, dispone l'applicazione di talune disposizioni ai « rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 »,

cioè l'intera legge di bilancio per il 2021, per gli interventi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009. Quest'ultimo articolo non è mai citato nell'intero testo della suddetta legge n. 178. Sarebbe opportuno identificare più precisamente i rifinanziamenti ai quali applicare la disposizione, che restano altrimenti non conoscibili;

l'articolo 74, commi 2 e 3, lascia sottintese precisazioni necessarie per la migliore comprensione della disposizione. In particolare, il comma 2 prevede che un decreto ministeriale definisca « le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse », ma non esplicita quali risorse e quali crisi, mentre al comma 3 non è chiaro se ad essere compatibili con gli aiuti di Stato debbano essere gli interventi del Fondo o le disposizioni che a questi si applicano;

all'articolo 85, commi 1, lettera *a*), e 2, è opportuno riformulare l'espressione « popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 », che appare eccessivamente concisa, conformemente ai commi 407 e 581 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

in relazione all'articolo 18, comma 2, invita il Governo a illustrare le valutazioni svolte ai fini dell'individuazione del periodo di tempo dalla conclusione dei lavori preso in considerazione ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso;

in relazione all'articolo 24, comma 2, invita il Governo a precisare le modalità di applicazione della disposizione, anche al fine di promuovere l'adeguamento delle imprese all'obbligo di assicurazione;

in relazione all'articolo 38, invita il Governo a illustrare le valutazioni svolte in merito alla possibile riduzione del flusso di risparmio verso le imprese private, evidenziando, ove possibile, l'incidenza della misura rispetto alle iniziative a sostegno della competitività dei capitali;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita a valutare la modifica delle disposizioni di seguito indicate:

All'articolo 14, comma 1:

alla lettera b), capoverso 2, alinea, dopo le parole: « all'articolo 21 » inserire le seguenti: « , comma 5, »;

alla lettera c), capoverso 1, dopo le parole: « dell'articolo 21, » inserire le seguenti: « comma 5, »;

alla lettera d), capoverso 1, dopo le parole: « dell'articolo 21 » inserire le seguenti: « , comma 5 »;

All'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: « Per l'attuazione degli investimenti connessi al comma 2 » con le seguenti: « Per l'attuazione degli investimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 »;

All'articolo 20, comma 3, lettera a), dopo le parole: « decreto dirigenziale » inserire le seguenti: « dell'Agenzia delle entrate »;

All'articolo 23, al comma 1, sostituire le parole: « si applica » con le seguenti: « acquista efficacia », al comma 3, sostituire le parole: « Le disposizioni di cui al » con le seguenti: « Le disposizioni modificate ai sensi del » e le parole: « si applicano » con le seguenti: « acquistano efficacia » e, al comma 9, sostituire le parole: « Le disposizioni di cui ai » con le seguenti: « Le disposizioni modificate ai sensi dei » e le parole: « si applicano » con le seguenti: « acquistano efficacia »;

All'articolo 23, comma 4, lettera b), capoverso 20-bis, sopprimere le parole: « , e successive modificazioni »;

All'articolo 23, comma 11, sostituire le parole: « l'entrata in vigore » con le seguenti: « la decorrenza dell'efficacia »;

All'articolo 25, comma 10, sostituire le parole: « commi 3 e 4 » con le seguenti: « commi 2 e 3 »;

All'articolo 28, al comma 1, sostituire le parole: « di cui al decreto » con le seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto » e, al comma 2, sostituire le parole: « statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, » con le seguenti: « dello Stato »;

All'articolo 31, comma 3, lettera d), sopprimere le parole: « la presentazione della domanda »;

All'articolo 59, comma 2, sopprimere le parole: « ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, »;

All'articolo 61, comma 1, sopprimere le parole: « , come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023 n. 96 »;

All'articolo 62, comma 1, lettera a), dopo le parole: « al comma 1 » inserire le seguenti: « e alla rubrica » e sostituire le parole: « il Fondo », ovunque ricorrono, con la seguente: « Fondo »;

All'articolo 62, sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Le disposizioni dei commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cessano di avere efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 »;

All'articolo 64, comma 5, lettera b), sostituire le parole: « dalle seguenti: “Ministro della cultura” » con le seguenti: « dalla seguente: “Ministro” »;

All'articolo 66, comma 2, sostituire le parole: « da destinare tra l'altro alle » con le seguenti: « anche al fine di sostenere le »;

All'articolo 69, comma 2, sostituire le parole da: « Ministro della difesa » fino alla fine del comma con le seguenti: « Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 »;

All'articolo 72, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo quanto previsto dal comma 771 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;

All'articolo 73, comma 8, sostituire le parole: « per 25 anni a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048 »;

All'articolo 77, al comma 4, lettera g), sostituire le parole: « dall'ente » con le seguenti: « dalla regione » e, al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: « gli enti di cui al comma 1, per i quali » con le seguenti: « le regioni di cui al comma 1, per le quali » e, al secondo periodo, sostituire le parole: « gli enti » con le seguenti: « le regioni »;

All'articolo 83, comma 1, sostituire le parole: « per gli anni dal 2025 al 2028 » con le seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 »;

All'articolo 88, comma 16, dopo le parole: « a decorrere dal » inserire le seguenti: « 1° gennaio ».

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita a valutare la modifica delle disposizioni di seguito indicate:

All'articolo 10, sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendono anche gli oneri per i riconoscimenti finalizzati a valorizzare le specificità medico-veterinaria, infermieristica e medica, nonché di altro personale del Servizio sanitario nazionale, secondo specifiche indicazioni da definire con gli indirizzi previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

All'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: « farmaci SSN » con le seguenti: « farmaci erogati in regime di SSN »;

All'articolo 49, comma 1, lettera b), sostituire le parole: « e successive modificazioni » con le seguenti: « come sostituito dall'allegato alla

decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma del medesimo Accordo, del 31 marzo 2012 »;

All'articolo 54, comma 1, sostituire le parole: « contratti di sviluppo » con la seguente: « contratti »;

All'articolo 54, comma 2, dopo le parole: « soggetto gestore » inserire le seguenti: « dell'intervento di cui al citato articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 »;

All'articolo 62, comma 2, lettera d), sostituire le parole: « fenomeno delle fake news » con le seguenti: « fenomeno della diffusione di notizie false »;

All'articolo 62, commi 4 e 5, sostituire le parole: « come modificato » con le seguenti: « come incrementate »;

All'articolo 64, comma 5, lettera a), numero 2), sostituire le parole: « fino a » con le seguenti: « nonché di »;

All'articolo 65, comma 1, sostituire le parole: « nonché di quelli previsti dall'articolo 3 » con le seguenti: « nonché a quelle di cui all'articolo 3 »;

All'articolo 73, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « I contributi » inserire le seguenti: « per le tipologie di intervento e di danno » e, al secondo periodo, dopo le parole: « Per i contributi » inserire le seguenti: « relativi agli oneri »;

All'articolo 74, comma 2, sostituire le parole: « le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse » con le seguenti: « le condizioni che determinano le situazioni di crisi di cui al comma 1, nonché i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al medesimo comma 1 »;

All'articolo 74, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Agli interventi del Fondo, ove compatibili con la normativa in materia di aiuti di Stato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 »;

All'articolo 85, comma 1, lettera a), e comma 2, sostituire le parole: « popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 » con le seguenti: « popolazione residente al 31 dicembre 2022, risultante dai dati definitivi del censimento dell'ISTAT ».

Invita, altresì, a valutare una riformulazione dell'articolo 72, comma 3, che consenta l'esatta identificazione dei rifinanziamenti ai quali applicare la disposizione.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 937

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa relativamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, agli articoli 3 e 4, ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relativamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 sono state trasmesse dal Governo in data 23 ottobre 2023;

in relazione al comma 4 dell'articolo 2, che incrementa di 12 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, per l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ai servizi di trasporto ferroviario nazionale, si ritiene opportuno, come già evidenziato in occasione dell'esame di quest'ultima disposizione, prevedere il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia addizionale della misura quale strumento incentivante all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le disposizioni del decreto-legge sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appaiono complessivamente rispettate la finalità di adottare disposizioni urgenti volte alla realizzazione di misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale e di introdurre misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e disposizioni in materia di accesso al fondo opere indifferibili;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene opportuno prevedere il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia addizionale della misura finanziata dall'articolo 2, comma 4, quale strumento incentivante all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene non vi sia nulla da osservare.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 21 novembre 2023

Plenaria

135^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che il Gruppo del PD ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dell'A.S. 615 e connessi.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. – *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, sono iniziate le dichiarazioni di voto e che sono intervenuti il rappresentante della componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto, nonché gli esponenti dei Gruppi Lega e Fratelli d'Italia.

Il senatore CATALDI (M5S) interviene in dichiarazione di voto, invitando la maggioranza a una ulteriore riflessione su un progetto di riforma che, sebbene promossa con buone intenzioni, determinerà risultati differenti sul territorio, a causa delle disparità già esistenti. A suo avviso, quindi, il Paese non è pronto ad accogliere il modello istituzionale del regionalismo differenziato.

Per evitare il rischio che si aggravino le carenze infrastrutturali delle Regioni che già attualmente sono più in difficoltà, occorre soddisfare alcune precondizioni. In particolare, è necessario assicurare pari opportunità di sviluppo economico a tutte le Regioni; in secondo luogo, occorre garantire i LEP sul territorio nazionale, ma con un livellamento verso l'alto, altrimenti difficilmente si stimolerà l'interesse a fare impresa.

Ravvisa, infine, una contraddizione tra il progetto di riforma differenziata, che esalta le peculiarità regionali, e il disegno di legge costituzionale sul premierato (A.S. 935), di cui a breve sarà avviato l'esame in Commissione.

La senatrice MAIORINO (M5S), a integrazione dell'intervento del senatore Cataldi, sottolinea l'importanza della votazione con cui ci si appresta a licenziare in sede referente, dopo un lungo percorso, un disegno di legge che è stato comunque migliorato, anche grazie al lavoro svolto dalle opposizioni, che instancabilmente hanno sollecitato la maggioranza a colmare alcune lacune del testo, in particolare riguardo alla sostituzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i decreti legislativi per la determinazione dei LEP. Ringrazia in ogni caso anche il presidente Balboni, per avere organizzato i lavori in modo da consentire un adeguato approfondimento.

Non può fare a meno di ricordare, tuttavia, che la maggior parte dei soggetti auditi, tra cui l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Banca d'Italia, lo Svimez, Confindustria, Confartigianato, Gimbe, Legambiente, nonché molti costituzionalisti e docenti, hanno espresso numerose critiche sul progetto di autonomia differenziata. L'errore di fondo, a suo avviso, è stato quello di procedere all'attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, senza prima correggere le distorsioni provocate dalla riforma del Titolo V, con il rischio di aggravare le fragilità delle Regioni

che sono già in ritardo rispetto alle altre. A tale proposito, auspica che si proceda quanto prima ad esaminare in Assemblea il disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare n. 764, per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

Constata con dispiacere, inoltre, l'accelerazione dei lavori delle ultime settimane, attraverso anche il ricorso a sedute notturne, probabilmente per la recente deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge sul premierato (A.S. 935), confermando l'esistenza di una sorta di « baratto » politico tra i due principali partiti della maggioranza, che agiscono per motivi elettoralistici, senza tener conto dell'interesse generale del Paese.

Annuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ringrazia il Presidente per la sua capacità di mediazione, che ha consentito l'esame approfondito del testo nel merito, senza dare adito ad atteggiamenti ostruzionistici da parte dell'opposizione.

Formula altresì un ringraziamento nei confronti del Governo, per l'accoglimento di alcune proposte di modifica sottoscritte dalla sua parte politica, ed esprime apprezzamento in particolare per la determinazione e competenza tecnico-giuridica dimostrate dal ministro Calderoli, il quale ha seguito assiduamente i lavori della Commissione.

Ricorda che Forza Italia, proprio per il suo patrimonio di valori, ispirato a principi liberali, che esalta la libertà individuale a fronte di un eccessivo intervento statale e il principio della sussidiarietà, non poteva non condividere fin dall'inizio il progetto di autonomia differenziata, che favorisce la flessibilità delle politiche regionali.

Proprio per una più compiuta valorizzazione dell'individuo, la sua parte politica ritiene che i diritti sociali e civili debbano essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in particolare con riferimento a sanità, istruzione, casa e lavoro, per consentire alle persone di partecipare pienamente alla vita sociale. A tal fine, è importante il lavoro svolto dal Comitato guidato dal professor Cassese, che per la prima volta ha provveduto alla individuazione dei LEP, sebbene questo percorso per il riconoscimento concreto dei servizi essenziali che spettano ai cittadini debba proseguire di pari passo con l'attuazione dell'autonomia differenziata. In tal senso, sono stati approvati alcuni emendamenti, anche a sua prima firma, con cui per esempio si prevede che « le intese non possano pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni » che non hanno richiesto l'autonomia, « anche in relazione a eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP ». Ricorda altresì la modifica introdotta all'articolo 3, che elenca le materie nel cui ambito sono individuate le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, nonché l'inserimento della clausola di salvaguardia dell'unità nazionale.

Esprime pertanto soddisfazione per l'attuazione di un progetto che, a suo avviso, sarà in grado di risollevarle le aree più degradate del Paese, garantendo pari diritti e livelli di prestazioni a tutti i cittadini.

Nell'esprimere l'auspicio che l'*iter* del provvedimento prosegua proficuamente nella direzione finora seguita, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ricorda brevemente l'esperienza storica dell'Alto Adige, che, grazie all'autonomia differenziata, ha saputo riscattarsi dalla situazione di estrema arretratezza e povertà in cui si trovava dopo la seconda guerra mondiale, anche a causa delle difficili condizioni geomorfologiche di un territorio che, per la maggior parte, è sopra i mille metri di altitudine. È stato così attuato un modello di sviluppo economico e di integrazione dei tre gruppi linguistici esistenti, studiato a livello internazionale e che ha permesso di raggiungere un PIL molto elevato.

Ritiene che in Italia il progetto di autonomia differenziata delineato in Costituzione non sia mai stato effettivamente attuato, sia per la tardiva istituzione delle Regioni, sia per le numerose materie attribuite finora alla esclusiva competenza legislativa statale. Pertanto, è comprensibile che alcune Regioni avvertano l'esigenza di ulteriori forme di autonomia e potere decisionale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, cui sarebbe opportuno finalmente dare una risposta.

Sottolinea che l'autonomia comporta significative responsabilità delle scelte, che non possono più essere trasferite a un più alto livello decisionale, nazionale o sovranazionale, con un efficiente utilizzo delle risorse, verificabile in modo stringente dai cittadini.

A suo avviso, non sono fondate le preoccupazioni circa il rischio di una rottura dell'unità nazionale. Del resto, anche gli articoli 5 e 117 della Costituzione prevedono il pluralismo autonomistico e il decentramento amministrativo, all'interno della medesima cornice statale unitaria e indivisibile.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel riconoscere che il Presidente ha garantito le condizioni per un confronto approfondito e il rispetto delle prerogative parlamentari, sottolinea che le pressioni del Governo per l'approvazione del provvedimento in sede referente hanno impedito di dare risposta a questioni importanti.

Innanzitutto, non è stato possibile chiarire il motivo per cui il disegno di legge n. 615 è stato dichiarato collegato alla legge di bilancio, considerato che il testo prevede l'invarianza degli oneri finanziari. Ciò ha comportato non solo la possibilità di proseguire l'esame anche durante la sessione di bilancio, ma anche la dichiarazione di inammissibilità, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di tutti gli emendamenti che prevedessero l'attuazione effettiva dei LEP. In tal modo, proposte molto significative,

come gli emendamenti 1.63, 1.64, 1.65, 1.74 e 1.89, sono state sottratte alla discussione, in quanto, non essendo state respinte in Commissione, non potranno neanche essere ripresentate in Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 5-*quinquies* del Regolamento. Rileva, tra l'altro, che – data la dichiarazione di invarianza degli oneri per il bilancio statale – sarà impossibile reperire le risorse per colmare le situazioni di arretratezze infrastrutturale.

In secondo luogo, ritiene che sarebbe stato più ragionevole far precedere o accompagnare l'esame del disegno di legge n. 615 da quello dei disegni di legge costituzionale per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione, di cui è già stato avviato l'esame in Commissione, per determinare una cornice costituzionale sovraordinata rispetto alle intese tra Stato e Regioni. Questo avrebbe consentito, tra l'altro, di sottrarre per esempio le norme generali dell'istruzione dal novero delle materie delegabili alle Regioni.

Ricorda altresì che non è stata data risposta alle preoccupazioni di alcuni componenti del CLEP circa l'effettiva tutela dei diritti civili e sociali, per la mancata definizione delle risorse necessarie. Peraltro, il Comitato si è limitato a delineare la situazione a legislazione vigente, senza chiarire se questa sia sufficiente e se sia effettivamente attuata sul territorio nazionale. Sarebbe stato più opportuno, quindi, procedere all'audizione del ministro Giorgetti e dell'ex governatore della Banca d'Italia Visco, nonché attendere che il Comitato presieduto dal professor Cassese completasse il suo lavoro. La maggioranza, invece, ha preferito accelerare i lavori, forse per una sorta di « scambio » politico tra le due principali forze politiche, dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sulla primazia del Capo del Governo.

Passa quindi a illustrare le criticità del provvedimento dal punto di vista del merito.

Innanzitutto, nonostante la dichiarazione, all'articolo 1, dell'obiettivo di ridurre i divari tra le diverse Regioni, garantendo equamente i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, negli articoli successivi si fa riferimento ai LEP solo con riguardo al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, confermando – a suo avviso – che si intende attribuire ulteriori forme di autonomia, senza prima aver garantito la definizione della soglia costituzionalmente necessaria per rendere effettivi i diritti sociali e civili. Al contrario, anche i principali costituzionalisti ascoltati in audizione hanno sostenuto la necessità di una inversione dell'ordine di applicazione degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

Ritiene insufficiente, inoltre, la modifica con cui si è previsto che l'individuazione dei LEP avvenga mediante decreti legislativi, in quanto poi si prevede che l'aggiornamento in base alle risorse disponibili avvenga comunque tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ribadisce che sarebbe stato più opportuno intervenire mediante legge costituzionale, in modo da sottrarre alla competenza regionale alcune materie, come l'istruzione, le reti di comunicazione, nonché la pro-

duzione e distribuzione di energia, che, a seguito della pandemia e della guerra, si è dimostrato opportuno restituire alla competenza statale.

Nonostante le modifiche intervenute in sede referente, poi, è confermata la marginalizzazione del ruolo del Parlamento, che non potrà neanche emendare il contenuto delle intese.

Infine, critica la previsione di cui all'articolo 10, comma 1, che consente la prosecuzione delle intese previgenti, alle quali quindi non potrà essere applicata la procedura per l'istruttoria di cui all'articolo 2 del testo.

In conclusione, a nome del Gruppo del PD, annuncia un voto contrario.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*), nel ringraziare il Presidente e il Ministro per il dibattito molto approfondito, premette che l'orientamento della sua parte politica sarà espresso in sede di Assemblea, dal senatore Calenda.

A suo avviso, il progetto di autonomia differenziata è condivisibile e non comporta rischi per la tenuta dell'unità del Paese e del bilancio statale. Del resto, la presenza di una gestione più centralistica non ha impedito il determinarsi di differenze così profonde da giustificare l'assegnazione di significative risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza appunto finalizzate alla riduzione del divario tra Nord e Sud.

Sottolinea che il testo originario è stato profondamente modificato e migliorato in riferimento alla individuazione dei LEP, agli interventi perequativi, al coinvolgimento del Parlamento. È stato inoltre svolto per la prima volta l'importante lavoro di definizione del contenuto essenziale dei livelli essenziali delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali, fermo restando che bisognerà ora procedere al finanziamento per l'attuazione di tali prestazioni e ciò comporterà una scelta politica circa le priorità. Tuttavia, a suo avviso, il riformismo deve accettare la sfida del cambiamento, con una progressiva e graduale attuazione delle novità. A suo parere, ciò sarà utile soprattutto per il Mezzogiorno, che attualmente sconta gravi ritardi e mancanze con riferimento ai LEP, per garantire una maggiore trasparenza, il miglioramento dei servizi e una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.

Resta poi impregiudicata la necessità di modificare il Titolo V della Costituzione, in particolare con riferimento all'elenco delle materie che dovrebbero essere restituite alla competenza esclusiva statale, e quindi esprime sorpresa per la mancata indicazione di tale obiettivo nel programma del Governo.

Ritiene che l'autonomia differenziata sia perfezionabile, ma che non si possa più tornare indietro. Considerato che anche alcune Regioni guidate dal centrosinistra hanno chiesto ulteriori forme di autonomia, sottolinea la necessità di dare risposta a tali istanze, pur in un quadro di cooperazione tra le Regioni per finanziare i LEP, senza sottrarre risorse al Mezzogiorno. Auspica, pertanto, che la riforma sia sottratta a una con-

trapposizione ideologica e che la sua implementazione sia monitorata in modo puntuale al fine di apportare i miglioramenti necessari.

In conclusione, annuncia il voto di astensione.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) sottolinea che la votazione di oggi rappresenta un momento storico, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, che aveva lasciato incompiuto l'assetto istituzionale del Paese dal punto di vista delle autonomie. Del resto, la Lega non ha mai nascosto la volontà di attuare questo progetto e anche le Regioni del Nord-Est da tempo facevano pressioni per l'applicazione dell'autonomia differenziata.

Pur riconoscendo che il testo è stato ampiamente modificato, e ringraziando per questo motivo il Ministro per la capacità di ascolto delle criticità evidenziate, esprime le proprie riserve sul disegno di legge in esame, non per un pregiudizio ideologico, ma per la radicata convinzione che l'autonomia non consenta di risolvere i problemi. Da siciliana, infatti, è in grado di rappresentare un quadro specularmente opposto a quello illustrato dal senatore Durnwalder: non può essere un caso, infatti, che – tra le Regioni a statuto speciale – solo le due isole del Sud non abbiano tratto vantaggi dalla specialità che è stata loro riconosciuta. La spiegazione non può essere data solo con un giudizio negativo sulla capacità degli amministratori locali, pur riconoscendo che nella Regione siciliana le forme di autonomia sono state utilizzate anche per favorire una politica assistenziale, per di più senza un effettivo controllo sulla capacità di spesa, in modo da conservare il potere e mantenere lo *status quo*.

In ogni caso, mentre il Nord continua a crescere, lo sviluppo economico delle Regioni dell'Italia centrale e meridionale si è fermato e non è chiaro come possa ripartire attraverso il regionalismo differenziato. Esprime quindi timore che il progetto del Governo non riesca a neutralizzare le disparità territoriali, soprattutto avendo previsto l'invarianza degli oneri a carico del bilancio statale.

Concorda con le considerazioni del senatore Giorgis circa l'ordine di attuazione degli articoli 116 e 117 della Costituzione. Rileva inoltre che, se si intende superare le disparità e gli svantaggi causati dalla insularità, come previsto dall'articolo 119 della Costituzione, attraverso la riprogrammazione delle risorse generali, si determinerà una nuova gestione centralista da parte dello Stato, che continuerà così a razionalizzare le risorse e a redistribuirle, in contraddizione con il regionalismo differenziato.

Ritiene poi che il disegno di legge in esame non abbia approfondito l'incidenza della riforma sulle Regioni a statuto speciale: non si comprende, infatti, se saranno parificate a quelle a statuto ordinario, in conseguenza dell'attribuzione anche ad esse di forme di autonomia. Ricorda tuttavia che la specialità attribuita finora a cinque Regioni non riguarda solo la capacità di trattenere sul loro territorio una parte dei tributi erariali, ma discende da motivazioni storiche e politiche.

Dopo aver invitato a una maggiore cautela, per evitare di stimolare la conflittualità tra le Regioni, al fine di ottenere più risorse e poteri decisionali, sottolinea che sarebbe semplicistico pensare di risolvere i problemi territoriali con l'autonomia differenziata. Basti pensare alla legge urbanistica siciliana che viene costantemente impugnata da parte del Governo.

Conclude, annunciando a nome del Gruppo un voto contrario.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato dai relatori l'emendamento di coordinamento formale Coord.1 (pubblicato in allegato).

L'emendamento Coord.1, posto ai voti, risulta approvato.

Il PRESIDENTE ringrazia i componenti della Commissione e il ministro Calderoli per il lavoro svolto, che ha consentito di consegnare all'Assemblea un testo sicuramente migliorato rispetto a quello originario. Di questo va riconosciuto il merito sia alle opposizioni sia alla maggioranza che, anche nel confronto a volte aspro, hanno saputo confrontarsi sulle questioni sostanziali, senza atteggiamenti pregiudizialmente contrari. Ritiene che si sarebbe potuto apportare ulteriori correttivi, per esempio all'articolo 10, con riferimento alle intese previgenti; tuttavia, la riformulazione dell'emendamento proposta dal Governo è stata considerata insufficiente dai proponenti.

Respinge quindi con fermezza le insinuazioni su un presunto scambio o baratto politico tra autonomia differenziata e premierato, in quanto si tratta semplicemente di due punti importanti del programma di Governo, che la maggioranza è impegnata ad attuare, in linea con l'impegno assunto nei confronti degli elettori.

Pertanto, sebbene sarebbe stato preferibile avere più tempo per ulteriori approfondimenti, per esempio con le audizioni ricordate dal senatore Giorgis, non si può non riconoscere che il dibattito è stato molto approfondito e che il confronto, a un certo punto, deve comunque giungere a una conclusione.

La Commissione conferisce quindi ai relatori Della Porta e Tosato il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 615, comprensivo delle modifiche approvate, autorizzandoli a chiedere di poter riferire oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie, con conseguente proposta di assorbimento dei disegni di legge abbinati n. 62 e n. 273 e della petizione n. 180.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*Fdi*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, uno schema di parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), evidenziando il carattere complessivamente eterogeneo delle disposizioni in esame, dichiara un voto contrario.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*Fdi*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore.

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. – Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*Fdi*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 937**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

il decreto-legge si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti: misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie (Capo I, artt. da 1 a 3); misure in materia di versamenti fiscali (Capo II, art. 4); misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica (Capo III, artt. da 5 a 7);

per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del decreto-legge richiama le finalità di sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; consentire la tempestiva regolarizzazione in materia di certificazione dei corrispettivi; introdurre misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, in materia di finanza pubblica, nonché di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 615**COORD. 1**

I RELATORI

All'articolo 1, comma 1, come modificato dall'emendamento 1.3 (testo 2), sostituire le parole: « nonché nel rispetto dei principi di unità giuridica » con le seguenti: « nel rispetto altresì dei principi di unità giuridica ».

Agli identici emendamenti 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2), sopprimere le parole da: « Conseguentemente » fino alla fine.

All'articolo 3, come sostituito dall'emendamento 3.5 (testo 2) nel testo subemendato, alla rubrica, alle parole: « Determinazione dei LEP » premettere le seguenti: « Delega al Governo per la » e dopo le parole: « Determinazione dei LEP ai fini » inserire le seguenti: « dell'attuazione ».

All'articolo 5, comma 1, primo periodo, come modificato dagli identici emendamenti 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2), sostituire la parola: « interessati » con la seguente: « competenti ».

All'emendamento 7.64 (testo 2), sostituire le parole: « Dopo l'articolo, inserire il seguente: “Art. 7-bis 1.” con le seguenti: “All'articolo 7-bis, inserito dall'emendamento 7.31 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente comma: “3”». ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 38

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 21 novembre 2023

Plenaria

97^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(92) Valeria VALENTE e altri. – Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e ulteriori disposizioni in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere

(327) Mariastella GELMINI e altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(754) Susanna Donatella CAMPIONE e altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e disposizioni per il contrasto alla violenza domestica

– e della petizione n. 35 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 92 e 327, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 923 e 754 e della petizione n. 35 ad essi attinente e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che i disegni di legge n. 92, d'iniziativa della senatrice Valente, e n. 327, d'iniziativa della senatrice Gelmini, erano stati illustrati dalla relatrice, senatrice Campione, nella seduta del 4 maggio scorso e che pertanto saranno esaminati congiuntamente al disegno di legge n. 923, approvato dalla Camera dei deputati, nonché al disegno di legge n. 754 connessi per materia e alla petizione n. 35 che interviene su questi temi.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene per proporre che il disegno di legge n. 923, approvato dalla Camera dei deputati, sia riassegnato alla Commissione in sede deliberante. Ritiene infatti che ciò potrebbe accelerare la procedura di approvazione di un provvedimento che, anche nell'altro ramo del Parlamento, è stato votato all'unanimità.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) esprime perplessità sulla proposta avanzata dalla senatrice Lopreiato in quanto, data la rilevanza del provvedimento anche in relazione agli ultimi casi di femminicidio a cui la cronaca in questi giorni ha dato ampio risalto, sia più appropriato un passaggio in Assemblea affinché un numero più ampio di senatori possa confrontarsi su un tema di assoluta urgenza e di indiscusso rilievo.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), dichiarando di condividere le osservazioni del senatore Scalfarotto, ritiene a sua volta che la sede più appropriata per la discussione di un provvedimento che affronta un tema così rilevante e delicato debba essere svolta in Aula. Peraltro, essendo il provvedimento calendarizzato già a partire dalla giornata di domani, non si comprendono le ragioni di un trasferimento di sede che potrebbe ritardarne i tempi di approvazione.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) sottolinea, a nome del suo Gruppo, l'opportunità che il provvedimento sia discusso dall'Assemblea anche in ragione degli accadimenti degli ultimi giorni che hanno prodotto grande inquietudine in larga parte dell'opinione pubblica. Si dichiara quindi contraria ad un trasferimento di sede.

Esprime la contrarietà del suo Gruppo ad un passaggio del provvedimento in sede deliberante anche il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) richiamandosi a tutte le osservazioni fin qui avanzate.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) sottolinea che il Gruppo del Partito Democratico non è ostile alla richiesta della senatrice Lopreiato. Sarebbe quindi disponibile anche ad un esame del provvedimento in sede deliberante qualora fosse riassegnato in questa sede. Esprime in ogni caso l'auspicio di una disponibilità ad affrontare in maniera unitaria tra tutte le forze politiche, eventualmente attraverso appositi ordini del giorno, i temi che il provvedimento non disciplina, soprattutto con riferimento a quelli di carattere culturale come la formazione scolastica dei giovani anche in considerazione del recente femminicidio della studentessa veneta.

Il sottosegretario OSTELLARI, a nome del Governo, pur dichiarandosi a disposizione della volontà che la Commissione vorrà manifestare, fa tuttavia presente che, essendo l'esame del provvedimento già previsto in Assemblea a partire dalla giornata di domani, sarebbe forse più opportuno svolgere l'esame in Commissione in sede referente per non ritardarne l'approvazione.

Il PRESIDENTE non ricorrendo i requisiti richiesti dall'articolo 37, comma 1, del Regolamento per la richiesta di trasferimento in sede deliberante del provvedimento, invita quindi la senatrice Stefani a svolgere la funzione di relatore in luogo della senatrice Campione, assente per una missione in rappresentanza del Senato.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) illustra anzitutto il disegno di legge n. 923, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Ricorda anzitutto che, ai sensi dell'articolo 126 del Regolamento, non è possibile durante la sessione di bilancio iscrivere all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, salvo che all'unanimità la Conferenza dei capigruppo non ne ravvisi il « carattere di assoluta indifferibilità ». La deroga approvata dalla Capigruppo con riguardo ai provvedimenti in esame dimostra quanto il tema – anche alla luce degli episodi di cronaca di questi giorni – sia per tutte le forze politiche di priorità assoluta.

Passando all'illustrazione del disegno di legge di iniziativa governativa, l'articolo 1 estende l'ambito di applicazione non solo della disciplina dell'ammonimento del questore sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, ma anche degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione, da un lato, estendendo l'applicabilità da parte della autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali – attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi – anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.

L'articolo 3 assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche relativi ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; di costrizione o induzione al matrimonio; di lesioni personali aggravate; di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; di interruzione di gravidanza non consensuale; di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza, laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.

L'articolo 4 prevede che, con riguardo ai processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

L'articolo 5 reca misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica, prevedendo che nel caso di delega, l'individuazione del sostituto procuratore debba avvenire specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.

L'articolo 6 prevede iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. In particolare prevede la predisposizione, da parte dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un'adeguata ed omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. Prevede, altresì, che nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia annualmente propone alla Scuola superiore della magistratura siano inserite specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

L'articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo, attraverso l'inserimento nel codice di rito, del nuovo articolo 362-*bis* del codice di procedura penale, che il pubblico ministero debba richiedere l'applicazione della misura entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

L'articolo 8 modifica l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, imponendo al procuratore generale presso la Corte di appello l'obbligo di acquisire, trimestralmente, dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al nuovo articolo 362-*bis* del codice di procedura penale e di inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale

L'articolo 9 innalza la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e ne estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

L'articolo 10 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo (articolo 382-*bis*) al fine di consentire l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

L'articolo 11 aggiunge cinque ulteriori commi (dal comma 2-*bis* al comma 2-*sexies*) all'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale, il quale disciplina la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Prevede, in particolare, che, fermo quanto disposto in tema di fermo dell'indiziato, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente

dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di una serie di delitti di violenza di genere e domestica, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto con il quale è stato disposto l'allontanamento urgente il pubblico ministero ne richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari – competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito – il quale entro le successive quarantotto ore deve fissare l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

L'articolo 12 interviene in materia di misure cautelari e, in particolare, di prescrizione del braccialetto elettronico, fra le altre, imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo « dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo » ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari e, prevedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui agli articoli 282-*bis* (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-*ter* (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

L'articolo 13 introduce alcune deroghe alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché modifiche alla normativa in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in misura coercitiva.

L'articolo 14 interviene in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, estendendo l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti *de libertate* inerenti l'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.

L'articolo 15 reca modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena, prevista dal quinto comma dell'articolo 165 del codice penale disponendo che: ai fini della sospensione condizionale della pena non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole; l'accertamento della partecipazione e del superamento del percorso, così come la valutazione del medesimo, sono demandati al giudice; il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza affinché valuti se richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione.

L'articolo 16 modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, di cui all'articolo 13 della legge n. 122 del 2016.

L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta, su richiesta, alle vittime, o agli aventi diritto, che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi. La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

L'articolo 18 dispone che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica. Il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità devono inoltre provvedere all'emanazione di Linee Guida per l'attività di tali enti ed associazioni.

L'articolo 19 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Atto Senato n. 754, a prima firma della senatrice Campione, presenta un contenuto analogo a quello del disegno di legge governativo. In particolare, l'articolo 1 estende l'applicabilità dell'ammonimento del questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psicofisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono inoltre aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d'ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito.

Gli articoli 2 e 3 recano, poi, disposizioni in materia di misure cautelari e di braccialetto elettronico, prevedendo la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico. Nel disporre la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice deve prevedere l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo elettroniche.

L'articolo 4, ancora, interviene, in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva.

L'articolo 6 apporta modifiche al Codice antimafia estendendo l'applicabilità, da parte dell'Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione

personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica. Il disegno di legge oltre ad ampliare l'ambito degli obblighi di informazione alla persona offesa dal reato (articolo 5), modifica la disciplina del beneficio della sospensione condizionale della pena per i reati di violenza di genere e domestica, consentendo al giudice di avvalersi degli uffici di esecuzione penale esterna per l'individuazione degli enti o delle associazioni presso le quali l'autore del reato deve svolgere i prescritti percorsi di recupero (articolo 7). Estende inoltre la medesima disciplina penalistica prevista dall'articolo 387-*bis* del codice penale per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

Oltre a prevedere, poi, la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza (in cui l'arresto è obbligatorio), non oltre quarantotto ore dal fatto per colui che viola i provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa il disegno di legge a mia prima firma prevede che nei procedimenti per i reati di violenza di genere e domestica, l'estinzione o la revoca delle misure cautelari coercitive nonché la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al questore, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione (articolo 11). Ed infine reca una serie di misure finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza incentivando iniziative formative, prevedendo l'inserimento dell'educazione alla prevenzione e al riconoscimento della violenza contro le donne come parte fondamentale del programma di educazione civica. Inoltre, è richiesta l'adozione, da parte del Ministro della famiglia, della natalità e delle pari opportunità, di un decreto ai fini della definizione delle iniziative volte alla sensibilizzazione della collettività sul tema (articolo 12). Sono poi istituite delle sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica, la cui composizione e la cui competenza vengono individuate per il tramite dell'adozione di un decreto del Ministero della giustizia (articoli 13 e 14). È prevista la costituzione di un nucleo di polizia giudiziaria specializzato sulla trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica presso gli uffici del pubblico ministero delle istituende sezioni specializzate (articolo 15). Sono infine previste misure volte a favorire il coordinamento tra gli attori sociali e istituzionali, soprattutto al fine di evitare un abbandono della vittima successivamente alla conclusione del processo (articoli 16 e 17). È demandata alle regioni la determinazione delle modalità con cui effettuare l'attività di controllo circa il regolare funzionamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio (articolo 18). È infine previsto che l'autorità di Governo delegata per le politiche per la famiglia e le pari opportunità effettui ogni anno una relazione al Parlamento sul fenomeno della violenza contro le donne e la violenza domestica (articolo 19). Propone infine di adottare come testo base per il prosieguo della procedura il disegno di legge n. 923.

Il PRESIDENTE, considerata la calendarizzazione in Assemblea dei provvedimenti in titolo, chiede ai senatori se intendano presentare emendamenti o ordini del giorno.

A nome dei rispettivi Gruppi i senatori LOPREIATO (*M5S*), RASTRELLI (*FdI*) e BAZOLI (*PD-IDP*) annunciano l'intento di non presentare emendamenti ma chiedono di fissare un termine per la presentazione di ordini del giorno.

Il PRESIDENTE propone di fissare tale termine alle ore 13 di oggi.

Sulla proposta del Presidente interviene la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) che, nel richiamare la responsabilità di tutti i parlamentari su un tema come quello del contrasto alla violenza contro le donne, invita tutti i Gruppi a restare uniti e non diversi su una battaglia che deve rappresentare un impegno comune. Per questa ragione il Gruppo del Partito Democratico si dichiara disponibile ed auspica di pervenire all'approvazione di ordini del giorno condivisi da tutte le forze politiche sulle tematiche non affrontate dal provvedimento approvato dalla Camera. Il Paese si aspetta che la politica, agendo responsabilmente, trovi dei punti di convergenza per affrontare la tragedia dei femminicidi. Chiede quindi di disporre a questo fine del tempo necessario.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) dichiara di condividere le osservazioni della senatrice Rossomando.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) nel sottolineare la massima disponibilità del proprio Gruppo a contribuire all'elaborazione di atti di indirizzo unitari, ritenendo che i tempi ristretti dell'esame in Commissione difficilmente consentiranno di trovare una formulazione capace di unire le diverse sensibilità, ritiene che la questione potrà essere più ragionevolmente affrontata in Assemblea.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) concorda pienamente sulla necessità che la politica attui uno sforzo di sintesi, tanto più necessario di fronte alla drammaticità degli eventi riportati in questi giorni dalla cronaca; l'opinione pubblica apprezzerrebbe sicuramente questo sforzo.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) fa presente che per arrivare alla definizione di atti di indirizzo condivisi è necessario un coinvolgimento dei rispettivi Gruppi nonché della relatrice, che oggi per impegni in rappresentanza del Senato non ha potuto essere presente. Auspica tuttavia che, anche qualora non si riuscisse a raggiungere questo obiettivo durante l'esame in Commissione, sarà comunque possibile raggiungerlo per l'esame in Assemblea.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito svoltosi, fissa il termine per la presentazione degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 923,

adottato come testo base secondo quanto indicato dalla relatrice, alle ore 13,30 di oggi, martedì 21 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, martedì 21 novembre, alle ore 13, è posticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,40.

Plenaria

98^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica,
approvato dalla Camera dei deputati

(92) Valeria VALENTE e altri. – Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e ulteriori disposizioni in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere

(327) Mariastella GELMINI e altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(754) Susanna Donatella CAMPIONE e altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e disposizioni per il contrasto alla violenza domestica

– e della petizione n. 35 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE fa presente che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 18 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Dichiaro quindi aperta la discussione generale e invito coloro che intendono intervenire ad illustrare gli ordini del giorno presentati.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), nell'illustrare gli ordini del giorno presentati dal suo Gruppo su alcuni temi di particolare rilevanza, fa presente che il disegno di legge approvato dalla Camera rappresenta un intervento virtuoso che tutela le donne, in particolare attraverso un'accelerazione dei procedimenti in materia di violenza domestica e di genere. Tuttavia, accanto alle misure di tutela penale contro la violenza sulle donne, è necessario intervenire altresì nell'ambito scolastico, attraverso specifici percorsi educativi che consentano l'introduzione nelle scuole dell'educazione affettiva e sessuale, come previsto nell'ordine del giorno G/923/7/2. Con riferimento poi alla tutela delle vittime di violenza, appare certamente opportuno introdurre nel prossimo provvedimento utile misure per consentire il sequestro conservativo dei beni dell'imputato a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, come previsto dall'ordine del giorno G/923/8/2. Ad analoghe esigenze di prevenzione fanno poi riferimento gli ordini del giorno G/923/9/2 e G/923/10/2 diretti, rispettivamente, ad introdurre lo strumento del fermo per l'indiziato dei reati cosiddetti spia, nonché a valorizzare gli strumenti di partecipazione da parte della persona offesa vittima di violenza al procedimento penale. Rappresenta infatti un elemento fondamentale l'ascolto delle vittime e la possibilità per le stesse di poter avviare o partecipare ai procedimenti penali per reati di violenza di genere, ad esempio con riferimento all'incidente probatorio ovvero nei giudizi di riesame per le misure cautelari. Infine, poiché per la protezione delle vittime è fondamentale assicurare l'anonimato, l'ordine del giorno G/923/11/2 impegna il Governo ad intervenire con un provvedimento legislativo utile proprio su questo tema.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) illustra gli ordini del giorno presentati dal Partito Democratico che, pur esprimendo un giudizio ampiamente positivo rispetto ad un provvedimento che rafforza gli strumenti di contrasto alla violenza di genere, mostra tuttavia dei limiti, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di prevenzione. Al riguardo, fa presente che l'ordine del giorno G/923/3/2 prevede, analogamente agli atti di indirizzo presentati da altri gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, la promozione di azioni per la diffusione di una educazione alla affettività nelle scuole, e più in generale l'avvio di interventi strutturali per diffondere l'educazione al rispetto e alla parità. La prevenzione della violenza di genere infatti non può che passare attraverso un intervento culturale e educativo di tutti i ragazzi, e tale convincimento non può che risultare rafforzato in seguito ai drammatici fatti di cronaca che hanno colpito l'opinione pubblica in questi giorni e che impongono alla politica un'azione forte e unitaria. È proprio per favorire un'approvazione rapida

del provvedimento che il Gruppo del Partito Democratico ha scelto di non presentare emendamenti – che ne avrebbero rallentato *l'iter* – e di presentare ordini del giorno per segnalare la necessità di affrontare le questioni rimaste inevase. Fa riferimento in particolare alla necessità di dare concreta attuazione alla legge 5 maggio 2022 n. 53 in materia di statistiche sulla violenza di genere, segnalata dall'ordine del giorno G/923/4/2: soltanto attraverso una raccolta dei dati di carattere statistico è infatti possibile verificare e controllare i fenomeni della violenza di genere e del femminicidio, individuando le misure più efficaci per contrastare questi crimini gravissimi. Altro tema importante è quello delle risorse necessarie per finanziare gli interventi di formazione, aggiornamento e qualificazione di tutto il personale che può entrare in contatto con le vittime di violenza, oggetto dell'ordine del giorno G/923/5/2. Sarebbe un segnale di attenzione e di sensibilità nei confronti delle vittime di violenza se il Parlamento, il Senato in particolare, nell'approvazione unanime del disegno di legge n. 923 mostrasse la stessa unità di intenti anche sui temi indicati: per questa ragione con l'ordine del giorno a sua prima firma, G/923/6/2, ha rappresentato la necessità di un impegno cogente affinché le Camere intervengano per calendarizzare il prima possibile ulteriori provvedimenti normativi a tutela delle donne vittime di violenza, a partire da quelli in materia di educazione nelle scuole.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) illustra l'ordine del giorno G/923/17/2 diretto a replicare un'esperienza consolidata e efficace nella riduzione della recidiva per i soggetti violenti, già attivo in alcune città italiane. L'atto di indirizzo invita infatti il Governo a valutare l'opportunità di introdurre, anche in sede di ammonimento per il reato di *stalking*, l'obbligo accessorio di svolgimento di un percorso trattamentale per uomini maltrattanti.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) invita tutta la Commissione a condividere gli impegni elencati nell'ordine del giorno G/923/18/2, diretto a assicurare strumenti di tutela più efficaci per le donne con disabilità vittime di violenza. Le donne con disabilità vittime di violenza hanno infatti una doppia vulnerabilità, ed anche se non esistono banche dati specifiche che diano evidenza del fenomeno, le più recenti statistiche dell'ISTAT hanno fatto emergere una *escalation* di violenza nei confronti delle donne vittime di disabilità durante il periodo dell'emergenza pandemica da COVID-19. Appare pertanto fondamentale promuovere specifiche azioni formative per tutti gli operatori coinvolti, incrementare le campagne di sensibilizzazione e di inasprire le sanzioni per chi approfitta della propria posizione professionale, come ad esempio *caregiver* ed operatori che commettono violenza nei confronti delle donne affette da disabilità a loro affidate. Anche con l'ordine del giorno G/923/15/2 si prevede l'impegno del governo a prevedere la pena dell'ergastolo in caso di violenza sessuale di Gruppo, reato su cui è necessario un intervento per rafforzare la tutela penale. Infine, con riferimento alla legge n. 4 del

2018, segnala la necessità che siano assunte iniziative di carattere normativo ed organizzativo al fine di coordinare tutti gli interventi previsti a favore degli orfani di femminicidio e, più in generale degli orfani di crimini domestici, minori che vivono una situazione drammatica che lo Stato ha l'obbligo di tutelare in maniera piena ed efficace.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) rileva come i femminicidi e i reati contro le donne siano una drammatica costante nel nostro Paese. Accanto alle necessarie misure di punizione e protezione delle vittime appare tuttavia doveroso intervenire anche sulle cause strutturali che impediscono il raggiungimento della parità tra uomo e donna, e che producono stereotipi culturali negativi nei confronti del genere femminile. Ad esempio, l'Italia è un Paese in cui esiste ancora una differenza profonda tra occupazione femminile e occupazione maschile, su cui è necessario intervenire. Con riferimento ai temi dell'educazione scolastica al rispetto e all'affettività, il suo Gruppo non ha presentato ordini del giorno in quanto auspica che tutte le forze politiche possano giungere alla condisione di un atto di indirizzo unitario, da approvare nella sede solenne dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e l'illustrazione degli ordini del giorno.

Il sottosegretario OSTELLARI, alla luce del dibattito svoltosi, ritiene opportuno operare un approfondimento dei testi degli ordini del giorno al fine di pervenire all'espressione del parere del Governo. Per consentire tale approfondimento senza ritardare i lavori della Commissione invita pertanto i presentatori a ritirare in questa sede gli ordini del giorno presentati, al fine di poterli ripresentare in Assemblea nell'auspicio dell'elaborazione di atti di indirizzo comuni.

Tutti gli ordini del giorno sono pertanto ritirati dai rispettivi Gruppi.

Il PRESIDENTE, prendendo atto del ritiro degli ordini del giorno in vista di un accordo di tutti i Gruppi per la presentazione di ordini del giorno unitari in Assemblea, invita i commissari ad intervenire in dichiarazione di voto sul mandato al relatore.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) esprime il voto convintamente favorevole del suo Gruppo sul provvedimento approvato dalla Camera, che rappresenta un testo articolato che introduce nuovi percorsi di tutela per le donne vittime di violenza ed inasprisce le sanzioni per i reati di genere. Con riferimento all'attualità del caso di cronaca relativo al femminicidio di una giovane studentessa universitaria per mano del ragazzo con cui aveva avuto una relazione sentimentale, invita tuttavia la Commissione ad una riflessione più generale: nessuna delle norme contenute

nel disegno di legge n. 923 avrebbe potuto evitare l'omicidio della ragazza, in quanto prima della commissione del reato non vi erano stati progressi atti di violenza. È per questa ragione che i reati di genere debbono essere perseguiti non solo sul piano penale, ma devono essere assicurati nelle scuole percorsi educativi specifici che consentano di prevenire questi drammatici eventi.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sul mandato al relatore, ribadisce come il provvedimento intervenga sulla repressione dei comportamenti violenti ma non affronti in modo compiuto tutte le altre sfaccettature della violenza di genere, a partire dalla prevenzione sul fronte educativo. La violenza di genere rappresenta infatti un problema culturale che non può essere risolto esclusivamente attraverso il rafforzamento dell'impianto sanzionatorio e repressivo; tale fenomeno deve essere combattuto in primo luogo sotto il profilo della prevenzione, attraverso percorsi di educazione all'affettività nelle scuole: invita pertanto con forza tutti i Gruppi a convergere sulla formulazione di un ordine del giorno che affronti questo tema e che consenta al più presto di intervenire anche su questo fronte.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo in quanto il disegno di legge in esame è il risultato di un lavoro condiviso, alla Camera, da tutte le forze politiche. Con riferimento alla presentazione di un ordine del giorno unitario da parte di tutti i Gruppi invita a prestare attenzione particolare all'ordine del giorno G/923/7/2, in cui oltre all'educazione affettiva si prevede, nei percorsi di istruzione secondaria, anche l'educazione sessuale come misura strutturale e come strumento fondamentale e formativo dei ragazzi.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul disegno di legge, che si pone nel solco di importanti interventi in materia di contrasto alla violenza di genere e ai femminicidi operati nella scorsa legislatura. Nella XVII legislatura il Parlamento ha autorizzato la ratifica della fondamentale Convenzione di Istanbul in tema di violenza di genere e domestica. Nella XVIII legislatura è stato approvato il cosiddetto Codice rosso, che ancora oggi rappresenta l'asse portante del sistema di protezione e punizione per tutelare le donne vittime di violenza. Il provvedimento all'esame della Commissione indica che è intenzione del Governo e della maggioranza che lo sostiene rafforzare le norme a tutela delle donne vittime di violenza domestica e di genere, pur nella consapevolezza che non basta l'inasprimento delle sanzioni. L'intervento sul piano penale deve infatti essere accompagnato da azioni dirette alla sensibilizzazione della società e alla diffusione di una cultura dei sentimenti che possa aiutare anche le giovani generazioni ad affrontare ed accettare le emozioni negative come la frustrazione.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) ritiene che per tutte le forze politiche sia doveroso e cogente approvare definitivamente il prima possibile que-

sto disegno di legge a tutela delle donne vittime di violenza. Se è vero che nella vicenda di cronaca più volte citata le misure introdotte dal provvedimento non avrebbero probabilmente avuto alcuna efficacia nell'impedire il femminicidio, è altrettanto vero che il problema dei femminicidi deve essere affrontato non sulla base dell'onda emotiva che ha colpito l'opinione pubblica, bensì alla luce dei dati che descrivono, anche nell'anno 2023, una *escalation* di violenza perpetrata nei confronti delle donne: solo nell'anno in corso su un totale di 285 omicidi, 102 hanno come vittima una donna; 83 donne sono state uccise in ambito familiare o affettivo e in 53 casi il femminicidio è stato consumato dal *partner* o dall'*ex partner*. Di fronte a questi numeri è compito delle forze politiche rafforzare una normativa già rigorosa e potenziare il cosiddetto Codice rosso anticipando la soglia della tutela penale anche attraverso provvedimenti di tipo amministrativo di pubblica sicurezza. Si tratta cioè di potenziare quei percorsi virtuosi che consentono alle Procure ed agli organi giudicanti di valutare, in tempi rapidi, la pericolosità degli autori dei reati spia, e di tutelare più efficacemente le donne vittime di violenza al fine di evitare ulteriori reati.

Sul piano del cambiamento del paradigma culturale, che Fratelli d'Italia condivide, auspica l'individuazione di un testo di ordine del giorno unitario che possa avviare un percorso educativo nelle scuole diretto a ripristinare un sistema di valori che sta scomparendo, alla luce dei sempre più drammatici eventi di cronaca a cui si assiste. Nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sul mandato al relatore, ritiene che tutte le forze politiche debbano agire in un fronte comune per contrastare in ogni campo la violenza contro le donne.

Il PRESIDENTE ringrazia i componenti della Commissione per la correttezza del dibattito e per lo spirito unitario che ha contraddistinto l'esame del provvedimento. Il disegno di legge n. 923 rappresenta un passo importante verso la piena protezione delle donne vittime di violenza, da un lato anticipando la tutela delle vittime, dall'altro assicurando la certezza dei tempi del procedimento, indispensabile per proteggere efficacemente le donne che trovano la forza di denunciare. Con riferimento al potenziamento dell'utilizzo del braccialetto elettronico, strumento indispensabile in particolare per tutelare la donna vittima di reati spia, ritiene che tutte le istituzioni debbano valutare attentamente il corretto funzionamento di questi strumenti. In relazione al tema della prevenzione della violenza attraverso percorsi di educazione scolastica, auspica che tutti i Gruppi possano pervenire alla condivisione del testo di un ordine del giorno unitario: a prescindere dalle differenze terminologiche, infatti, dal dibattito è emerso chiaramente l'impegno delle forze politiche a formare i ragazzi su questi temi. Al riguardo, ritiene essenziale affidare la formazione a personale competente e porre all'attenzione del legislatore un tema a suo parere strettamente connesso all'aggravarsi dell'aggressività dei ragazzi, ovvero l'uso smodato degli *smartphone* e dei dispositivi elettronici.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce all'unanimità mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 923 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la proposta di assorbimento dei disegni di legge 92, 327 e 754, nonché della petizione n. 35, autorizzandola altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 923**G/923/1/2**

MALAN, ROMEO, RONZULLI, BIANCOFIORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (A.S. 923),

premesso che:

il costante aumento dei femminicidi dà il senso di una tragedia enorme che nonostante l'esistenza di solide norme di contrasto, da rendere sempre più adeguate, continua ad essere drammaticamente frequente, poiché dipende da un problema culturale che va sconfitto;

i recenti fatti di cronaca lasciano sgomento, inquietudine e preoccupazione sociale stante l'efferatezza con cui vengono consumati omicidi di donne prevalentemente ad opera di uomini legati da rapporti sentimentali che non si rassegnano all'idea di essere lasciati o che non accettano la crisi di un rapporto;

considerato che:

si ritiene necessario intervenire a livello culturale in maniera strutturale dove si formano i giovani, le generazioni del domani, attraverso l'acquisizione della consapevolezza del valore, del rispetto e della complementarietà tra uomo e donna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nei programmi scolastici, con il pieno coinvolgimento dei genitori, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, l'educazione al rispetto, anche attraverso una formazione emotivo sentimentale, che renda gli individui più consapevoli delle proprie emozioni e delle proprie azioni al fine di creare le condizioni per rapporti umani sentimentali e familiari più sani ed equilibrati.

G/923/2/2

AMBROGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (A.S. 923),

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame apporta modifiche alla legislazione vigente, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica. In particolare, si interviene sull'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che, nel testo vigente, riconosce al procuratore capo la facoltà di affidare a uno o più procuratori aggiunti, ma anche a uno o più sostituti procuratori dell'ufficio, la cura di una determinata tipologia di procedimenti o di uno specifico ambito di attività quando gli stessi necessitano di una uniforme trattazione;

le modifiche esplicitano che, in caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica;

considerato che:

il richiamato articolo contiene un principio di assoluto rilievo, in quanto viene normato il concetto di specializzazione, indispensabile nel caso di reati di violenza domestica e di genere;

la creazione di gruppi di lavoro specializzati, peraltro ampiamente diffusi sul territorio nazionale, non è più frutto di una scelta discrezionale del capo dell'Ufficio, ma diviene un preciso obbligo di legge, quantomeno per il settore in oggetto;

nondimeno, a fronte delle nuove e onerose incombenze alle quali i magistrati di tale settore sono chiamati, tale disposizione può rivelarsi in parte inefficace, laddove la creazione del gruppo non avvenga in termini numerici tali da garantire l'effettiva possibilità dello stesso di fornire una puntuale e esaustiva risposta alle esigenze contenute nel disegno di legge, che peraltro si aggiungono a quelle numerose già previste per il settore del cosiddetto Codice Rosso;

in particolare, si tratta di assicurare la valutazione entro 30 gg. delle esigenze cautelari correlate ai reati del settore, di assicurare comunque una tempestiva e completa conclusione delle indagini e un altrettanto idonea trattazione dei procedimenti che ne potranno scaturire;

valutato che:

la recente riforma del diritto di famiglia ha altresì posto a carico della Procura degli obblighi puntuali di coordinamento con il Tribu-

nale ordinario – disciplinati dall’articolo 64 disp. att. c.p.p. – che risulteranno potenziati dalle nuove disposizioni;

si tratta di assicurare una nuova e maggiore efficacia di contribuire alle valutazioni del giudice civile sul tema – specie ove emerga la necessità di provvedimenti urgenti da parte di quest’ultimo – che potrà trovare attuazione solo a fronte di una corretta ripartizione delle forze nell’ufficio di Procura;

ritenuto inoltre che:

in tal senso, la clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 19 del testo in esame – tale da determinare l’impossibilità di procedere ad aumenti di organico – impone di assicurare effettività all’attività dei gruppi specializzati in materia di violenza di genere e domestica attraverso un riconoscimento sul piano quantitativo dell’impegno funzionale alle priorità considerate dal legislatore,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di porre in essere ogni strumento necessario per sensibilizzare le Procure affinché, avendo come obiettivo quello di dare seguito in modo puntuale e tempestivo gli adempimenti necessari, sia destinato, in ottica di specializzazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, non meno del 25 per cento dei sostituti in effettivo servizio presso l’ufficio di Procura.

G/923/3/2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D’ELIA, VALENTE, SENSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premesso che:

la violenza sulle donne è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinvie le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i sessi nel nostro Paese. Come noto, solo nel 1981 con la legge 5 agosto del 1981, n. 442 in Italia è stato abolito il delitto d’onore e solo nel 1996 la violenza sessuale è stata riconosciuta come delitto contro la persona e non già contro la morale. Così come non può non evidenziarsi come fino all’approvazione della legge 11 gennaio 2018, n. 4 sugli orfani di crimini domestici l’u-xoricidio non fosse punito con l’ergastolo come invece previsto negli altri casi di omicidio aggravato ai sensi dell’articolo 577 del codice penale. La

legge n. 4 del 2018 è intervenuta in tal senso prevedendo anche in questi casi la pena dell'ergastolo ed estendendo l'ambito d'applicazione della disposizione anche ai casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

tutto ciò a significare la grande fatica che il nostro ordinamento ha sempre avuto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

considerato che:

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica con la legge 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione del Consiglio d'Europa, meglio nota come Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

negli ultimi anni dunque è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati, sia a livello nazionale che sovranazionale così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti. Anche nel corso della XVIII legislatura, infatti, sono state approvate ulteriori leggi in materia, tra le quali si ricorda la legge 19 luglio 2019, n. 69 nota come « codice rosso » e la legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di riforma del processo penale con riferimento alla violenza di genere;

rilevato che:

nonostante quanto evidenziato, la cronaca quotidiana in Italia ci riporta un quadro drammatico. Le donne italiane muoiono una ogni tre giorni per mano non già di uno sconosciuto, ma di un uomo legato a loro da una relazione;

una violenza che, come dimostrato dagli ultimi dati, dimostra come il fenomeno abbia un tratto intergenerazionale, una linea di violenza, possesso e sopraffazione che non trova discontinuità e che appare legata dall'incapacità strutturale di molti uomini a riconoscere ed accettare la libertà della donna e il suo determinarsi nelle scelte di vita;

e proprio il dato relativo all'età degli autori di violenza appare davvero preoccupante, in tal senso basti pensare a titolo esemplificativo, alla rilevazione svolta dal Tribunale di Milano dalla quale emerge come nel 2023 il 40 per cento dei reati di *stalking*, maltrattamenti e violenza

sessuale sia stato commesso da giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni;

come di tutta evidenza, dunque, a fronte di un corposo quadro normativo, non si può affrontare e sconfiggere la crescente ferocia degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti – dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall’odio in rete al *revenge porn*, dalla tratta allo sfruttamento, dallo *stalking* alle molestie e allo stupro, fino all’apice del femminicidio – senza un reale intervento sul piano culturale e una politica di promozione di norme che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un’azione positiva volta a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione tra i sessi;

è necessario promuovere nel sistema educativo processi formativi che comprendano lo sviluppo del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della parità tra uomini e donne, insieme all’esercizio del rispetto della differenza quale espressione di diritto-dovere, nell’ambito dei principi democratici di cittadinanza, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione;

occorre che i curricula delle scuole di ogni ordine e grado siano integrati con l’educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e di pari opportunità, all’educazione alla parità tra i sessi e al rispetto della differenza, all’educazione all’affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione, pertanto, di ogni forma di violenza sulle donne;

è necessario, inoltre, intervenire affinché gli istituti scolastici, nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa, predispongano un piano per l’educazione all’affettività e al rispetto delle differenze, volto allo sviluppo e alla promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali, l’eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione sessuale;

analogamente, occorre intervenire affinché nell’ambito delle priorità del Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 vi sia la formazione del personale docente e non docente finalizzata all’acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie dell’educazione all’affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché della prevenzione e del contrasto della violenza di genere,

impegna il Governo

a promuovere, in sinergia con il Parlamento e tutte le forze politiche, azioni dirette alla diffusione di una educazione all’affettività in tutte le scuole di ogni ordine e grado e all’avvio di interventi strutturali mirati a diffondere l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della vio-

lenza di genere anche al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori.

G/923/4/2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA, VALENTE, SENSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premesso che:

la violenza degli uomini sulle donne – alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali – rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla VII Legislatura con la Ratifica della Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

inoltre, occorre evidenziare come il provvedimento in titolo raccolga le indicazioni che sono state proposte dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio nella scorsa legislatura e che sono state votate all'unanimità in tutte le Relazioni;

considerato che:

la violenza sulle donne basata sul genere è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i generi nel nostro Paese. Come noto in Italia nel 1981 esisteva il delitto d'onore, nel 1996 la violenza sessuale era ancora una violenza contro la morale e non contro la persona e solo nel 2018 con la legge sugli orfani di crimini domestici è stato riconosciuto l'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, ciò a significare la fatica che il nostro ordinamento ha sempre fatto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

nel corso della VIII Legislatura è stata approvata all'unanimità la legge 5 maggio 2022, n. 53 recante Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

un testo anch'esso frutto della Commissione d'inchiesta sul Femminicidio che, andando a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica, ha introdotto efficaci strumenti di verifica e controllo su un fenomeno gravissimo qual è quello della violenza di genere e del femminicidio, che purtroppo, come ci ricorda la cronaca, non sembra conoscere alcuna forma di arretramento. Strumenti essenziali al fine di elaborare interventi puntuali e mirati in materia di violenza;

l'articolo 5, comma 4, dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sia istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale siano censite le principali informazioni relative ai reati di violenza di genere;

ebbene, alla data odierna nessuno di tali decreti è stato emanato lasciando così nei fatti privo di operatività uno strumento essenziale per il monitoraggio del fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché i decreti attuativi citati in premessa siano finalmente emanati.

G/923/5/2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA, VALENTE, SENSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premessi che:

in merito alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle Regioni, con l'A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Foromez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza,

impegna il Governo

a colmare, sin dal primo provvedimento utile, nell'ambito delle sue proprie prerogative, le obiettive carenze, sia finanziarie che organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti e polizia municipale.

G/923/6/2

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, D'ELIA, VALENTE, SENSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premesso che:

l'approvazione all'unanimità da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge in titolo è senza dubbio un fatto positivo e di rilievo che vuole rappresentare tra l'altro una ulteriore risposta delle istituzioni di fronte ai ripetuti e drammatici casi di femminicidio e di violenza contro le donne per dare più forza e concretezza alla lotta contro una barbarie che ha profonde radici nella società;

il disegno di legge de quo interviene su aspetti importanti come il rafforzamento delle misure di ammonimento, di informazione e sul versante della repressione. L'articolato non presenta tuttavia disposizioni conseguenti in ordine alla prevenzione quali tra l'altro l'introduzione dell'educazione all'affettività in ogni ciclo scolastico e al rispetto delle differenze di genere nelle scuole unitamente alla definizione di risorse adeguate per la formazione, a cominciare dagli operatori delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria e della pubblica amministrazione,

impegna il Governo
a promuovere d'intesa con gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato e le rispettive Conferenze dei Capigruppo, la calendarizzazione dei disegni di legge che intervengono sulla prevenzione e sul contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica, a completamento della normativa vigente, al fine di iniziare il loro *iter* parlamentare entro la data del 31 gennaio 2024.

G/923/7/2

MAIORINO, LOPREIATO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli in-

terventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti;

è ormai notorio che il fenomeno della violenza di genere è prioritariamente una questione culturale e, pertanto, è su questo piano che va affrontato preliminarmente;

occorre restituire ai giovani una corretta prospettiva volta al rispetto del prossimo specificatamente nell'ambito della sessualità e dell'affettività per mezzo della scuola, che attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di comprendere le proprie emozioni e di saperle gestire;

l'educazione sessuale ed affettiva non può essere svolta in maniera disomogenea in base all'iniziativa autonoma dei singoli istituti. Dovrebbe, piuttosto, essere introdotta come misura strutturale quale corso nel programma formativo ministeriale;

secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma alla salute stessa, « per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto »;

impegna il Governo ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per introdurre nell'ambito del percorso di istruzione primaria l'educazione affettiva e nella secondaria l'educazione affettiva e sessuale, quali misure strutturali nel programma formativo ministeriale.

G/923/8/2

LOPREIATO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici, più stringenti e finanche derogatori della disciplina ordinaria;

il comma 1-*bis* dell'articolo 316 del codice di procedura penale, a tutela dei figli delle vittime, stabilisce che il pubblico ministero, quando proceda per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, – anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza – in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime;

tale previsione andrebbe estesa anche ad ipotesi ulteriori rispetto alla fattispecie di omicidio, in generale, laddove si proceda per uno dei

delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti non solo dai figli delle vittime di omicidio, ma dalle persone offese o danneggiate dal reato,

impegna il Governo

ad introdurre, con il primo provvedimento utile, uno strumento che consenta al pubblico ministero di disporre sempre il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, in tutte le ipotesi di reato contemplate dall'articolo 362 comma 1-ter del codice di procedura penale.

G/923/9/2

LOPREIATO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli stru-

menti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento;

l'articolo 384 del codice di procedura penale contempla lo strumento del fermo di persona gravemente indiziata di delitto, anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, in caso si tratti di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico;

appare indispensabile dotare il pubblico ministero di uno strumento operativo nuovo ed efficace quando non sia possibile attendere il provvedimento del giudice, ampliando le ipotesi in cui può essere disposto il fermo di indiziato di delitto anche fuori dei casi già previsti, nei confronti della persona gravemente indiziata di delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi (articolo 572 c.p.), lesione personale (articolo 582 c.p.), violenza sessuale (articolo 609-*bis* c.p.), atti sessuali con minorenne (articolo 609-*quater* c.p.), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies* c.p.) e atti persecutori (articolo 612-*bis* c.p.). La gravità di cui sono espressione tali condotte, nonché il pericolo di reiterazione, giustificerebbe l'eccezionalità di un tale strumento,

impegna il Governo
ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per introdurre il nuovo strumento del fermo di indiziato dei delitti individuati in premessa, in quanto trattasi di comportamenti che pongono comunque in grave pericolo l'integrità fisica o psichica e troppo spesso la vita stessa della persona offesa.

G/923/10/2

LOPREIATO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti;

è di tutta evidenza che il ruolo della vittima nel processo abbia finito per perdere sempre più rilevanza, e ciò è dimostrato anche dall'assenza, nel nostro codice di procedura penale, della nozione di « vittima », laddove vengono usate le definizioni di « offeso dal reato », « persona offesa », « persona offesa dal reato ». Pertanto vi è la necessità di far recuperare alla vittima una posizione di centralità nel processo di accertamento della violazione e della punizione che subisce il colpevole;

è fondamentale, dunque, che il processo penale, in quanto tale, si traduca in concreto in uno strumento ontologicamente funzionale alla soddisfazione delle istanze del soggetto danneggiato dal reato;

le fonti europee hanno gradualmente dimostrato un'attenzione sempre maggiore, sul piano del diritto penale, rispetto alla salvaguardia delle garanzie non solo dell'accusato, ma anche della vittima. Il conside-

rando n. 9 della direttiva 2012/29/UE, afferma che « un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime »;

nella stessa CEDU, che si presta a una continua interpretazione evolutiva « *in the light of present-day conditions* », sono rinvenibili evidenti segnali della crescente valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato;

l'articolo 394 del codice di procedura penale consente alla persona offesa di promuovere la richiesta di incidente probatorio, rimettendo al Pubblico ministero la valutazione circa la presentazione dell'istanza al Giudice per le indagini preliminari;

in caso di mancato accoglimento da parte del pubblico ministero, questi pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa;

ne deriva, quindi, che la vittima di reati, anche particolarmente insidiosi quali quelli di violenza contro le donne e domestica, non è legittimata ad avanzare direttamente la richiesta di incidente probatorio al giudice, ma sempre per il tramite del pubblico ministero, che funge quindi da filtro;

occorre, pertanto, riconoscere maggiore centralità alla persona offesa nel procedimento penale e ciò ancor di più laddove sia vittima di gravi reati di violenza di genere o domestica;

sarebbe, pertanto, opportuno attribuire un vero e proprio potere di impulso della richiesta di incidente probatorio anche alla persona offesa del reato, almeno in caso in cui si proceda per reati di violenza di genere e domestica;

inoltre, sotto altro profilo, l'articolo 415-*bis* c.p.p. stabilisce che il Pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione, faccia notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore l'avviso di conclusione delle indagini. Mentre al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, solo ove si proceda per i reati di maltrattamenti e atti persecutori, ex artt. 572 e 612-*bis* del codice penale,

impegna il Governo

in un'ottica di valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato, a prevedere, con il primo provvedimento utile, strumenti di maggiore partecipazione da parte della persona offesa al procedimento penale, quali la facoltà di iniziativa diretta relativa alla richiesta di incidente probatorio e l'obbligo di comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini alla persona offesa in tutti i procedimenti penali per reati di violenza di genere e domestica, nonché, in generale, ad introdurre la facoltà per la vittima di essere ascoltata dal giudice nel giudizio di riesame di una misura

cautelare, e per il suo difensore di porre direttamente domande alla persona sottoposta ad esame.

G/923/11/2

LOPREIATO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti, finanche derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;

occorre preservare le vittime di violenza di genere e domestica anche sotto il profilo della tutela dei dati personali: informazioni quali il cambio di indirizzo di residenza dovrebbero rimanere riservate e non dovrebbero, quindi, essere accessibili da parte del presunto autore del reato, al fine di impedire a quest'ultimo di reiterare le condotte lesive, specie laddove consumate all'interno dell'ambiente domestico;

non di rado, invero, le donne che hanno subito abusi da parte di familiari o conviventi sono costrette ad abbandonare la propria abitazione, allontanandosi da casa senza fornire un nuovo indirizzo;

per tale motivo, in tali casi, occorre contemperare correttamente il diritto di accesso agli atti amministrativi e la tutela della *privacy* dei soggetti interessati;

come noto, la legge n. 241 del 1990 prevede, infatti, un regime generalizzato di accessibilità agli atti amministrativi, individuando tassativamente i casi in cui esigenze particolari ne impongono una limitazione; anche la legge n. 675 del 1996 detta una disciplina specifica in tema di comunicazione di dati personali da parte di Enti Pubblici, la quale è ammessa quando sia prevista « da norme di legge o di regolamento », o risulti comunque necessaria « per lo svolgimento delle funzioni istituzionali »;

tuttavia, occorre prevedere delle specifiche limitazioni relative all'accesso all'anagrafe da parte dell'indagato nell'ambito di un procedimento riguardante delitti di violenza di genere, e ciò non solo per tutelare la *privacy* della vittima, ma per impedire gravi rischi per l'incolumità e la sua salute,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento legislativo utile, per garantire l'anonimato e occultare informazioni relative alla residenza delle donne vittime di violenza, nei confronti dell'autore o presunto tale, laddove si proceda per reati di violenza di genere o domestica.

G/923/12/2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge A.S. 923 recante:
« Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica »,

premessi che:

con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – meglio nota come Convenzione di Istanbul – adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

è innegabile l'importanza dei centri antiviolenza, quali luoghi protetti di aiuto alle donne per il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e per l'affermazione della propria indipendenza e libertà, che negli anni hanno avuto un ruolo determinante nella creazione di servizi indipendenti e progettualità politiche utili per l'affermazione dei diritti delle donne e il riconoscimento sociale della violenza;

l'ultimo riparto delle risorse per i centri e le case rifugio risale al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2022, che ha provveduto a ripartire le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'annualità 2022: tale provvedimento prevede il trasferimento alle Regioni di una somma pari a 40 milioni, di cui 30 milioni per il finanziamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e 10 milioni per il finanziamento degli interventi regionali tra i quali le iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, il rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, gli interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

l'iter di assegnazione prevede, dopo la registrazione del Dpcm da parte della Corte dei conti, che le Regioni inviino al Dipartimento la richiesta di trasferimento delle risorse unitamente alla nota di programmazione e il Dipartimento, in esito alle verifiche provveda poi a suddividere le risorse fra le regioni, le quali a loro volta provvedono alla concreta corresponsione delle risorse alle strutture con tempi complessivamente troppo lunghi e con modalità del tutto disomogenee nel territorio che pongono di continuo a repentaglio l'operatività concreta delle strutture: le risorse vengono distribuite con un ritardo medio quantificato in 14 mesi, secondo una indagine dell'associazione *Action Aid*;

inoltre, suddividendo i fondi per le strutture esistenti, emerge che ai centri anti-violenza, singolarmente, vengono assegnati circa 39 mila euro, a ogni casa rifugio 36 mila (dati *Action Aid* per il 2022);

si tratta con ogni evidenza di fondi insufficienti che non si basano su una analisi dettagliata dei bisogni a livello territoriale e nazionale, sui quali grava anche un meccanismo di distribuzione da parte delle Regioni contrassegnato da profonde differenze posto che alcune, le più virtuose, distribuiscono i finanziamenti direttamente ai centri antiviolenza accreditati ma altre invece – ed è notoriamente il caso della Campania, ma non solo – scelgono di trasferirli agli ambiti socio-sanitari, e quindi ai Comuni capofila degli ambiti spetta la ulteriore ripartizione;

in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner* o *ex partner*, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da *partner*. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

secondo i dati pubblicati dal Viminale nel 2022 in Italia si sono registrati 120 casi di femminicidio, 102 nel 2021, mentre a oggi nei primi 11 mesi del 2023 se ne registrano già 106, un dato veramente preoccupante che rende improrogabile una reale presa d'atto e conseguenti investimenti a sostegno delle strutture che garantiscono libertà e autodecisione alle donne che fuoriescono da storie di violenza;

nonostante questa cornice, il provvedimento in esame omette di intervenire a sostegno dei centri antiviolenza, e non prevede alcuna semplificazione dell'iter di distribuzione delle risorse né lo stanziamento delle necessarie risorse destinate alle strutture suddette, inoltre sono comunque stati bocciati tutti gli emendamenti di questo tenore,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza richiamati in premessa sia attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, sia l'adeguato stanziamento di finanziamenti diretti al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative normative volte a intervenire semplificando l'iter di assegnazione delle risorse al fine di ridurre i ritardi nella distribuzione di esse.

G/923/13/2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge A.S. 923 recante:
« Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica »,

premessi che:

con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – meglio nota come Convenzione di Istanbul – adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

la violenza contro le donne è un fenomeno complesso e in gran parte sommerso: si calcola infatti che con riguardo alle violenze sessuali ad esempio, solo il 10 per cento dei reati sia denunciato, inoltre la violenza intesa come maltrattamenti fisici, ma anche psicologici ed economici spesso viene tollerata in ambito familiare e non conduce alla denuncia e quindi alla sanzione penale del responsabile;

i dati riguardanti la diffusione di condotte a vario titolo inquadrabili come violenza di genere fra i giovanissimi sono particolarmente preoccupanti, anche per le ripercussioni traumatiche che tali episodi causano nei percorsi evolutivi e di crescita delle giovani generazioni;

accanto alla formazione culturale, che si avvale di un ampio spettro di riferimenti ai saperi si pone anche la necessità di promuovere

percorsi tesi a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze la capacità di riflettere e di ragionare sull'emotività, sui sentimenti e sull'affettività, attraverso una formazione che si misuri criticamente con la complessa sfera dei sentimenti e con l'obiettivo di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari a gestire i conflitti di domani, i fallimenti, i rifiuti e le complesse fasi dell'adolescenza;

nella società attuale, gli stereotipi maschili e femminili invadono il quotidiano nell'ambito sia privato che pubblico: se in alcuni casi nell'ambito privato viene svilito il ruolo della donna ed esasperato quello dell'uomo, la scuola ha il dovere di fornire gli strumenti per una lettura paritaria del genere;

se il sistema mediatico fornisce una rappresentazione basata solo sulla mercificazione del corpo femminile, la scuola ha il dovere di ristabilire un equilibrio dell'immagine della donna;

nell'ottica di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco delle opinioni e delle condotte diverse dalle proprie e di ottenere in concreto il risultato di prevenire la violenza mediante la formazione si ritiene indispensabile l'introduzione dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado;

nonostante questa cornice, il provvedimento in esame omette di intervenire in questo senso,

impegna il Governo

a valutare di introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione sessuale e affettiva condotta da personale docente con le opportune competenze tecniche.

G/923/14/2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge A.S. 923 recante: « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica »,

premesso che:

dall'inizio del 2023, in Italia le vittime di femminicidio sono state 106, confermando una terribile statistica che dimostra inequivocabilmente come il femminicidio e più in generale, la violenza contro le donne, sia un fenomeno strutturale, endemico della società attuale;

in Italia, durante il primo *lockdown* e subito dopo la fine di esso, le richieste di aiuto e le segnalazioni ai centri antiviolenza sono aumentate del 73 per cento. Nel 2020, l'anno in cui è scoppiata la pandemia, gli omicidi volontari sono scesi ai minimi storici, registrando un numero inferiore a trecento, ma questo calo non ha, però, riguardato le donne uccise dagli uomini;

sono numeri agghiaccianti, i quali testimoniano che la violenza sulle donne è ormai un fenomeno culturale diffusissimo, e che come tale deve essere combattuto, attraverso un approccio multidisciplinare che cominci dall'educazione sentimentale nelle scuole;

considerato che,

occorre una cultura dell'ascolto della vittima a partire dal riconoscimento che il femminicidio, lo *stalking*, i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono forme di violenza di genere, rivolta contro le donne in quanto donne;

ritenuto che,

occorre raccogliere i dati secondo un'ottica di genere, per capire se davvero le donne che chiedono aiuto vengono protette o se, invece, vengono lasciate sole;

ritenuto altresì che,

spesso mancano i posti letto per accoglierle, perché i fondi sono insufficienti e le case rifugio chiudono; oppure le donne non ricevono informazioni esatte, pensano che se denunciano non possono avere protezione, perché nessuno le ha informate dell'esistenza degli ordini di allontanamento civile, che consentono di ottenere il mantenimento, oltre che l'allontanamento del coniuge o il compagno violento,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di investire ingenti risorse per contrastare il fenomeno del femminicidio finalizzate a finanziare i centri antiviolenza e garantire un adeguato supporto legale e psicologico alle donne, promuovere iniziative per una cultura contro la violenza di genere, nonché di prevedere di introdurre una forma di educazione sentimentale, sessuale e all'affettività nelle scuole di ogni ordine e grado.

G/923/15/2

STEFANI, POTENTI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica » (A.S. 923),

premesso che:

il presente disegno di legge, al fine di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità, e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi, recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

il disegno di legge si muove inoltre nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-*bis*, n. 15, della XVIII Legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020) sull'attività dalla medesima svolta, nonché in continuità con talune iniziative legislative presentate sul tema anche nella passata legislatura;

l'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, cosiddetta « Convenzione di Istanbul », nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione;

considerato che:

l'articolo 609-*octies* del codice penale prevede il reato di violenza sessuale di gruppo e l'articolo 609-*ter* le circostanze aggravanti della violenza sessuale per le quali la pena è aumentata di un terzo;

impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere nel caso di violenza sessuale di gruppo aggravata la pena dell'ergastolo.

G/923/16/2

STEFANI, POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica »,

premesso che:

si registrano in tutto il territorio nazionale problematiche in relazione alla concreta attuazione di quanto disposto dalla legge n. 4 dell'11 gennaio 2018 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), volta a prevedere istituti a sostegno e supporto dei figli delle vittime della cd. «violenza domestica»;

nei purtroppo numerosi casi di «femminicidio», infatti, drammatica è la situazione dei figli che hanno perso un genitore ucciso dall'altro genitore o che hanno perso entrambi perché poi l'omicida si è tolto la vita o non ha nessun genitore che possa curarlo perché il genitore omicida è detenuto in carcere. È fondamentale dare piena attuazione all'intervento legislativo della L. 4/18 che garantisce tutele processuali ed economiche per i figli delle donne vittime di crimini domestici, anche mediante misure di sostegno economico diretto, assistenza medica e psicologica e modalità di affidamento a familiari. La legge è stata poi potenziata con decreto 21 maggio 2020 con un sostegno alle famiglie affidatarie dei minori, borse di studio e sgravi fiscali;

manca tuttavia un coordinamento degli interventi che consenta innanzitutto l'individuazione degli orfani e una banca dati che consenta agli operatori di intervenire e si ravvisa la necessità di protocolli chiari, con presa in carico dei suddetti orfani, al fine di garantire gli interventi;

le Associazioni del Terzo Settore che si occupano della problematica segnalano, infatti, dette problematiche e fra queste anche quella primaria di conoscere ed individuare tempestivamente i casi per i quali tali tutele potrebbero essere applicate,

ciò premesso, impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, oltre che in termini di organizzazione degli uffici preposti, al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa, con particolare riferimento alla necessità di prevedere protocolli di presa in carico di minori che hanno perso un genitore e l'altro è detenuto o entrambi, istituire una banca dati nazionale che consenta la tempestiva individuazione degli orfani di crimini domestici nonché delle famiglie affidatarie, nonché di rafforzare la comunicazione ed informazione delle vittime in merito alle opportunità contenute nella legge 4 del 2018.

G/923/17/2

POTENTI, STEFANI

Il Senato,

premessi che,

il disegno di legge di iniziativa governativa e recante « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica » è stato approvato dalla Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2023 ed interviene tra le altre;

tra le misure che nel corso degli anni hanno dimostrato la loro efficacia vi è il provvedimento di ammonimento questorile; istituto di natura amministrativa e derivazione anglosassone, introdotto nel nostro Ordinamento dal D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009 recante « Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori », convertito con modificazioni dalla legge n. 38 del 23 aprile 2009. Con lo stesso intervento legislativo si è anche inserito nel Codice penale il medesimo delitto di atti persecutori;

così, l'articolo 8, D.L. n. 11 del 2009, oggi prevede che: « Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore ». Al comma 2 la norma prevede inoltre che « Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale »;

lo strumento di ammonimento ha trovato profonda valorizzazione grazie al c.d. « Protocollo Zeus » promosso dal Ministero dell'Interno-Direzione Centrale Anticrimine. Questo strumento, già attivo in altre città italiane è finalizzato ad aumentare l'efficacia dello strumento dell'ammonimento del Questore, atto amministrativo previsto per le condotte riconducibili alla violenza domestica o agli atti persecutori, che intima all'uomo di interrompere qualsiasi forma di aggressione, anche verbale, e anticipa la tutela della vittima intervenendo sul maltrattante prima che si palesino condotte penalmente rilevanti;

in particolare i soggetti violenti, che in questa fase non sono stati ancora segnalati all'autorità giudiziaria, ma sono stati oggetto dell'ammonimento da parte del Questore, al momento della notifica dell'atto, riceveranno un invito a rivolgersi agli sportelli di uno dei centri di ascolto per uomini maltrattanti per seguire volontariamente un percorso gratuito ed anonimo, con la finalità di accompagnare al cambiamento gli

autori dei comportamenti violenti per prevenire il compimento fatti più gravi;

tale protocollo costituisce uno strumento di collaborazione sinergica che si rivolge all'autore delle violenze, puntando a prevenire la violenza domestica attraverso un percorso di recupero e cura degli autori di questi reati prima che si concretizzino. Infatti, dalle prime evidenze sulla riduzione dei casi di recidiva riguardanti coloro i quali abbiano deciso di sottoporsi a questo percorso, emerge l'efficacia preventiva dello strumento trattamentale;

appare quindi ragionevole, sul piano del temperamento degli interessi esistenti nella materia *de quo*, l'ipotesi di rendere vincolante per effetto di previsione normativa, la scelta del Questore, il quale in sede di ammonimento, ritenga utile invitare a percorso trattamentale il soggetto ammonito,

ciò premesso invita il Governo, a valutare l'opportunità di introdurre con apposita previsione normativa l'obbligo accessorio, se richiesto dal Questore nella sede dell'ammonimento di cui all'articolo 8, D.L. n. 11 del 2009, di svolgimento di un percorso trattamentale per uomini maltrattanti.

G/923/18/2

STEFANI, POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica »,

premesso che:

la violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva delle donne: isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli;

i bambini che assistono alla violenza all'interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento;

secondo gli ultimi dati Istat sulle violenze subite da donne con disabilità (fermi purtroppo al 2014), il quadro che emerge è inquietante: il 36 per cento delle le donne con disabilità ha subito violenze fisiche o sessuali contro il 30 per cento delle donne senza disabilità; il 10 per cento è stata vittima di stupro contro il 4,7 per cento delle donne senza

disabilità e il 31,4 per cento delle donne con disabilità ha subito una violenza psicologica dal *partner* attuale;

considerato che:

le donne con disabilità sono vittime delle stesse forme di violenza che colpiscono le altre donne ma con conseguenze amplificate in ragione della loro particolare vulnerabilità, del loro isolamento, della limitata capacità di difendersi, di fuggire, di chiedere aiuto e di essere credute;

molto spesso, l'autore di una condotta violenta nei confronti di una donna con disabilità è un tutore, un amico, un operatore, un conoscente, il *partner*, un familiare o il *caregiver*;

per le persone con disabilità, quest'ultima circostanza è la peggiore di tutte perché insinua la paura di essere abbandonati da chi si è dipendenti per la propria sopravvivenza fisica impedendo, così l'allontanamento e la denuncia. Tale situazione drammatica si amplifica anche a causa delle disuguaglianze presenti tra nord e sud;

rilevato infine che:

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia con la Legge 18/2009) all'articolo 6 riconosce che le donne con disabilità sono soggette a discriminazione multipla (in quanto donne ed in quanto disabili), e l'articolo 16 impegna gli Stati Parti a contrastare ogni forma di sfruttamento, violenza e maltrattamenti nei confronti delle persone con disabilità tenendo conto dell'età, del genere e del tipo di disabilità,

impegna il Governo a:

- promuovere e praticare azioni formative rivolte agli operatori dei centri di accoglienza, al personale di polizia e della magistratura, dei servizi sanitari e sociali, tenendo conto della specificità delle diverse disabilità che richiedono adeguate conoscenze e capacità di risposta appropriata;

- assicurare la piena accessibilità e fruibilità degli ambienti di accoglienza e supporto quali case rifugio, ospedali, posti di polizia;

- inasprire le sanzioni per i *caregiver* od operatori che commettono la violenza nei confronti delle donne con disabilità a loro affidate;

- introdurre nel codice penale una disposizione che configuri la violenza sulle donne con disabilità come fattispecie autonoma di reato;

- incrementare campagne di sensibilizzazione sulla violenza verso le donne con disabilità, rivolte prima di tutto alle agenzie educative come

la scuola, progettate secondo la comunicazione universale: in caso di video audiodescrizioni e sottotitolazioni, nel caso di materiale stampato l'inserimento obbligatorio del QR-code, comunicazione *easy to read* e comunicazione aumentativa alternativa;

- potenziare gli accessi appropriati di comunicazione, interazione e fruizione da parte dei servizi anti violenza, al fine di consentire alle donne con disabilità di utilizzare la modalità di dialogo più adatta e confacente alla propria disabilità;

- rafforzare la rete di relazione che includa anche le associazioni di rappresentanza della disabilità in grado di dare supporto e assistenza al fine di consentire interventi adeguati, mirati e personalizzati in base alle specifiche caratteristiche delle donne con disabilità che subiscono violenza a ogni livello.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 21 novembre 2023

Plenaria
56^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

La seduta inizia alle ore 13,35.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. CCXII, n. 1) Documento programmatico pluriennale per la Difesa, per il triennio 2023-2025

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore MENIA (*FdI*), relatore, illustra il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023, presentato ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. I primi due commi dell'articolo citato prevedono infatti, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento i dovuti aggiornamenti, comprensivi del piano di impiego pluriennale che riassume sia il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate (comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive), sia l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, sia, ancora, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri. Sul provvedimento abbiamo ascoltato in audizione il Ministro della difesa, il 7 novembre, e il Capo di Stato Maggiore della difesa, il 15 novembre scorso.

Il Documento programmatico pluriennale per il triennio 2023-2025 risulta, in dettaglio, articolato in due tomi.

Il Tomo I, composto, da tre parti e da sette allegati, definisce l'approccio Strategico Nazionale, delineando il contesto di riferimento, la co-

operazione per la sicurezza internazionale e l'evoluzione degli impegni operativi, nonché lo sviluppo dello Strumento militare, suddividendo la materia in capitoli dedicati rispettivamente agli indirizzi strategici, alle esigenze operative e a quelle trasversali, alle linee di sviluppo capacitativo e ai programmi per la sicurezza del territorio. La parte terza, infine, è dedicata al Bilancio della difesa, fornendo un quadro dettagliato delle risorse rese disponibili dalla legge di bilancio, e articolandolo in missioni, programmi e azioni, nonché in funzioni e settori. Si tratta, in buona sostanza, di un documento del tutto simile alla struttura classica degli scorsi anni, ma privo del dettaglio dei programmi A/R, sostituiti da una sezione descrittiva degli aspetti capacitivi.

Il Tomo II è a sua volta dedicato alla Programmazione della difesa, con l'indicazione dei programmi di previsto avvio, di quelli operanti e delle ulteriori esigenze prioritarie da finanziare.

La prima parte del Tomo I concerne l'approccio Strategico nazionale nel contesto di riferimento, caratterizzato da fenomeni complessi e conflittuali, che contribuiscono ad incrementare la situazione di generale instabilità che segna l'area del Mediterraneo allargato, di preminente interesse nazionale. Vengono in particolare individuate le principali minacce e sfide alla sicurezza internazionale e del nostro Paese. In tale ambito viene delineato il quadro di cooperazione per la sicurezza nazionale, ossia il ruolo e l'impegno nazionale nelle principali Organizzazioni Internazionali e nelle iniziative multilaterali a cui l'Italia partecipa, richiamando in particolare il nuovo Concetto Strategico della NATO, con la necessità di dare maggiore rilevanza anche al fianco Sud dell'Alleanza, e il sostegno agli obiettivi fissati dalla Bussola Strategica dell'Unione europea, ma anche gli impegni in sede Nazioni Unite e nel quadro dei dialoghi regionali. Un ulteriore approfondimento concerne l'evoluzione degli impegni operativi dello Strumento militare nelle missioni internazionali e sul territorio nazionale, in linea con quanto previsto nella Delibera Missioni 2023. Particolare attenzione viene offerta al contributo nazionale offerto per il rafforzamento dei dispositivi di deterrenza a seguito del conflitto in Ucraina.

Con riguardo alla seconda parte del Tomo I, relativa allo sviluppo dello Strumento militare, vengono analizzate le principali linee di sviluppo capacitativo di ciascuna componente della Difesa, con un forte collegamento con i programmi di A/R riportati nel Tomo II. In particolare, sono delineati gli indirizzi strategici su cui si deve basare il processo di trasformazione dello Strumento militare, le principali esigenze operative e le discendenti linee di sviluppo capacitativo di tutte le Componenti, anche in merito alle esigenze trasversali (ricerca scientifica e tecnologica e programmazione infrastrutturale) e alla Funzione Sicurezza del Territorio svolta dall'Arma dei Carabinieri.

Di rilievo è anche un approfondimento sull'intelligenza artificiale in ambito militare. Infine, vengono descritte le esigenze operative e le linee di sviluppo dell'Arma dei Carabinieri nell'espletamento della funzione sicurezza del territorio.

La terza parte del Tomo I illustra quindi il bilancio della difesa, delineando il quadro finanziario per il 2023. In particolare il bilancio ordinario della Difesa ammonta a 27.748,5 milioni di euro, pari al 1,38 per cento del PIL previsionale.

A sua volta il bilancio integrato della Difesa – inclusivo anche delle risorse esterne al Dicastero dedicate a programmi della Difesa, ed in particolare delle risorse del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, a sostegno del settore investimento a favore dei programmi militari ad alto contenuto tecnologico, e di quelle del Ministero dell'economica e delle finanze, per finanziare la partecipazione dell'Italia alle missioni militari internazionali – ammonta a 30.758,8 milioni di euro, pari al 1,52 per cento del PIL previsionale.

Il bilancio è declinato anche in chiave NATO (nel 2023, 29.718 milioni di euro), da cui si evince una riduzione del rapporto spese per la Difesa/PIL, anche riconducibile alle previsioni di rialzo del PIL nazionale. Infatti, dopo il picco all'1,60 per cento nel 2020, il valore si è attestato nel 2022 all'1,57 per cento. Per il 2023 si prevede un valore dell'1,46 per cento, mentre un valore pressoché costante si prevede nel 2024 e nel 2025, con una percentuale rispettivamente dell'1,43 per cento e dell'1,45 per cento.

Il Tomo II del Documento, relativo alla programmazione della Difesa, riporta l'elenco di tutti i programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma che godranno di un finanziamento nel triennio di riferimento (2023-2025) e il loro sviluppo nel quindicennio. In particolare, l'impegno finanziario complessivo nel triennio 2023-2025 è di 25,1 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi per i nuovi programmi.

Nel capitolo dedicato alla introduzione alla programmazione, viene riportata la tabella riassuntiva dell'allocazione programmata delle risorse recate dal rifinanziamento del « Fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale » (previsto con la legge di Bilancio 2023, in linea con le indicazioni fornite dal Ministro della difesa in fase di predisposizione della Pianificazione Generale Interforze di quest'anno.

Le cifre indicate ammontano in 15.350 milioni di euro complessivi in 15 anni, di cui 2.650 nel triennio 2023-2025, suddivisi in:

- 4.623 milioni di euro a favore dei Programmi di Previsto Avvio;
- 10.727 milioni di euro per il rifinanziamento di Programmi Operanti.

Relativamente alle risorse a valere sullo Stato di Previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MiMIT), pari a 2.190 milioni di euro complessivi in 15 anni, è previsto che siano interamente dedicate a interventi a favore di Programmi Operanti.

Il successivo capitolo è dedicato ai Programmi di previsto Avvio, e riporta le schede descrittive di n. 33 programmi in avvio nel triennio 2023-2025, per un importo complessivo di circa 12.170,6 milioni di euro

nel quindicennio, sommatoria di quanto allocato dal fondo difesa e dalla stratificazione di finanziamenti precedenti.

Nel capitolo dedicato alle « Ulteriori esigenze prioritarie da finanziare », sono riportati gli ulteriori programmi che la Difesa intende avviare, ma che al momento sono sprovvisti del necessario finanziamento o per i quali è necessario ricercare un ulteriore finanziamento per il relativo completamento.

L'ultimo capitolo del Tomo II è dedicato ai « Programmi Operanti » e comprende la restante parte della programmazione già oggetto di avvio nei precedenti Documenti Programmatici Pluriennali e per cui è stato esperito l'*iter* autorizzativo, per un totale di n. 193 programmi, per un importo complessivo di 84.880,5 milioni di euro nel quindicennio, ai quali si aggiunge il programma « scorrevole » di « Ricerca tecnologica », finanziato per 149,6 milioni di euro fino al 2025.

L'importo complessivo dei programmi di previsto avvio e di quelli operanti, pari a 97.051,1 milioni di euro, viene riportata dalla scheda di sintesi del Documento.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) richiede un approfondimento sul bilancio della Difesa integrato relativamente alle spese per la sicurezza con particolare riguardo all'operazione Strade sicure.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) chiede dei chiarimenti in merito alle somme riportate nelle tabelle di cui al Tomo II del Documento di programmazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 38

*Presidenza della Presidente
CRAXI*

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,55

AUDIZIONE DI GIANCLAUDIO TORLIZZI, ESPERTO IN COMMODITY ENERGETICHE, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 53 (LA CENTRALITÀ DEL MEDITERRANEO NELLE PRIORITÀ POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E DI SICUREZZA DELL'ITALIA NEL QUADRO DELL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA E ALLA NATO)

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 21 novembre 2023

Plenaria

106^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*Fdi*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica e apporta modifiche al quadro legislativo vigente in materia, che ha mostrato alcune criticità che ne hanno indebolito l'efficacia. L'obiettivo è quello di contrastare il sempre più ricorrente fenomeno e il reiterarsi di episodi che rischiano di degenerare in condotte più gravi di violenza.

Il disegno di legge recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Esso si muove, inoltre, nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, approvata nella scorsa legislatura.

Passando all'esame dell'articolato, la Relatrice osserva che esso si compone di 19 articoli, di cui l'articolo 1 rafforza le misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime e l'articolo 2 potenzia le misure di prevenzione di cui al codice antimafia.

L'articolo 3 reca misure di prioritizzazione nella formazione dei ruoli di udienza e di trattazione dei processi, e l'articolo 4 nella fase cau-

telare. L'articolo 5 prevede una delega specifica all'interno delle procure della Repubblica.

L'articolo 6 prevede iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica per tutti gli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza e per le attività della Scuola superiore della magistratura.

L'articolo 7 fissa termini stringenti per l'adozione delle misure urgenti di protezione della persona offesa, l'articolo 8 dispone in merito alla rilevazione del loro rispetto, l'articolo 9 reca modifiche al codice penale relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari e l'articolo 10 prevede per alcuni reati l'estensione dell'arresto in flagranza differita.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, l'articolo 12 il rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico e l'articolo 13 reca ulteriori misure in materia di misure cautelari coercitive.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione e l'articolo 15 in materia di sospensione condizionale della pena.

L'articolo 16 integra e modifica i requisiti relativi alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, di cui all'articolo 13 della legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015-2016), di attuazione della direttiva 2004/80/CE.

L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati una provvisionale per stato di bisogno, inserendo un nuovo articolo 13-*bis* nella citata legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122).

L'articolo 18 dispone in merito al riconoscimento e all'attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato.

In merito ai profili di competenza, si osserva che il disegno di legge in esame si inquadra in una cornice europea dove è pendente una specifica proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (COM(2022) 105). La proposta introduce nel diritto dell'Unione norme minime per configurare come reato determinate forme di violenza di genere. Dispone inoltre norme per migliorare l'accesso alla giustizia, la protezione e l'assistenza alle vittime, per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, e prevedere misure di prevenzione efficaci.

Su tale proposta, la Commissione si era espressa, il 6 luglio 2022, confermando l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e considerandola conforme all'interesse nazionale, in previsione di un miglioramento del quadro giuridico in materia di lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

L'adozione di un intervento normativo sul piano nazionale teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio

di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone non solo in riferimento alle norme europee in corso di approvazione, ma anche alla luce del più ampio quadro normativo sovranazionale, nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.

Si osserva inoltre che, pur mancando una definizione unica e regole comuni a livello di Unione europea, la maggior parte degli Stati membri dispone di leggi per contrastare la violenza basata sul genere o sull'orientamento sessuale.

In conclusione, il provvedimento è pienamente conforme all'ordinamento giuridico europeo e alle politiche promosse dall'Unione nel settore del contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) rileva come incongruenza politica la condivisibile proposta di legge in esame rispetto al voto di astensione degli eurodeputati della Lega e di Fratelli d'Italia, al Parlamento europeo, sulla Convenzione di Istanbul, che è l'emblema della lotta in difesa delle donne. Ritiene quindi l'operato odierno una sorta di ravvedimento operoso.

Nel merito, si sofferma sull'articolo 6, ritenendo necessario rafforzare la parte del provvedimento relativa alla prevenzione, per esempio con l'introduzione, nell'ambito dell'educazione civica scolastica, del tema sull'educazione sentimentale e con misure che affrontino la dinamica della trasformazione della sottomissione economica in sottomissione fisica all'interno delle mura domestiche.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) concorda con il punto politico espresso dal senatore Lombardo e aggiunge, sulla necessità di maggiore formazione degli operatori, soprattutto quelli che operano nel comparto della sanità, che spesso le donne che denunciano episodi violenza non vengono credute e che pertanto ciò ne scoraggia l'emersione preventiva.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) precisa che, con riguardo all'evocata astensione sul voto al Parlamento europeo, si trattava non del voto sulla Convenzione di Istanbul in quanto tale, che è stata sempre sostenuta con forza e lo si fa anche oggi, ma del rischio di far rientrare, surrettiziamente, altri temi rispetto a quello del contrasto alla violenza nei confronti delle donne, riguardanti la divulgazione della cultura del *gender* anche tra i giovani e nelle scuole, su cui vi possono essere idee diverse.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) condivide l'esigenza dell'intervento normativo proposto, su cui peraltro si è formato un consenso politico trasversale, e si sofferma sul citato articolo 6, relativo alla prevenzione mediante la formazione, ritenendo che questa debba concentrarsi sia sull'educazione affettiva sia su quella sessuale e che debba riguardare non solo l'ambito scolastico, ma anche aprirsi ai contesti lavorativi soprattutto delle strutture pubbliche.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) esprime condivisione per quanto già osservato e si sofferma su un aspetto che ritiene deplorabile, e relativo all'insistenza reiterata degli organi di stampa nel ritornare, anche a distanza di tempo, su determinati episodi di violenza. Si tratta di una attitudine volta alla morbosa ricerca della notizia da vendere, che diventa non più informazione, ma scandalismo, a danno delle persone coinvolte.

Ritiene quindi necessario un intervento normativo per affrontare questo problema e per tutelare la dignità delle persone coinvolte, che subiscono questa aggressione mediatica in aggiunta ai danni derivanti dai fatti che li riguardano.

La relatrice PELLEGRINO (*FdI*) ribadisce che l'astensione al Parlamento europeo relativa alla Convenzione di Istanbul ha riguardato specificamente l'articolo relativo all'obbligo di pervenire al definitivo superamento degli stereotipi di genere, tema che esula da quello della Convenzione, relativa al contrasto alla violenza nei confronti delle donne, e che il suo gruppo ha sempre sostenuto con convinzione sin dalla ratifica nel 2013.

Riguardo al tema della prevenzione, ritiene essenziale una formazione, in ambito scolastico, alla relazione e ai sentimenti, poiché la violenza è un fenomeno patologico che emerge nell'ambito di una relazione. Esprime contrarietà alla specifica educazione sessuale, poiché spesso in tale ambito si fa confusione sulle identità sessuali, con tanto di materiale didattico, da cui i bambini vanno invece salvaguardati.

L'articolo 6 già prevede la formazione per gli operatori in contatto con le donne vittime di violenza e per i magistrati, nell'ambito della Scuola superiore della magistratura. Al riguardo, ritiene necessaria una formazione specializzata dei giudici, perché siano in grado di cogliere e interpretare correttamente anche i segnali contrastanti provenienti da soggetti che sono vittime di violenza.

Infine, comunica che nella Commissione di merito vi è una diffusa e trasversale volontà di giungere all'approvazione del testo condiviso in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione – pubblicato in allegato al resoconto – sulla proposta di regolamento in titolo, volta a ridefinire la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, sostituendo la vigente direttiva 2011/7/UE con un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri.

Ricorda quindi i dati su cui si basa la proposta e le tre procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia. Ricorda anche gli impegni contenuti nel Piano di ripresa e resilienza (PNRR) in materia e gli elementi principali che compongono la proposta in esame.

Considerato il dibattito svolto nella trattazione pregressa, propone di esprimere un orientamento favorevole sul rispetto del principio di sussidiarietà, rilevando invece come la proposta non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, con riguardo ad alcuni aspetti principali.

In primo luogo, non si condivide il ricorso all'atto giuridico del regolamento, la cui diretta applicazione negli Stati membri non è necessaria ai fini della riduzione dei tempi di pagamento, mentre la direttiva costituirebbe uno strumento più idoneo a tenere conto delle diversità socio-economiche e amministrative tra i vari Paesi, con particolare riferimento alla gestione del ciclo di spesa e ai tempi di pagamento. Peraltro, la proposta va a incidere su un assetto giuridico consolidato, posto che il tema del ritardo dei pagamenti era stato affrontato in sede europea sempre con lo strumento della direttiva: dapprima la direttiva 2000/35/CE e poi la direttiva 2011/7/UE.

In secondo luogo, non si condivide la scelta di definire per legge il termine massimo e inderogabile di pagamento, incidendo così in modo sproporzionato sulla libertà e l'autonomia contrattuale delle parti, posto che le tempistiche dei pagamenti costituiscono una delle diverse componenti dell'assetto contrattuale, rimesso alla libera trattazione delle parti, e consentono di adeguare e modulare i rapporti commerciali tra le imprese alle specifiche e differenti esigenze.

In terzo luogo, incide in modo sproporzionato sull'autonomia contrattuale anche il divieto assoluto di rinunciare al diritto agli interessi di mora, sottraendolo a un suo possibile utilizzo nell'ambito della dinamica negoziale.

L'autonomia negoziale rappresenta, invece, un principio fondamentale per il buon funzionamento della trattazione tra le parti, idoneo a consentire l'esercizio del diritto dei contraenti di stabilire le condizioni del loro accordo contrattuale, adattandolo alle specifiche esigenze e circostanze di ciascuna situazione, la cui tempistica può variare a seconda del tipo di impresa, del tipo di servizio o prodotto fornito e delle negoziazioni tra le parti coinvolte.

La salvaguardia dell'autonomia negoziale in ambito privatistico è quindi un valore da tutelare, mentre una revisione della direttiva che produca un'eccessiva compressione della libertà contrattuale rischia di esulare dalle competenze concorrenti dell'Unione europea in tema di mercato interno, incidendo in maniera sproporzionata sulle discipline nazio-

nali in tema di ordinamento civile sulle obbligazioni pecuniarie. Il codice civile italiano contiene già numerose disposizioni volte a regolare le conseguenze dell'inadempimento, prevedendo al contempo forme di esonero di responsabilità in caso di non imputabilità del ritardo o per l'impossibilità temporanea di adempiere, che rischiano quindi di creare problematiche di compatibilità con la proposta di regolamento.

Si aggiunge che la fissazione di un termine massimo inderogabile per il pagamento, pari a 30 giorni, produce di per sé, alla sua scadenza, l'automatica messa in mora del debitore inadempiente, con evidenti riflessi anche sull'assoggettabilità dello stesso a procedure fallimentari che comportano, per il creditore, l'improbabilità di un adempimento integrale.

In quarto luogo, si ritiene eccessivo anche il grado di riduzione dei tempi di pagamento, ottenuto anche con l'eliminazione di qualsiasi tipo di deroga e la nullità di ogni diversa clausola contrattuale o prassi commerciale, che potrebbe avere un impatto significativo sull'intero sistema imprenditoriale e sui conti pubblici.

L'eccessiva riduzione dei tempi massimi di pagamento, senza possibilità di eccezione, rischia infatti di ottenere un effetto contrario a quello desiderato di aiutare l'economia, soffocando la liquidità delle piccole e medie imprese che devono far fronte ai pagamenti, magari avendo grandi quantità di crediti ancora insoluti con altre imprese o con la pubblica amministrazione.

In quinto luogo, risvolti particolari valgono per il settore pubblico, su cui le nuove disposizioni previste potrebbero avere un impatto significativo. Particolarmente gravosa appare la riduzione dei tempi di pagamento relativi agli enti del servizio sanitario, per i quali la proposta di regolamento non ammette più i pagamenti a 60 giorni, ma a 30 giorni. Non trascurabili sarebbero inoltre anche gli oneri amministrativi per i predetti enti, che dovrebbero adottare misure organizzative di rilevante impatto al fine di ricondurre i tempi di pagamento nell'ambito del nuovo e inderogabile termine di 30 giorni.

Infine, appaiono in ogni caso condivisibili le disposizioni contenute nella proposta di regolamento che impegnano gli Stati membri a rafforzare l'applicabilità della disciplina sui ritardati pagamenti mediante mezzi di ricorso efficaci. Nelle transazioni tra imprese, infatti, al fine di tutelare la parte più debole, più che stabilire norme più stringenti sui tempi di pagamento, occorre rafforzare il contrasto agli abusi, mediante gli strumenti di tutela giudiziaria o procedure alternative (ADR o istituzione di apposite autorità nazionali preposte ai reclami) che possano concludersi in tempi brevi e con costi sostenibili.

Il relatore ricorda, infine, che l'incidenza sui conti pubblici, derivante dall'applicazione della proposta di regolamento, secondo i dati richiamati nella relazione del Governo, sarebbe nell'ordine di un'intera manovra di bilancio. L'incidenza sul privato, invece, vedrebbe una grave sofferenza di liquidità per tutte quelle imprese, soprattutto quelle medie e piccole che lavorano con il pubblico, obbligate a far fronte ai pagamenti

in tempi che sono spesso incompatibili con la riscossione dei propri crediti.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), pur comprendendo le difficoltà relative ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e apprezzando la proposta del relatore di ritenere rispettato il principio di sussidiarietà, condivide solo in parte la posizione problematica relativa al rispetto del principio di proporzionalità.

Ritiene infatti opportuno il ricorso al regolamento, considerato che con le due direttive precedenti non si è sinora raggiunto lo scopo prefissato dalle stesse e che sull'Italia gravano tre procedure d'infrazione, con rischi anche di sanzioni pecuniarie. Inoltre, contestare il rafforzamento del termine di pagamento a 30 giorni contrasta con l'impegno preso nell'ambito del PNRR proprio per il rispetto dei 30 giorni.

Condivide, invece, la proposta di sollevare l'eccezione della proporzionalità con riguardo al divieto per il creditore di poter rinunciare spontaneamente al diritto agli interessi di mora, a tutela della libertà contrattuale, e all'opportunità di prevedere ulteriori misure, rispetto a quelle già previste, volte a favorire la risoluzione giudiziale o stragiudiziale delle controversie.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) precisa che, nello schema di risoluzione si sostiene una posizione che va proprio in direzione degli impegni presi con il PNRR, i quali si riferiscono alla piena ed effettiva applicazione di quanto previsto nella vigente direttiva, che consente margini importanti di flessibilità e di libera contrattazione, rispetto ai 30 giorni di riferimento, e che va in direzione della soluzione delle tre procedure di infrazione in corso, rispondendo anche alle preoccupazioni espresse dal settore imprenditoriale.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), in riferimento alle difficoltà di pagamento del settore pubblico, che si ripercuotono sulle imprese private, in una sorta di effetto domino in cui il soccombente è sempre l'impresa più debole, ritiene necessario non limitarsi a chiedere il mantenimento delle attuali regole. La proposta di regolamento, infatti, ha il merito di definire un perimetro certo, che può anche essere ritenuto eccessivamente stringente, ma rispetto al quale si dovrebbe indicare un perimetro alternativo, a fronte dell'evidente violazione del quadro normativo vigente. Ritiene quindi opportuno adottare un approccio maggiormente utile e propositivo nella risoluzione da approvare.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) ribadisce che il riferimento è quello inserito anche nel PNRR, ovvero i 30 giorni indicati dalla direttiva vigente, 60 giorni per il settore sanitario, mentre il regolamento propone regole diverse e più gravose.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DAL RELATORE SUL PROGETTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 533 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPOZIONALITÀ

La 4^a Commissione permanente,

premessi che:

la proposta è volta a ridefinire la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, sostituendo la vigente direttiva 2011/7/UE con un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri;

ogni anno sono scambiati nell'Unione europea circa 18 miliardi di fatture, di cui quasi il 50 per cento è pagato in ritardo o non è pagato affatto, a causa delle asimmetrie nel potere contrattuale tra i clienti di grandi dimensioni e i fornitori più piccoli;

la direttiva 2011/7/UE, secondo il parere del 2021 della piattaforma *Fit for Future*, basata sulle valutazioni della Commissione europea del 2018 e sulla risoluzione del Parlamento europeo del 7 gennaio 2019, si è dimostrata non adeguata ad affrontare il problema, per via di carenze nelle misure preventive e nell'effettiva ed efficace applicazione della normativa, nonché carenze inerenti all'accessibilità ai meccanismi di ricorso;

condivisa la necessità di affrontare le perduranti carenze nella disciplina che regola le procedure di pagamento delle amministrazioni pubbliche, delle grandi aziende e delle PMI, e di tutelare le imprese dagli effetti negativi dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rafforzando la competitività dell'economia dell'UE e favorendo lo sviluppo di una cultura di pagamento responsabile nei confronti delle PMI, considerato che i ritardi di pagamento rappresentano una delle cause principali di fallimento delle PMI per carenza di liquidità;

ricordato che, in merito all'attuazione della direttiva 2011/7/UE pendono attualmente nei confronti dell'Italia tre procedure di infrazione:

n. 2014/2143, allo stadio della messa in mora *ex* articolo 260 del TFUE, per mancata ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per violazione dei termini

di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE per le pubbliche amministrazioni;

n. 2021/4037, allo stadio del ricorso (deliberato il 16 novembre 2023) alla Corte di giustizia, *ex* articolo 258 del TFUE, sui ritardi nei pagamenti per servizi di intercettazione nelle indagini penali, dovuti alla mancata inclusione di tali servizi nella definizione di transazioni commerciali prevista nella normativa nazionale e la conseguente non applicazione della direttiva;

n. 2023/4001, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 del TFUE, per i ritardi di pagamento del settore sanitario nella regione Calabria, ammettendo la proroga oltre i termini previsti dalla direttiva;

ricordato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede la Riforma 1.11, nell'ambito della Componente M1C1, in cui è stabilito l'obiettivo, da raggiungere entro la fine del 2023, che le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino in media entro il termine di 30 giorni e le autorità sanitarie in media entro il termine di 60 giorni (M1C1 da 76 a 83, T4 2023); identico obiettivo è fissato anche per la fine del 2024 (M1C1 da 88 a 95, T4 2024). Il Governo ha proposto di posticipare entrambe le scadenze di fine 2023 e 2024 di quindici mesi: tre mesi per poter rendicontare i risultati di tutte le fatture emesse entro l'anno e dodici mesi per consentire alla parte di riforma relativa alla *milestone* M1C2-72, già conseguita nella prima parte del 2023, di esplicitare i suoi effetti;

considerato, in particolare, che la proposta di regolamento:

introduce, senza eccezioni, il limite massimo del periodo di pagamento a 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura (o dei prodotti agricoli o alimentari), sia per le imprese sia per le pubbliche amministrazioni, eliminando la libertà contrattuale dell'attuale direttiva che consente di concordare un termine più ampio purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (articolo 3);

prevede il predetto termine inderogabile di 30 giorni anche per i pagamenti da parte degli enti pubblici sanitari e delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività economiche, nonché per i pagamenti delle forniture di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, per i quali la vigente normativa consente un termine massimo di 60 giorni (articolo 3);

introduce l'obbligo per gli appaltatori di dare prova alle amministrazioni aggiudicatrici di aver pagato i loro subappaltatori entro le scadenze e alle condizioni stabilite nel regolamento (articolo 4);

introduce l'obbligo per il debitore moroso di applicare automaticamente l'interesse al pagamento tardivo e il divieto per il creditore di rinunciare al suo diritto agli interessi di mora, mentre si mantiene la vi-

gente quantificazione data dalla maggiorazione dell'8 per cento del tasso di interesse di riferimento (articolo 5);

introduce l'obbligo per il debitore di fornire al creditore tutte le informazioni pertinenti per garantire che la fattura sia accettata e trattata dal debitore non appena ricevuta (articolo 5, paragrafo 5);

elimina il criterio della « grave iniquità » in base al quale sono attualmente valutate le clausole contrattuali o prassi relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero, stabilendo direttamente la nullità di clausole contrattuali e prassi che comportano: termini di pagamento più lunghi, clausole meno favorevoli per il creditore sugli interessi, termini più lunghi per le procedure di verifica delle merci o servizi forniti, o termini più lunghi nella trasmissione della fattura (articolo 9);

prevede l'obbligo per gli Stati membri di designare Autorità di contrasto nazionali, incaricate dell'applicazione del regolamento, che devono cooperare tra loro e con la Commissione europea (articolo 13);

tenuto conto della proposta di parere motivato della Commissione affari civili del Parlamento svedese, del 14 novembre 2023, che considera violato il principio di sussidiarietà, in quanto non ritiene giustificato il ricorso al regolamento, al posto della direttiva, e ritiene che l'introduzione per legge di un termine massimo inderogabile di pagamento di 30 giorni, con il divieto per il creditore di poter rinunciare agli interessi di mora, come determinati dalla proposta di regolamento, sia eccessivamente restrittivo della libertà contrattuale, limitando le opportunità per le imprese di accordarsi sui tempi di pagamento e sugli interessi moratori, andando quindi oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo,

ritiene che la proposta, correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispetti il principio di sussidiarietà, ma che non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, in relazione ai seguenti aspetti.

In primo luogo, non si condivide il ricorso all'atto giuridico del regolamento, la cui diretta applicazione negli Stati membri non è necessaria ai fini della riduzione dei tempi di pagamento, mentre la direttiva costituisce uno strumento più idoneo a tenere conto delle diversità socio-economiche e amministrative tra i vari Paesi, con particolare riferimento alla gestione del ciclo di spesa e ai tempi di pagamento. Peraltro, la proposta va a incidere su un assetto giuridico consolidato, posto che il tema del ritardo dei pagamenti era stato affrontato in sede europea sempre con la direttiva: dapprima la direttiva 2000/35/CE e poi la direttiva 2011/7/UE.

In secondo luogo, non si condivide la scelta di definire per legge il termine massimo e inderogabile di pagamento, incidendo così in modo

sproporzionato sulla libertà e l'autonomia contrattuale delle parti, posto che le tempistiche dei pagamenti costituiscono una delle diverse componenti dell'assetto contrattuale, rimesso alla libera contrattazione delle parti, e consentono di adeguare e modulare i rapporti commerciali tra le imprese alle specifiche e differenti esigenze.

In terzo luogo, incide in modo sproporzionato sull'autonomia contrattuale anche il divieto assoluto di rinunciare al diritto agli interessi di mora, sottraendolo a un suo possibile utilizzo nell'ambito della dinamica negoziale.

L'autonomia negoziale rappresenta, invece, un principio fondamentale per il buon funzionamento della contrattazione tra le parti, idoneo a consentire l'esercizio del diritto dei contraenti di stabilire le condizioni del loro accordo contrattuale, adattandolo alle specifiche esigenze e circostanze di ciascuna situazione, la cui tempistica può variare a seconda del tipo di impresa, del tipo di servizio o prodotto fornito e delle negoziazioni tra le parti coinvolte.

La salvaguardia dell'autonomia negoziale in ambito privatistico è quindi un valore da tutelare, mentre una revisione della direttiva che produca un'eccessiva compressione della libertà contrattuale rischia di esulare dalle competenze concorrenti dell'UE in tema di mercato interno, incidendo in maniera sproporzionata sulle discipline nazionali in tema di ordinamento civile sulle obbligazioni pecuniarie. Il codice civile italiano contiene già numerose disposizioni volte a regolare le conseguenze dell'inadempimento prevedendo al contempo forme di esonero di responsabilità in caso di non imputabilità del ritardo o per l'impossibilità temporanea di adempiere, che rischiano quindi di creare problematiche di compatibilità con la proposta di regolamento.

Si aggiunge che la fissazione di un termine massimo inderogabile per il pagamento, pari a 30 giorni, produce di per sé alla sua scadenza, l'automatica messa in mora del debitore inadempiente, con evidenti riflessi anche sull'assoggettabilità dello stesso a procedure fallimentari che comportano, per il creditore, l'improbabilità di un adempimento integrale.

In quarto luogo, si ritiene eccessivo anche il grado di riduzione dei tempi di pagamento, ottenuto anche con l'eliminazione di qualsiasi tipo di deroga e la nullità di ogni diversa clausola contrattuale o prassi commerciale, che potrebbe avere un impatto significativo sull'intero sistema imprenditoriale e sui conti pubblici.

L'eccessiva riduzione dei tempi massimi di pagamento, senza possibilità di eccezione, rischia infatti di ottenere un effetto contrario a quello desiderato di aiutare l'economia, soffocando la liquidità delle piccole e medie imprese che devono far fronte ai pagamenti, magari avendo

grandi quantità di crediti ancora insoluti con altre imprese o con la pubblica amministrazione.

In quinto luogo, risvolti particolari valgono per il settore pubblico, su cui le nuove disposizioni previste potrebbero avere un impatto significativo.

Particolarmente gravosa appare la riduzione dei tempi di pagamento relativi agli enti del servizio sanitario, per i quali la proposta di regolamento non ammette più i pagamenti a 60 giorni, ma a 30 giorni.

Non trascurabili sarebbero inoltre anche gli oneri amministrativi dei predetti enti, che dovrebbero adottare misure organizzative di rilevante impatto al fine di ricondurre i tempi di pagamento nell'ambito del nuovo e inderogabile termine di 30 giorni.

Infine, appaiono in ogni caso condivisibili le disposizioni contenute nella proposta di regolamento che impegnano gli Stati membri a rafforzare l'applicabilità della disciplina sui ritardati pagamenti mediante mezzi di ricorso efficaci. Nelle transazioni tra imprese, infatti, al fine di tutelare la parte più debole, più che stabilire norme più stringenti sui tempi di pagamento, occorre rafforzare il contrasto agli abusi, mediante gli strumenti di tutela giudiziaria o procedure alternative (ADR o istituzione di apposite autorità nazionali preposte ai reclami) che possano concludersi in tempi brevi e con costi sostenibili.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 21 novembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

151^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

indi del Vice Presidente
LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma

4, considerato che il decreto-legge n. 145 del 2023 ha posticipato la restituzione del prestito da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE), che occorre avere conferma che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) possa provvedere a coprire gli oneri di cui ai commi 3 e 8 (rispettivamente 300 milioni e 96,78 milioni di euro) avvalendosi delle proprie risorse.

Con riguardo all'articolo 3, comma 15, che incrementa la pianta organica di CSEA, che rientra nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche, occorre avere conferma che non vi siano ulteriori oneri né per l'adeguamento delle dotazioni logistiche e strumentali né per l'espletamento di procedure di selezione. Per la relativa copertura finanziaria è previsto che agli oneri provveda mediante entrate derivanti da prelievo commissionale operato sui conti di gestione, secondo un'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA, da applicarsi al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA. Sul punto andrebbe confermata la possibilità di modulare l'aliquota secondo le necessità per la copertura degli oneri previsti. Inoltre, considerando che l'ente non è ricompreso tra quelli soggetti al vincolo della gestione della propria liquidità nel circuito di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, e che opera avvalendosi di risorse giacenti sul circuito di tesoreria, andrebbero fornite conferme in merito all'assenza di effetti, sia pure indiretti, sui saldi. Per quanto concerne l'articolo 5, comma 1, relativamente all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, andrebbe fornita conferma dell'attestazione della originaria relazione tecnica secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti rispetto al gettito vigente. Tutto ciò premesso, in relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 97.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame. Evidenzia che risultano così superate tutte le osservazioni inerenti al provvedimento.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificato la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di ribadire il parere già espresso per la Commissione, nel presupposto che non siano apportate modifiche al testo del disegno di legge.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La Commissione approva.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere parzialmente favorevole)

Il presidente relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale « collegato » alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli

relativi alla fissazione dei saldi, nonché all’attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell’economia.

Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell’Assemblea dell’11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante « Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale ».

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come « collegato », rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica « Filiera formativa tecnologico-professionale » ed è composto di due articoli: l’articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M4C1-R.1.1, 5-10). L’articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l’obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell’istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo « Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti », è composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell’educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione.

In relazione a quanto stabilito dall’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023 limitatamente al Capo I.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene per formulare osservazioni critiche sul riferimento contenuto nel titolo del disegno di legge, inerente alla revisione della disciplina della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, sottolineando come ciò costituisca una materia del tutto discutibile e su cui formula rilievi critici.

Il PRESIDENTE chiarisce che tale riferimento risulta inerente al Capo II del disegno di legge, il cui contenuto non risulta previsto dalla NADEF, come evidenziato nella relazione illustrativa, per cui se ne evidenzia il carattere non omogeneo rispetto ai contenuti propri del disegno di legge collegato, ciò rilevando ai fini dello stralcio dal provvedimento in titolo di prerogativa della Presidenza del Senato.

Dopo un intervento della senatrice DAMANTE (*M5S*), volto ad evidenziare come il Capo II rechi una materia del tutto estranea ai contenuti del disegno di legge collegato previsto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", si rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli: l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti", è composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare,

al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del d.P.R. n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del d.P.R. n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione del Capo II (articolo 3). ».

La Commissione approva.

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. – Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso un parere di nulla osta con alcune condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sono state puntualmente recepite.

Pertanto alla luce dei chiarimenti già forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche introdotte in seguito al parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non appare necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio.

Per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che alla luce del dibattito

svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti in quella sede dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, formulando il parere non ostativo dell'esecutivo.

La relatrice MENNUNI (*Fdi*) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, che risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere non ostativo condizionato, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

– **(Tab.1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tab.2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il PRESIDENTE dà la parola ai senatori che intendono intervenire, ricordando che nella giornata odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) evidenzia che nelle audizioni è emersa la contrarietà da parte delle associazioni datoriali sui contenuti del disegno di legge di bilancio soprattutto per quanto riguarda l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE). Evidenzia il suo stupore per la mancanza di interlocuzione fra il Governo e i corpi intermedi nella predisposizione degli articoli 24 e 25 sui quali sussistono comunque elementi per una valutazione positiva. Fa presente tuttavia che, come evidenziato da ANIA dalla sua audizione, tali norme avranno bisogno di corpose modifiche per poter dispiegare i propri effetti. Ritiene che in materia pensionistica il disegno di legge peggiori la legge Fornero, mentre in materia di sanità prevede una riduzione del finanziamento del sistema sanitario rispetto al PIL. Evidenzia che, al contempo, il disegno di legge prevede nuove imposte, in particolare sulla casa. Sottolinea quindi che non sono state rispettate le promesse elettorali come, ad esempio, l'innalzamento delle pensioni minime. Per questi motivi fa presente che il giudizio sulla proposta è negativo e che sarà necessaria una copiosa attività emendativa.

Sottolinea infine come si tratti di una manovra vuota, poco coraggiosa, nonché estremamente ottimistica sul piano delle previsioni della crescita, mentre non si è voluto cercare effettivamente da parte del governo le risorse necessarie per operare con misure di effettivo sostegno ai cittadini.

Ricordando a tale riguardo le norme sugli *extra* profitti bancari, già approvate dal governo, e il gettito pari a zero previsto, evidenziando quindi un quadro complessivo di criticità e limiti degli interventi varati da questa maggioranza, la cui manovra appare del tutto lacunosa e peggiorativa della situazione del Paese.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) ritiene che, nonostante il Governo si presenti come un Governo di legislatura, esso abbia presentato un disegno di legge di bilancio con un orizzonte breve, che guarda principalmente alle prossime elezioni europee e che tradisce l'impianto programmatico dei partiti della maggioranza. Sottolinea, in particolare, la mancanza di investimenti sulla valorizzazione delle risorse umane e sulle trasformazioni verde e digitale. Considera inaccettabile il taglio del Fondo affitti. Fa presente che la manovra ha bisogno di molte modifiche che rappresentino una visione alternativa, la quale informerà la redazione degli emendamenti che saranno presentati. Rappresenta che il sistema sanitario ha bisogno di una riforma strutturale. Sottolinea come la maggioranza stia tradendo il suo stesso programma sulla crescita economica e sulla legge Fornero.

Dopo aver richiamato l'importanza del ruolo del Parlamento nelle prerogative di modifica della legge di bilancio, preannuncia quindi nume-

rosi emendamenti da parte del proprio gruppo, al fine di contrastare quanto delineato in manovra. Questa rischia infatti di determinare un arretramento molto grave sui pilastri della tutela dei diritti, in particolare del diritto alla salute, del diritto all'istruzione e del diritto alla casa.

Sottolinea a tale riguardo come solo dalla tutela dei diritti e dalla lotta alla disuguaglianza possa derivare un quadro favorevole allo sviluppo e alla crescita, nonché alla competitività. Conclude evidenziando la necessità di un quadro di profonde riforme, di lungo periodo, del tutto mancanti nella manovra, al fine di contrastare la precarietà del lavoro, soffermandosi sui temi centrali della società, tra cui richiama quello della riforma del sistema sanitario. Ricorda infine il tema centrale della lotta all'evasione fiscale, su cui occorrerebbero interventi immediati, di segno del tutto opposto ai condoni invece adottati dall'attuale governo.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) ritiene che l'aspetto più grave del disegno di legge di bilancio sia connesso alla mancanza di coraggio nel fare riforme che potrebbero sostenere la crescita. Manifesta le forti criticità in relazione alla compiuta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul quale auspica che vi siano iniziative di semplificazione volte alla risoluzione dei problemi che ne frenano l'avanzamento. Manifesta la propria indignazione per i tagli alle politiche a sostegno della disabilità e per l'aumento dell'IVA su beni acquistati principalmente da donne e famiglie, per le quali occorrerebbero invece interventi di sostegno. Esprime un giudizio complessivamente negativo sulla manovra, sottolineando la necessità di migliorarla in sede emendativa.

La senatrice DAMANTE (*M5S*), condividendo quanto detto in precedenza dai membri dell'opposizione, invita la Commissione a riflettere su un tema specifico, ovvero sul fatto che l'intera attività del Ministero delle infrastrutture è stata ipotecata intorno ad un'opera, il ponte sullo stretto, sulla quale non si è ancora giunti al progetto definitivo. Auspica quindi che l'attenzione venga posta sulla riprogrammazione delle spese ministeriali, volta in questo caso a sostenere un'opera assai discussa, a fronte di definanziamenti di altre infrastrutture, anche in materia di sicurezza stradale.

Dopo aver richiamato il rischio che vengano depauperata le risorse inerenti alle politiche di sviluppo e coesione, evidenzia la necessità di concentrare l'attenzione sulle risorse per la effettiva crescita dei territori, anziché per una opera di cui non si dispone ancora della progettazione definitiva.

Non essendovi altri interventi, il presidente LOTITO dichiara quindi conclusa la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 novembre.

Il PRESIDENTE, avverte che sono state presentate le riformulazioni 1.0.6 (testo 3), 5.0.23 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.3 (testo 2), 8.0.9 (testo 2), 9.72 (testo 2), 9.0.42 (testo 2), 9.0.56 (testo 2), 9.0.73 (testo 2), 11.0.10 (testo 2), 13.0.42 (testo 3) e 13.0.52 (testo 3), pubblicate in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione al comma 3, viene rappresentato, conformemente alla relazione tecnica, che la stima per la quantificazione degli oneri per prestazione si è basata sui dati dell'anno 2022 relativi ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori di cui alla lettera *b*) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023. Per ogni posizione individuale, sono state ricavate le seguenti informazioni: numero di giornate lavorate nell'anno 2022 con contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; imponibile contributivo derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; giornate lavorate come lavoratore subordinato non rientranti nel settore spettacolo e relativo imponibile; presenza di un contratto a tempo indeterminato; presenza di una prestazione Naspi; presenza di una pensione diretta; ulteriori redditi rilevabili dall'estratto conto del soggetto. Sono state, quindi, determinate le prestazioni ipotizzando che per gli anni 2024-2033 le caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione tipo riferita al 2022. La stima ha preso in esame le posizioni individuali in quanto le situazioni retributive e contributive molto variabili non permettevano l'utilizzo di valori medi. I potenziali beneficiari sono stati valutati in circa 20.600 soggetti, per ciascuno dei quali risulta una retribuzione media imponibile annua di 9.700 euro. Le giornate medie indennizzate risultano circa 38, per un importo annuo lordo fisco di 1.443 euro (38 euro giornaliero). Dall'analisi dei dati risulta che, della platea selezionata, circa 14.195 appartengono al gruppo A e 6.405 appartengono al gruppo B. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 73 per cento supera l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Dei soggetti appartenenti al gruppo B il 36 per cento supera il minimale contributivo. Inoltre, il

numero delle giornate indennizzate è soggetto al limite di 312 annue e circa 1.200 assicurati subiscono una riduzione delle giornate indennizzate in funzione di tale limite;

in relazione all'articolo 4, viene precisato che la contribuzione figurativa è versata entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo. Inoltre, il numero delle giornate accreditate è tale da non poter superare il numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione. Per gli appartenenti al gruppo A, un anno di contributi si considera integrato con 90 contributi giornalieri, per i lavoratori appartenenti al gruppo B servono invece 260 contributi giornalieri. Dall'analisi dei dati estratti relativamente al 2022 risulta che, dei 20.600 soggetti che soddisfano i requisiti per la prestazione, circa 14.195 appartengono al gruppo A, con un accredito figurativo medio di 7 giornate, e 6.405 appartengono al gruppo B, con un accredito figurativo medio di 70 giornate. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 50 per cento supera il limite di retribuzione giornaliera, mentre per gli appartenenti al gruppo B solo l'11 per cento. Viene conclusivamente affermato che tutti gli elementi forniti supportano una stima della contribuzione figurativa ridotta rispetto a quanto potrebbe risultare applicando l'aliquota direttamente alla retribuzione non percepita;

in relazione all'articolo 7, comma 2, viene rappresentato che non si ravvisano elementi ostativi ad una modifica del testo della norma volta a specificare espressamente che viene fatto salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato;

in relazione all'articolo 8, si evidenzia che la prestazione è risultata inferiore in sede di certificazione del diritto alla prestazione: viene riportato per completezza il dato di spesa 2023 fino ad ottobre, pari a circa 1,5 milioni di euro, che conferma la rideterminazione effettuata nelle previsioni a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato all'inserimento, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: « di cui all'articolo 2, comma 28, » delle seguenti: « primo periodo, ».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 912

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.**1.0.6 (testo 3)**

MANCINI, ZAFFINI, LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali dei professionisti esercenti attività di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)

1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-bis delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1. ».

Art. 5.**5.0.23 (testo 2)**

GELMETTI, LIRIS, MENNUNI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Disposizioni per il potenziamento della prenotazione digitale delle visite mediche)

1. Al fine di rendere più accessibile la possibilità dei cittadini di prenotare attraverso strumenti digitali le visite presso le Case della Comunità

di cui al decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77 e gli studi medici, anche ove funzionalmente aggregati, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, nonché nell’ottica di favorire il popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico con le prestazioni erogate sul territorio, per far fronte al fabbisogno di piattaforme di prenotazione digitale degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica dei medici, anche in modalità SaaS, è autorizzato un contributo massimo di 100 milioni di euro a valere sull’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall’articolo 1, comma 264 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I trasferimenti in favore delle regioni e delle province autonome sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ».

Art. 6.

6.2 (testo 2)

DAMANTE, PATUANELLI

Sostituire l’articolo con il seguente:

« Art. 6.

(Estensione all’anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all’anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un’aliquota pari al 50 per cento sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si as-

sume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. ».

6.3 (testo 2)

SABRINA LICHERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 6.

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei

quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. ».

Art. 8.

8.0.9 (testo 2)

RONZULLI, LOTITO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

1. All'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le perdite fiscali dovute anche per gli effetti negativi sull'attività economica nel periodo caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid, possono essere trasformate, previa asseverazione dell'Agenzia delle Entrate, in crediti d'imposta da utilizzare in compensazione in F24 senza cedere a terzi.” ».

Art. 9.**9.72 (testo 2)**

RONZULLI, LOTITO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

« 12-bis. La verifica e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione, sono effettuati da apposito nucleo individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale. ».

9.0.42 (testo 2)

RONZULLI, LOTITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

« Art. 9-bis.

1. È fatta salva la possibilità per la Regione Calabria negli anni 2020 e 2021, di utilizzare le risorse erogate ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007. ».

9.0.56 (testo 2)

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:***« Art. 9-bis.**

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 500 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 95 del presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della Regione e degli Enti locali; fino al 31 agosto 2023 la Regione e degli Enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, sono sospesi i termini degli adempimenti tributari e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dalla data del 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2024, ovvero in sei rate di pari importo, con scadenza della prima rata il 30 giugno 2024. Sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali. I termini di versamento relativi alle car-

telle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge n. 16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 3, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241,243, lettera a), e 250 della legge n. 197 del 2022, a partire dal 2 novembre 2023.

11. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4 a 10, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 170 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024.

13. Con riferimento alle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1:

a) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 2 novembre 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

b) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

14. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

15. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 innanzi ai tribunali e gli uffici del giudice di pace nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

16. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 15. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

17. Fermo quanto disposto dai commi 15 e 16, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 2 novembre 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023.

18. Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e proces-

suali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 2 novembre fino al 31 dicembre 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 2 novembre 2023 fino al 31 dicembre 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.

19. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 18, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

20. Le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura

penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta diparte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

21. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 16 e 18 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

22. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 15 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 novembre 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 17 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 dicembre 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 16 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 18 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023.

23. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 dicembre 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente

esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

24. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 2 novembre 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

25. Nei giudizi di cui al comma 24, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 2 novembre 2023.

26. Per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza. È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2023. La sospensione dei termini di cui al primo periodo non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali.

27. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:

a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;

b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;

c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Toscana per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;

d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

28. Nei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 aprile 2024.

29. Per il medesimo periodo di cui al comma 26, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

30. Le disposizioni di cui ai commi 26 e 27 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.

31. Nei casi di cui ai commi 26 e 27, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

32. Per gli enti locali ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

33. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nelle

aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

34. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 26 e 27, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale. Fino al 31 dicembre 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

35. Nei territori dei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e

sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 2 novembre 2023.

36. Per i comuni ricadenti nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 2 novembre 2023, sono prorogati di sei mesi.

37. Le disposizioni dei commi da 26 a 36, non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.

38. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato "Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica", con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate dall'emergenza.

39. Fino al 31 dicembre 2023, le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

40. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2023/2024 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

41. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

42. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

43. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per l'anno accademico 2022/2023 e 2023/2024, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari nonché di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

44. Ferme restando le disposizioni generali di cui ai commi da 4 a 14 e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2023/2024, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

a) alla data del 2 novembre, risultano residenti o domiciliati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

45. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.

46. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.

47. Agli oneri di cui ai commi da 43 a 46, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le di-

sposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

48. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Firenze è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:

a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

49. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 43, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

50. I contributi e le provvidenze erogati ai sensi dei commi 48 e 49 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già destinati alle ordinarie misure sul *welfare* integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

51. Agli oneri derivanti dai commi 48 e 49, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

52. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa nelle aree territoriali danneg-

giate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 31 dicembre 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

53. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 52, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

54. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

55. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

56. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 52 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 52 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

57. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli

obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

58. Le integrazioni al reddito di cui al comma 52 sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

59. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate di cui al comma 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

60. Agli oneri derivanti dal comma 52, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

61. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

62. 1. Per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella

misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

63. L'indennità di cui al comma 62 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 62.

64. Alle attività di cui ai commi 62 e 63, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

65. Agli oneri derivanti dal comma 62 e 63, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

66. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le

garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

67. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 66, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

69. La misura di cui al comma 68 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

70. All'attuazione del comma 68 si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 250 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

71. Le società e le imprese che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, possono richiedere la sospensione, per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti e gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 dicembre 2023;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

72. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 72 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

73. Per le società e le imprese aventi sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 2 novembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

74. I versamenti sospesi ai sensi del comma 71 e 73 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine o in sei rate semestrali di pari importo.

75. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 2 novembre 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

76. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, che abbiano superfici aziendali situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.

77. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione toscana attua, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni,

dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione Toscana può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

78. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

79. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 80, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

80. Le risorse del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

a) 50 milioni di euro sono assegnati alla Regione Toscana sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori danneggiati dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;

b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano.

81. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo

20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite tra le regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.

82. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.

83. Fino al 31 dicembre 2023 e nei comuni situati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga ai tempi prescritti dallo stesso articolo 9.

84. Fino al 31 dicembre 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 83, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

85. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e di tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

86. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.

87. Per il fine di cui al comma 86, le risorse del Fondo sono destinate a:

a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;

b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società *in house* del Ministero della cultura “Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.”;

c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.

88. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

89. Agli oneri derivanti dal comma 86, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l’anno 2023, accertate con le modalità di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

90. Per i mesi di novembre e dicembre 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di ottobre 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2023, nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l’anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

91. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eccezionali eventi alluvionali di cui al comma 1, una quota del Fondo “Sport e Periferie”, istituito dall’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell’articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell’anno 2023, è destinata al risanamento

delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate, è adottato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al comma 91.

92. Gli interventi di cui al comma 91, sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

93. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

94. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 93, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

95. Agli oneri derivanti dal comma 93, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

96. Le disposizioni dei commi da 97 a XY, sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

96. Ai fini del presente decreto, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

97. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 99.

98. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

99. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dal presente decreto.

100. Al predetto Fondo affluiscono:

a) nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2024, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;

b) da risparmi di spesa e maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di

cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

101. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

102. 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 101 e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti "*de minimis*". In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE)

n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

103. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e do-

cumentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

104. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

105. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

106. La certificazione di agibilità di cui al comma 105 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

9.0.73 (testo 2)

RONZULLI, LOTITO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Misure urgenti per la realizzazione degli investimenti pubblici da parte degli enti territoriali relativi agli interventi su infrastrutture prioritarie nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire lo sviluppo e il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese e di assicurarne la competitività nonché di favorire la celere realizzazione degli investimenti pubblici da parte degli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per la riqualificazione dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" – tratto da Cosenza ad Altilia, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Art. 11.**11.0.10 (testo 2)**

RONZULLI, LOTITO

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore)

1. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “31 luglio 2024”.

2. All'articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole “ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono soppresse e le parole “sentiti i ministri competenti” sono sostituite dalle seguenti “di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione”;

b) al comma 3, le parole “Con il medesimo decreto di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti “Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti,”.

3. All'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 2 si iscrivono ai corsi di laurea, laurea magistrale o laurea a ciclo unico dell'Università di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola. Al termine del percorso di studi, la Scuola rilascia, a seconda del tipo di corso di laurea a cui sono iscritti, il titolo di diploma di licenza e di diploma di secondo livello, equiparati al titolo di master di secondo livello in base alla normativa vigente.”;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5-bis. La Scuola può riconoscere crediti formativi universitari a favore degli studenti di università nazionali ed internazionali. Le relative modalità sono stabilite con regolamento di Ateneo.”.

4. All'articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "Classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per i diplomi in design e in progettazione artistica per l'impresa rilasciati dalle accademie di belle arti";

b) alla lettera b), le parole "da istituzioni diverse da quelle" sono sostituite dalle parole "diversi da quelli".

5. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro precedentemente all'accREDITAMENTO ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 301.

6. In deroga all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i docenti e i ricercatori afferenti ai settori artistico-disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, e ai settori artistico-disciplinari ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, possono rivestire cariche in società costituite a fine di lucro ed esercitare il commercio e l'industria limitatamente alle attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 numero 90.03.02, previa autorizzazione del Direttore dell'Istituzione AFAM rilasciata verificando l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e la compatibilità dell'attività autorizzata con il prioritario assolvimento degli obblighi contrattuali.

7. All'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dopo le parole "o da queste organizzate" sono aggiunte le seguenti: " , ad esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli enti abilitati al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212" ».

Art. 13.**13.0.42 (testo 3)**

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

1. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy. L'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 si interpreta nel senso che tutte le previsioni normative del DPR 146 del 2017 hanno valore di legge. ».

13.0.52 (testo 3)

NASTRI, ZEDDA, LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, LEONARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni sulla titolarità effettiva)

1. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del Registro delle imprese, istituiti presso le Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell'articolo 21 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, è fissato al 6 febbraio 2024.

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposi-

zioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpino almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri”;

b) all’articolo 14:

1) al comma 2 le parole “per una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “per due volte”.

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-*bis*. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell’articolo 10, comma 7-*bis*, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9.”.

3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l’articolo 14, comma 3-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall’articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), numero 2, si applicano alle Camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all’entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all’entrata in vigore della presente legge di conversione.

6. L’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento ».

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 21 novembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 40

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,15

AUDIZIONI DEL DOTTOR ALESSANDRO FOGGIA, DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO, DELLA DOTTORESSA MARTA SETTIMI, RESPONSABILE AREA PATRIMONIO E BENI DEMANIALI, DELL'AVVOCATO KOSTANDIN PECCI, DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, E DELLA DOTTORESSA ALESSANDRA MANENTE COMUNALE, RESPONSABILE AREA CONTENZIOSO, DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, DEL DOTTOR MARCO SARTO, SINDACO DEL COMUNE DI CAORLE, DEL SIGNOR RUDI BRICHESI, PORTAVOCE DEL COMITATO SPONTANEO DELLE FAMIGLIE DI FALCONERA, DEL DOTTOR ANTONINO DE LORENZO, SINDACO, DEL NOTAIO DOTTOR GIOVANNI LOMONACO E DELLA DOTTORESSA MARIA PIA MALVAROSA, VICE SINDACO E DELEGATA AL DEMANIO, DEL COMUNE DI PRAIA A MARE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 484 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE DEMANIALI NEL COMUNE DI CAORLE) E 500 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO NEL COMUNE DI PRAIA A MARE)

Plenaria

97^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE (*FdI*), in qualità di relatore in sostituzione del senatore MAFFONI (*FdI*), illustra il provvedimento, evidenziando che l'articolo 1, al comma 1, interviene sulle agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica (cd bonus sociali), disponendo la cessazione, nel IV trimestre 2023, delle compensazioni complementari integrative (CCI) invece previste fino al III trimestre. Contestualmente, il comma 8 istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per tale tipologia di *bonus*. Questo contributo opera in luogo del contributo straordinario di cui l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale era invece previsto a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di *bonus* sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh. Tale contributo viene soppresso e parte delle relative risorse impiegate dal comma 9 per la compensazione dell'onere derivante dal comma 8. Il comma 2 dispone che ARERA predisponga entro il 31 maggio 2024 la Relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale relativa all'anno 2023. Il comma 3 conferma, per il IV trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas. Il comma 4 dispone che ai relativi oneri, pari a 300 milioni, si provveda a valere sulle risorse già disponibili presso CSEA. Il comma 5 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Il comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 5 e 6 e indica le fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 1-*bis* integra la disciplina inerente il monitoraggio delle configurazioni di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, consentendo ai Comuni, per le finalità di pianificazione energetica a livello locale, di richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base del Sistema informativo integrato, gestito dallo stesso Acquirente Unico. L'articolo 2, commi da 1 a 3, è finalizzato al

riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della Social Card, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante. Il comma 4 dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno. L'articolo 3 adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01). L'articolo 4, comma 1, concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Il comma 2 precisa che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria. L'articolo 5 consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa. Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Infine, l'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 270 del 1999, di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Detta norma prevede che le operazioni effettuate in attuazione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, che dispone, in caso di trasferimento d'azienda, la prosecuzione con il cessionario dei relativi rapporti di lavoro in essere. In base all'articolo 6, in particolare, l'articolo 56, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 270 del 1999 si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti

dell'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario. In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore TURCO (*M5S*), che considera del tutto insufficiente il provvedimento, in quanto, in materia di energia, non prevede la proroga del regime di maggior tutela – che pure era stata annunciata più volte dal Governo –, lasciando così milioni di utenti in balia di un mercato ancora non del tutto trasparente, con il rischio assai concreto di aumento dei costi delle bollette. Sullo stesso tema segnala peraltro che il Governo non ha ancora adottato i decreti legislativi necessari per l'avvio delle comunità energetiche, che potrebbero rappresentare una risorsa per contrastare la povertà energetica. Relativamente invece all'aumento del potere d'acquisto, a fronte di stipendi più bassi rispetto a quelli di trent'anni fa invita il Governo a introdurre il salario minimo, a rinnovare i contratti già scaduti e a tagliare le accise sui carburanti. Infine, quanto alla tutela del risparmio, segnala l'assenza di misure contro le rendite e le speculazioni.

Il senatore LOSACCO (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del Partito Democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal Presidente, in qualità di relatore, posto ai voti, è approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 484 (Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Caorle) e 500 (Disposizioni in materia di demanio marittimo al Comune di Praia a Mare), svolte oggi in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 21 novembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 48

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,30

*AUDIZIONI DI GUIDO GALLI, DI FEDERICO BASSO, DI ROBERTO GRI E, IN VI-
DEOCONFERENZA, DELL'AVVOCATO SARA SQUASSINA, ESPERTI, SULL'AFFARE
ASSEGNATO N. 291 (ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI RESTAURATORE
D'ORGANO)*

Plenaria

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito
Paola Frassinetti.*

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, nel dar conto delle variazioni intervenute nella composizione della Commissione, dà il benvenuto al senatore Galliani e

rivolge un sentito ringraziamento al senatore Rosso, che conseguentemente cessa di far parte della Commissione, per il rilevante contributo fornito all'attività parlamentare sin dall'inizio della legislatura.

Si associa la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. – Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che la Commissione è stata autorizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, a discutere il provvedimento in titolo durante la sessione di bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il relatore MARCHESCHI (*Fdi*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, ricordando che lo stesso, composto di due articoli, è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati l'11 ottobre scorso.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, la Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche », cosiddette discipline STEM (dall'inglese « *Science, Technology, Engineering, Mathematics* ») « al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline ».

Fa indi presente che, come si evince dalla lettura della relazione illustrativa al testo esaminato dalla Camera dei deputati, la Settimana nazionale delle discipline STEM è fissata proprio nei giorni dal 4 all'11 febbraio di ogni anno a motivo della circostanza che l'11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

La Settimana nazionale non ricade nell'ambito delle ricorrenze festive, come specifica il comma 2 (a mente del quale essa non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949).

In occasione della Settimana nazionale – prosegue il relatore – il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 3, promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e nei principali musei scientifici nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle richiamate finalità.

Il comma 4 introduce una clausola di invarianza finanziaria (invero – come specificato dal relatore – mitigata dallo stanziamento recato al-

l'articolo 2), stabilendo che alle attività previste dall'articolo in esame provvedono le amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le finalità richiamate, in via di principio, al comma 1 dell'articolo 1 sono meglio esplicitate all'articolo 2, in cui si dà anche conto delle attività da realizzare in tale occasione.

In particolare, il comma 1 di tale articolo dispone che la Settimana nazionale è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, « necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione ».

Riguardo alle iniziative da realizzare, il comma 2 elenca le seguenti: l'attivazione di percorsi stabili di orientamento post-scolastico, che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche (ed in particolare le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali), volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e idonei ad indirizzare la scelta consapevole degli stessi studenti verso tali discipline (lettera *a*)); la valorizzazione e il consolidamento delle esperienze nell'ambito di tali discipline nel *curriculum* dello studente (lettera *b*)); la promozione di campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM, anche nell'ottica di ottenere maggiori opportunità lavorative (lettera *c*)); il supporto alla didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM (lettera *d*)); la promozione di corsi di formazione con modalità innovative sulle richiamate materie per il personale docente al fine di favorire lo sviluppo delle relative competenze negli alunni e negli studenti (lettera *e*)); la valorizzazione degli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di *start-up* innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle citate discipline (lettera *f*)); il sostegno a iniziative, anche extrascolastiche, per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, dirette a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM (lettera *g*)); l'organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attività simili per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all'approfondimento delle conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM (lettera *h*)); la promozione di percorsi di studio, formazione o ricerca nelle medesime discipline, anche attraverso la previsione di borse di studio per gli studenti che decidano di intraprendere tali percorsi (lettera *i*)); l'attivazione di percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti, promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere (lettera *l*)); la promozione di iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico (lettera *m*)).

Al fine di realizzare le richiamate iniziative, il comma 3 dispone un incremento, pari a 2 milioni di euro per il 2024, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 (legge n. 248 del 2006).

Osserva, conclusivamente, che tale stanziamento si aggiunge, peraltro, alle risorse già previste a legislazione vigente, ivi comprese quelle contemplate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale per gli investimenti complementari. Nello specifico, si tratta delle risorse relative alla Missione 4 « Istruzione e ricerca » del PNRR, Componente 1 « Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università » e Componente 2 « Dalla ricerca all'impresa », nonché di quelle previste con riferimento al Fondo per la Repubblica Digitale, nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e competenze digitali », all'interno del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Tenuto conto dell'ampia condivisione sul disegno di legge in titolo, peraltro approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità, propone di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Conviene unanime la Commissione.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni 1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio), entrambi di tenore non ostativo, dalle Commissioni 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), entrambi favorevoli, nonché dal Comitato per la legislazione, favorevole con osservazione.

Nell'auspicio che anche le restanti Commissioni 2^a (Giustizia), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali rendano i rispettivi pareri entro la giornata di domani, al fine di consentire alla Commissione di procedere alle votazioni, propone di rinviare la discussione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice COSENZA (*FdI*) sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei de-

putati, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla 2^a Commissione (Giustizia).

Premette che l’iniziativa legislativa va ad inserirsi in un quadro normativo di contrasto alla violenza contro le donne già articolato, ma – come dimostrano i dati statistici pubblicati dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno – ancora insufficiente a ridurre significativamente i reati di violenza di genere.

Specifica, quindi, che il disegno di legge in esame, composto di diciannove articoli, è pertanto finalizzato a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, anche mediante l’introduzione di misure idonee a consentire una preventiva ed efficace valutazione e gestione dei rischi di letalità, di reiterazione e di recidiva degli episodi di violenza.

Passando all’illustrazione dell’articolato, dà conto dell’articolo 1, che amplia l’ambito di applicazione dell’ammonimento del questore, sia d’ufficio che su richiesta della persona offesa, estendendolo anche ai casi in cui vengano in rilievo fatti riconducibili ai reati – consumati o tentati – di violenza privata (articolo 610 del codice penale), di minaccia aggravata (articolo 612, secondo comma, del codice penale), di atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-*ter* del codice penale), di violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale) e di danneggiamento (articolo 635 del codice penale).

La disposizione in esame interviene, inoltre, sulla definizione di violenza domestica (di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013), inserendovi anche la cosiddetta « violenza assistita », ovvero la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età. La commissione degli atti in presenza di minorenni – chiarisce la relatrice – diventa in tal modo un ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica.

Tra le ulteriori misure previste dall’articolo in commento, menziona l’estensione della tipologia di reati per i quali le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche sono tenuti a fornire alle vittime di violenza obblighi informativi sui centri antiviolenza presenti sul territorio, provvedendo a mettere le vittime in contatto con gli stessi.

Esponde poi i contenuti dell’articolo 2, che, apportando modificazioni al codice antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011), estende l’applicabilità, da parte della autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell’ambito dei fenomeni di violenza di genere e di violenza domestica, tra cui i reati, consumati o tentati, di omicidio e di lesioni gravi.

Il medesimo articolo interviene, altresì, con riferimento ai suddetti soggetti indiziati, sulla misura della sorveglianza speciale, prevedendo che il tribunale, fino a quando tale misura non sia divenuta esecutiva, possa imporre loro il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione.

L'articolo 3 assicura priorità assoluta, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, a determinati reati, tra i quali: la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; le lesioni personali aggravate; la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

L'articolo 4 prevede che, per i processi relativi ai delitti di violenza di genere (tra i quali i maltrattamenti, la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenne), debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

L'articolo 5 reca misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.

L'articolo 6 ha ad oggetto la promozione di iniziative formative in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

In particolare, si prevede che l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, predisponga apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

L'articolo dispone, inoltre, che, nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione, proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, siano inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Fa cenno poi agli articoli 7 e 8, che intervengono, rispettivamente, sui termini per la valutazione delle esigenze cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere e sul monitoraggio del rispetto dei termini relativi ai medesimi processi.

Evidenzia che l'articolo 9 aumenta di sei mesi la pena edittale relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Rende, inoltre, applicabile tale disciplina penalistica anche alle violazioni degli ordini di protezione contro gli abusi familiari emessi dal giudice in sede civile.

Si sofferma sull'articolo 10, che, mediante l'inserimento di un nuovo articolo nel codice di procedura penale, introduce e disciplina l'arresto in flagranza differita, ovvero sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente la commissione dei reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

Accenna agli articoli 11, 12 e 13, i quali apportano modificazioni al codice di procedura penale, rispettivamente, in materia di allontanamento

d'urgenza dalla casa familiare; di misure cautelari e, in particolare, di prescrizione del braccialetto elettronico; di misure cautelari coercitive.

L'articolo 14 novella le disposizioni relative alle informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, mentre l'articolo 15 modifica il regime della concessione della sospensione condizionale della pena, prevista dal quinto comma dell'articolo 165 del codice penale.

L'articolo 16 aumenta da 60 a 120 giorni il termine per la proposizione della domanda di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui alla legge n. 122 del 2016.

L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere, in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto, con riferimento a taluni reati (tra i quali l'omicidio, la violenza sessuale e la lesione personale) commessi dal coniuge o da persona legata da relazione affettiva, una provvisoria a titolo di anticipo sull'indennizzo spettante in via definitiva.

L'articolo 18 introduce il riconoscimento e l'accreditamento, con procedura disciplinata dal Ministro della giustizia e dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 19, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Sollecita, infine, un approfondimento della Commissione sulle carenze culturali che sono alla base dei femminicidi e delle violenze contro le donne.

Ritiene che tale approfondimento debba essere indirizzato all'introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotiva nella scuola nell'ottica di rendere i giovani consapevoli di quale debba essere il positivo rapporto tra l'uomo e la donna. Al riguardo, richiama il disegno di legge n. 579, a sua firma, recante « Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio », di cui auspica un sollecito avvio dell'esame.

Anticipa, conclusivamente, la formulazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara aperte le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, rileva, tuttavia, come il provvedimento in esame appaia prevalentemente proiettato sulla dimensione repressiva e di disciplina processuale.

Nel condividere le osservazioni conclusive della relatrice, ritiene, infatti, che, anche alla luce degli ultimi tragici eventi di cronaca, si renda necessario agire a monte, mediante percorsi di educazione emotiva da introdurre a partire dall'età dell'infanzia.

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime, a nome del proprio Gruppo, la piena condivisione del parere favorevole formulato dalla relatrice, con particolare riguardo alle disposizioni del provvedimento in esame orientate ad assicurare una formazione adeguata e omogenea degli operatori – insegnanti, sanitari e magistrati – che a diverso titolo entrano in contatto con le vittime di violenza.

Osserva, al riguardo, che già il provvedimento in titolo reca l'impronta di un cambio di prospettiva nell'approccio al fenomeno della violenza contro le donne proprio nella parte in cui si propone di intervenire sulla formazione culturale degli operatori.

Auspica che la Commissione, che oggi si esprime sul provvedimento in esame con potestà meramente consultiva, assuma un ruolo guida nell'approfondimento della suddetta linea direttrice, entrando nel merito di un cambiamento culturale che deve profondamente incidere nell'educazione familiare e scolastica.

La relatrice COSENZA (*FdI*), nell'associarsi alle considerazioni del Presidente, richiama l'importanza di introdurre nelle scuole spazi per ascoltare le testimonianze delle vittime.

Interviene poi il senatore PIRONDINI (*M5S*) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nel porre in luce l'importanza di un'azione di prevenzione da svolgere a livello culturale e in ambito scolastico, invita la Commissione ad impegnarsi ai fini dell'introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotiva, affettiva e sessuale fin dal primo grado dell'istruzione.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), nel dichiarare il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, invita a riflettere sulla opportunità di modificare i sistemi di insegnamento e adduce l'esempio della possibilità di insegnare la storia rivolgendosi al genere femminile un'attenzione pari a quella rivolta al ruolo esercitato dagli uomini.

Coglie peraltro l'occasione per esprimere il proprio rammarico per non poter assistere in prima persona alla proiezione in Senato del film « C'è ancora domani », in cui è affrontato proprio l'importante tema del contrasto alla violenza sulle donne. Al riguardo, segnala che l'evento si terrà in una sala in cui residuano alcune barriere architettoniche, di cui auspica una sollecita rimozione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta in votazione e approvata all'unanimità.

*AFFARI ASSEGNATI***Accesso alla professione di restauratore d'organo (n. 291)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi ha preso avvio un ciclo di audizioni sull'affare assegnato in titolo. Avverte, in proposito, che la documentazione acquisita in tale sede sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione, al pari della documentazione che dovesse essere comunque trasmessa nel prosieguo delle audizioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 21 novembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 33

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 13,30

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 89 (SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE OPERE RELATIVE AL COLLEGAMENTO VIARIO CON CARATTERISTICHE AUTOSTRADALI DELLA SS 514 « DI CHIAROMONTE » E DELLA SS 194 « RAGUSANA » E DALLO SVINCOLO CON LA SS 115 ALLO SVINCOLO CON LA SS 114)

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Martedì 21 novembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,05

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA), DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ITALIANA (CONFAPI), DELLA CONFEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA E DELL'IMPRESA PRIVATA (CONFIMI INDUSTRIA), DI CONFARTIGIANATO IMPRESE E CNA, DI CONFESERCENTI NAZIONALE E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 299 (MONITORAGGIO DELLA MISURA A FAVORE DEI GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO, DENOMINATA « RESTO AL SUD »)

Plenaria

83^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi preliminarmente sull'articolo 1, comma 5, che proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Il comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

Riferisce poi sull'articolo 2, finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante. Allo scopo, il comma 1 prevede alcune novelle ai commi da 450 a 451-*bis* della legge di bilancio 2023 che hanno disposto i requisiti per l'individuazione dei beneficiari della *social card*, mentre il comma 2 dispone che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, siano stabiliti: l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare; le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato; le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

Rileva inoltre che l'articolo 3 adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 ». Si prevede fra l'altro che possano accedere a tali agevolazioni le imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh operanti nei settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione individuati come tali dalla citata comunicazione o, comunque, considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali utilizzati a tal fine dalla Commissione europea. Per le imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti, è prevista una disciplina transitoria, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo.

Passa indi ad esaminare l'articolo 5, che consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel

caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Sono previste disposizioni di analogo tenore – tranne che per alcuni effetti fiscali – anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie. L'articolo in esame interviene infine sulla norma che consente, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, al fine di modificarne le modalità applicative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

L'articolo 6 – prosegue il relatore – reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 270 del 1999, di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, stabilendo che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

In conclusione, evidenzia che l'articolo 7, comma 2, esclude l'applicazione a SIMEST S.p.A. e a SACE S.p.A. dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti inclusi dall'ISTAT nel conto economico delle Pubbliche amministrazioni. La disposizione mantiene inoltre ferme nei confronti delle predette società le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dà la parola al relatore Rosso per la formulazione del parere.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. – Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul provvedimento in titolo, che riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche », note con la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline.

Per quanto di competenza, fa presente che le iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale promuovono le attività che perseguono, fra l'altro, le seguenti finalità: attivare percorsi stabili di orientamento *post-scolastico* che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche, compresi le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi studenti verso tali discipline; promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative; valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di *start-up* innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM; attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore POGLIESE (*FdI*), sottolineando che in base al disegno di legge in titolo la collaborazione dell'Italia

con Stati del Continente africano è attuata in conformità a un documento programmatico strategico, denominato « Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei », di seguito « Piano Mattei ».

Fa presente che, secondo la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, il Piano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

Per quanto di competenza, segnala che il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai settori della promozione delle esportazioni e degli investimenti, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, dell'approvvigionamento e dello sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, del sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, nonché della promozione del turismo. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, differenziate a seconda dei settori di azione, ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.

Evidenzia inoltre che l'articolato istituisce la cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, nonché dal Vice Ministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società SIMEST S.p.A. Della cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del terzo settore, rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull'istituzione, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione, alla quale è preposto un coordinatore e articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale. In ultima analisi, osserva che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina di regia.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, sottolineando comunque che l'esame proseguirà nelle sedute della settimana prossima.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) (COM(2023) 414 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) (COM(2023) 415 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 5)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario LA PIETRA manifesta un parere favorevole sugli impegni previsti nello schema di risoluzione.

La senatrice NATURALE (*M5S*), premettendo che il suo Gruppo non ha preclusioni sugli atti in titolo, chiede chiarimenti sulla previsione, contenuta nel primo impegno, in base alla quale devono essere ridotti i requisiti obbligatori.

Il sottosegretario LA PIETRA fa notare che l'obiettivo delle richieste di modifica risiede nella esigenza di semplificazione, mantenendo la qualità dei prodotti.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione della relatrice.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023) 411 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore DE CARLO (*FdI*), premettendo che la proposta di regolamento stabilisce norme specifiche

per l'emissione deliberata nell'ambiente di piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche (NGT), per l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi contenenti, consistenti o prodotti da tali piante, nonché per l'immissione sul mercato di prodotti, diversi da alimenti e mangimi, da esse derivati.

Dopo aver ricordato che le NGT offrono opportunità nuove per intervenire sul materiale genetico di uno stesso organismo, o di organismi appartenenti alla stessa specie, al fine di accelerare lo sviluppo di varietà vegetali con caratteristiche specifiche e più performanti rispetto alle mutate condizioni ambientali derivanti dal cambiamento climatico in atto, osserva che la proposta si applica alle piante prodotte mediante mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi), ai prodotti contenenti tali piante o da esse costituiti, così come agli alimenti e ai mangimi contenenti tali piante o costituiti od ottenuti a partire dalle stesse.

Ripercorre indi la genesi della proposta di regolamento, a partire dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione fino allo studio alla Commissione europea, redatto ad aprile 2021. Dallo studio è emerso che la normativa europea sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è al contempo sproporzionata o inadeguata e non favorisce lo sviluppo di prodotti innovativi. Segnala quindi che la proposta di regolamento individua due diverse procedure ai fini dell'emissione deliberata nell'ambiente di piante ottenute da NGT e per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti tali piante, sulla base delle due diverse categorie a cui appartengono tali piante. In dettaglio, per le « piante NGT di categoria 1 » (ottenute nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato I della proposta di regolamento) è prevista una procedura cosiddetta « di verifica »; tali piante sono di fatto trattate in modo analogo alle piante convenzionali e non richiedono l'autorizzazione, la valutazione del rischio, la tracciabilità e l'etichettatura come gli OGM convenzionali. Per le piante cosiddette « NGT di categoria 2 », che non rientrano nella categoria NGT 1, è richiesta una procedura di autorizzazione e di valutazione del rischio e sarebbero introdotte misure destinate ad incentivare i prodotti vegetali che potrebbero contribuire a un sistema agroalimentare sostenibile.

Riferisce comunque che, secondo la proposta di regolamento, il ricorso a nuove tecniche genomiche è incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori.

Passando all'articolato, la proposta di regolamento è suddivisa in 34 articoli e 3 allegati. Il capo I (articoli da 1 a 4) stabilisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e il principio della *lex specialis* rispetto alla legislazione in materia di OGM. Il capo II (articoli da 5 a 11) prevede una procedura di verifica e criteri per verificare se le piante NGT ottenute mediante mutagenesi mirata o cisgenesi avrebbero potuto essere ottenute anche in natura o mediante tecniche di selezione convenzionali, sulla base dei criteri di cui all'allegato I (piante NGT di categoria 1). Le piante NGT di categoria 1 sono esentate dalle prescrizioni di cui alla legislazione in materia di OGM e sono soggette alle disposizioni applicabili alle piante convenzionali ma, come si è detto, rimangono vietate nella produzione biologica (articolo 5).

In caso di verifica preliminare alle prove sul campo, il rispetto dei criteri è controllato dallo Stato membro che riceve la richiesta di verifica, come avviene attualmente per le prove sul campo soggette alla procedura di notifica di cui alla parte B della direttiva 2001/18/CE. Tuttavia, nel caso delle piante NGT, la verifica della conformità ai criteri di cui all'allegato I da parte dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta assumerà la forma di una decisione, valida per l'intera Unione e che riguarderà la successiva immissione in commercio della pianta NGT, di prodotti contenenti tale pianta o da essa costituiti, nonché di alimenti e mangimi contenenti tale pianta, da essa costituiti od ottenuti a partire dalla stessa (articolo 6). Se nell'Unione non sono state effettuate prove sul campo, anche nel caso di alimenti o mangimi importati, la richiesta di verifica sarà presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che fornirà un parere scientifico sulla conformità ai criteri e la decisione sarà presa dalla Commissione (articolo 7).

La trasparenza sulle piante NGT di categoria 1 è garantita dall'istituzione di una banca dati pubblica, dall'etichettatura delle sementi (articoli 9 e 10) e dall'inclusione nei cataloghi previsti dalla legislazione in materia di materiale riproduttivo vegetale/forestale di una menzione indicante che la varietà è una pianta NGT di categoria 1.

Il capo III (articoli da 12 a 25) si applica alle piante NGT che non soddisfano i criteri per ritenere che possano essere ottenute anche in natura o mediante tecniche di selezione convenzionali e, pertanto, non rientrano nella procedura di cui al capo II (piante NGT di categoria 2). In tal caso si applicano le procedure della legislazione in materia di OGM con alcuni adeguamenti, che consistono: in una valutazione del rischio basata sull'allegato II del presente regolamento; nelle modalità per conformarsi alle prescrizioni relative al metodo di rilevazione nei casi in cui non sia possibile fornire un metodo che individui, identifichi e quantifichi; nella possibilità di adattare al profilo di rischio gli obblighi in materia di monitoraggio e nella necessità di un rinnovo periodico.

Gli incentivi normativi (sezione 4, articolo 22) si applicano alle piante NGT di categoria 2 contenenti i tratti elencati nella parte 1 dell'allegato III. Si tratta di tratti che potrebbero contribuire alle prestazioni complessive delle varietà sotto il profilo della sostenibilità e a condizione che non contengano i tratti di cui all'allegato III, parte 2 (resistenza agli erbicidi).

Le piante e i prodotti NGT di categoria 2 restano soggetti alle prescrizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di OGM, con la possibilità di aggiungere una dichiarazione fattuale sulla finalità prevista della modificazione genetica (sezione 4, articolo 23). La possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM nel loro territorio ai sensi della direttiva 2001/18/CE non si applicherà a tali piante NGT. Gli Stati membri saranno tenuti ad adottare misure di coesistenza per evitare la presenza involontaria di tali piante NGT nelle colture biologiche e convenzionali (sezione 4, articolo 24).

Il capo IV (articoli da 26 a 34) contiene disposizioni relative agli atti delegati e di esecuzione (articoli da 16 a 28), agli orientamenti (articolo 29), al monitoraggio, alle relazioni e alla valutazione (articolo 30), nonché riferi-

menti ad altri atti legislativi dell'Unione (articolo 31), il riesame amministrativo (32) e le modificazioni di altri atti legislativi (articolo 33).

Segnala poi che, in base alla relazione trasmessa dal Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, sussistono alcuni elementi di criticità in corso di valutazione nelle sedi negoziali. In primo luogo, la Commissione propone di estendere la definizione di pianta NGT di categoria 1 anche alla relativa progenie, mentre il Governo reputa necessari ulteriori approfondimenti e chiarimenti per meglio identificare la portata di tale proposta normativa.

Quanto al percorso autorizzativo per le piante NGT di categoria 2, la Commissione propone un percorso molto simile a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2001/18 per gli OGM. Le piante ottenute da mutagenesi mirata e cisgenesi, o una combinazione di queste, come è noto, non possono essere distinte da piante ottenute con metodi di selezione tradizionali; ciò comporta che, mentre a livello europeo la produzione di dette piante sarà fortemente regolamentata, nessun controllo potrà essere applicato alle importazioni da Paesi terzi, che saranno liberamente importate se non dichiarate esplicitamente.

In ultima analisi, come già illustrato in precedenza, la proposta normativa stabilisce che tutte le piante NGT, senza distinzione di categoria, siano escluse dalle produzioni biologiche. Secondo il Governo, tale prescrizione risulterebbe, in linea di principio, almeno per le piante NGT di categoria 1, in contrasto con il regolamento stesso, trattandosi di piante equivalenti alle piante convenzionali. Inoltre le misure per evitare inquinamenti saranno a carico dei produttori biologici e di qualità. Ciò, unito alla mancanza di metodi analitici per determinare la presenza di eventi NGT, potrebbe rappresentare un limite alla possibile applicazione del nuovo regolamento. Inoltre, l'eventuale importazione da Paesi terzi di piante ottenute con queste tecniche, non espressamente dichiarata, non può essere sottoposta a controlli.

Propone infine di aprire la discussione generale e di rinviare alla settimana prossima il seguito dell'esame, in modo da consentire il necessario approfondimento su un tema che giudica di assoluto rilievo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sull'affare assegnato n. 299 (Monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata « Resto al Sud ») sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 851 (Oblio oncologico).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE
EUROPEA N. COM(2023) 414 DEFINITIVO
E N. COM(2023) 415 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 5)**

La 9^a Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) (COM (2023) 414 definitivo);

esaminata altresì la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) (COM (2023) 415 definitivo);

considerato che la proposta di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale (COM (2023) 414 definitivo):

- mira ad assicurare la disponibilità, per tutti gli utilizzatori in tutto il territorio unionale, di un materiale riproduttivo vegetale di qualità elevata e diversificato, adeguato alle mutevoli condizioni climatiche e in grado di contribuire alla sicurezza alimentare, alla protezione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali;

- riguarda alcune specie di colture agricole, ortaggi, piante da frutto e viti aventi rilevanza per la sicurezza alimentare ed importanza socioeconomica per l'Unione;

- mantiene i due pilastri principali delineati dalla legislazione vigente, ossia l'obbligo di registrazione delle varietà e la loro certificazione;

considerato altresì che la proposta di regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione (COM (2023) 415 definitivo):

- ha lo scopo di garantire parità di condizioni agli operatori in tutta l'Unione, sostenere l'innovazione e la competitività del settore del

materiale forestale di moltiplicazione e contribuire alle sfide legate alla sostenibilità, alla biodiversità e al clima;

- si applica al materiale forestale di moltiplicazione delle specie e degli ibridi artificiali, utilizzato per l'imboschimento, il rimboschimento e altri tipi di impianto;

- prevede l'istituzione del registro nazionale dei materiali di base per le specie e gli ibridi ammessi sul suo territorio ed un elenco nazionale che dovrebbe costituire la sintesi del registro;

- introduce apposite norme volte a disciplinare i requisiti per la manipolazione e digitalizzazione del materiale;

valutato che non si ravvisano profili critici in merito alla proposta di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale (COM (2023) 414 definitivo);

con riferimento alla proposta di regolamento relativo alla produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione (COM (2023) 415 definitivo), impegna il Governo ad intervenire nelle competenti sedi unionali al fine di:

1. perseguire l'obiettivo della semplificazione, riducendo i requisiti obbligatori per i materiali di moltiplicazione, pur garantendo al consumatore materiali di qualità e sani sotto il profilo degli organismi nocivi;

2. integrare, già in sede di prima applicazione, l'elenco delle specie oggetto del regolamento di cui all'Allegato I con indicazione delle specie da introdurre, attualmente disciplinate dalla norma nazionale di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e da alcune norme regionali riferite a specie ritenute di importanza strategica per gli ecosistemi mediterranei;

3. modificare la denominazione del « Piano di emergenza » di cui all'articolo 9 in « Piano dei fabbisogni di materiali forestali di moltiplicazione », al fine di incentivare un approccio basato su una programmazione e pianificazione di lungo periodo, anziché sulla emergenza, alla luce della frequenza e della gravità con cui si manifestano eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e altre catastrofi in alcun modo prevedibili.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 21 novembre 2023

Plenaria

134^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza, il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) segnala innanzitutto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 131, che interviene sulle agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica. Il comma 8 dello stesso articolo istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare.

L'articolo 2, commi da 1 a 3, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*. Il successivo comma 4 dispone, invece, l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023 del cosiddetto fondo *bonus* trasporti.

L'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 270 del 1999, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in relazione alla prosecuzione dei rapporti di lavoro.

I commi da 3 a 5 dell'articolo 7 stabiliscono procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale complementare, fra i quali quelli di titolarità del Ministero della salute, di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI).

La presidente CANTÙ fa presente l'urgenza del parere sul provvedimento, già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) presenta quindi una proposta di parere favorevole.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, osservando che il decreto-legge in esame non reca disposizioni realmente utili a porre rimedio alle concrete situazioni di difficoltà.

La senatrice PIRRO (*M5S*) pone in evidenza le perplessità che il provvedimento suscita, in quanto inadeguato ai bisogni delle componenti più deboli della popolazione. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo l'articolo 1, che amplia l'ambito di applicazione della disciplina dell'ammonimento del questore e interviene sulla definizione di violenza domestica. La disposizione estende inoltre l'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione, estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.

Gli articoli 3 e 4 recano rispettivamente previsioni relative alla formazione dei ruoli di udienza e alla trattazione dei processi anche in fase cautelare.

Il successivo articolo 5 è volto a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.

L'articolo 6 prevede specifiche iniziative formative.

L'articolo 11 modifica l'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale, prevedendo che il pubblico ministero, anche fuori dai casi flagranza e per determinati motivi, disponga l'allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti della persona indiziata di determinate fattispecie delittuose, mentre l'articolo 15 detta disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena, stabilendo che in caso di condanna per delitti di violenza domestica o di genere la concessione di tale beneficio è subordinata alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero.

L'articolo 16 reca modifiche in materia di indennizzo in favore delle vittime di crimini intenzionali violenti e l'articolo 17 disciplina la possibilità di corrispondere una provvisoria in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima.

In base all'articolo 18, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare i corsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica, provvedendo altresì all'adozione di apposite linee guida.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) giudica il disegno di legge in esame caratterizzato da un'impostazione parziale, in quanto incentrata solo sugli aspetti repressivi delle condotte di reato. Il fenomeno che giustifica l'urgenza del provvedimento non consta infatti di comportamenti di valenza meramente individuale, ma ha piuttosto una rilevanza di tipo culturale. Pertanto, è fondamentale che il Governo e il legislatore dedichino la massima attenzione all'educazione al rispetto, da attuare per mezzo di programmi scolastici, mirati ai vari livelli della popolazione scolastica, a partire dagli allievi in età infantile.

La senatrice PIRRO (*M5S*) condivide le osservazioni della senatrice Camusso, rilevando l'insufficienza dell'approccio esclusivamente punitivo, mentre è fondamentale il ruolo dell'istruzione, con riferimento innanzitutto ai programmi per gli allievi più giovani. Al riguardo, appare necessario un approccio volto a fornire i mezzi culturali necessari ad un confronto sereno con i percorsi di affermazione umana e sociale delle donne.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) ricorda l'articolo 14 della Convenzione di Istanbul, il quale richiama la necessità di idonei programmi educativi ai fini della prevenzione della violenza sulle donne. Rileva inoltre che è da privilegiare un approccio strutturale alla materia, che non può essere affrontata esclusivamente con misure di natura emergenziale. Risulta inoltre opportuno estendere la possibilità di fruizione del patrocinio gratuito senza limiti di reddito per i casi di denuncia conseguente a violazione del divieto di avvicinamento.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) osserva la sussistenza di una reale situazione di allarme in base alla frequenza dei casi di femminicidio. In

proposito, sottolinea la necessità di un impegno comune finalizzato alla prevenzione del fenomeno, con particolare riguardo alla formazione degli operatori. Il potenziamento delle strutture e la formazione del relativo personale postulano uno sforzo mirato al reperimento di risorse adeguate. Analogo impegno deve essere riservato ad agevolare le possibilità di alloggio e impiego delle donne vittime di violenza. Le istituzioni devono pertanto attivarsi con sollecitudine rispetto a tali finalità, a partire dalla fase di esame della manovra di bilancio.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) ricorda l'attivazione di progetti mirati alla prevenzione della violenza in diverse scuole del Veneto, attuati anche con l'intervento di psicologi. Tali iniziative non devono tuttavia rimanere limitate a specifiche esperienze locali, mentre è compito del Governo approntare linee di intervento educativo di carattere strutturale.

La presidente CANTÙ ricorda le esperienze integrate attuate anche in Lombardia. Esprime quindi apprezzamento nei riguardi della sensibilità alla questione emersa nel dibattito. Alla base della richiamata emergenza è in particolare una crisi valoriale che pone l'esigenza di un patto fra i diversi attori sociali e istituzionali, tenendo ben presente la priorità da accordare al momento della prevenzione della violenza.

Richiama quindi la necessaria sollecitudine nell'esame del provvedimento in titolo, in base al calendario dei lavori e alla trasversalità del consenso già manifestatasi nel corso dell'esame parlamentare.

Il senatore ZULLO (*FdI*) accoglie favorevolmente i richiami alla necessità di un intervento organico sui temi della prevenzione, della formazione, nonché della riabilitazione. Specifica quindi che il disegno di legge in esame reca modifiche mirate alla disciplina relativa al contrasto alla violenza di genere e domestica ed esprime al riguardo l'orientamento favorevole del proprio Gruppo.

Intervenendo in replica, la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) riconosce la rilevanza cruciale dell'educazione all'affettività e al rispetto sottolineata nel corso della discussione generale. Rileva poi che il disegno di legge in esame non trascura la questione della formazione degli operatori che interagiscono con le donne vittime di violenza. Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione e approvata all'unanimità.

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. – Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (*FdI*) rileva che l'articolo 1, comma 1, prevede l'istituzione della « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tec-

nologiche, ingegneristiche e matematiche », fissata nei giorni dal 4 all'11 febbraio di ogni anno.

Ai sensi del successivo comma 2, la Settimana nazionale non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, nei giorni feriali che la compongono, costituisce giorno di vacanza o comporta una riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

In base al comma 3, il Ministero dell'università e della ricerca promuove iniziative specifiche in occasione della Settimana nazionale, mentre il comma 4 dispone che le amministrazioni interessate provvedano alle attività considerate nell'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nell'articolo 2, che specifica le finalità della Settimana nazionale, sono individuate le iniziative da realizzare in tale ambito.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) riconosce il bisogno di interventi finalizzati a elevare il livello di preparazione delle giovani generazioni nelle materie scientifiche. Un approccio corretto alla questione non deve comunque trascurare l'opportunità di una proficua integrazione con le discipline umanistiche, nella consapevolezza degli effetti favorevoli sul progresso scientifico derivanti dalla diffusione di una solida cultura filosofica.

La senatrice PIRRO (*M5S*) rammenta lo squilibrio negli studi scientifici a livello universitario consistente nella bassa percentuale di studentesse, con l'eccezione di determinati corsi. Ricorda quindi i tassi di occupabilità favorevoli dei laureati nelle discipline STEM, i cui studi è quindi opportuno incoraggiare. Si esprime quindi favorevolmente rispetto ai contenuti del disegno di legge in titolo.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) osserva che il numero di iscritti nelle facoltà scientifiche è complessivamente insoddisfacente e che, oltre al ricordato squilibrio di genere, sussiste uno squilibrio di ordine geografico. Il complesso di tali fenomeni è poi aggravato dall'alto tasso di emigrazione dei laureati.

Fa quindi presente l'orientamento favorevole del proprio Gruppo nei confronti del provvedimento, nell'auspicio di ulteriori iniziative da parte del Governo.

La presidente CANTÙ, apprezzato l'andamento del dibattito, caratterizzato da un atteggiamento costruttivo, dà la parola al relatore RUSSO (*FdI*), il quale presenta una proposta di parere favorevole.

Posta in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore è infine approvata all'unanimità.

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano
(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ZULLO (*FdI*) osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame reca una cornice normativa per l'adozione e l'attuazione del « Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei », concernente la collaborazione dell'Italia con gli Stati africani.

Il Piano Mattei, secondo l'articolo 1, individua gli ambiti di intervento e le priorità di azione.

Gli articoli 2 e 3 prevedono l'istituzione di una cabina di regia per il coordinamento dell'attuazione del Piano Mattei da parte delle pubbliche amministrazioni italiane e il successivo monitoraggio.

L'articolo 4 istituisce una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, deputata al supporto delle attività della Cabina di regia. Per i relativi incarichi dirigenziali, il comma 6 prevede l'esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza. Resta ferma l'applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

Il successivo articolo 5 prevede una relazione annuale al Parlamento, mentre l'articolo 6 disciplina gli aspetti finanziari.

La presidente CANTÙ ritiene che il dibattito potrà avere utilmente luogo nella seduta già convocata alle ore 9 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 21 novembre 2023

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,45.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Alessandra Ricci, Amministratore delegato e Direttore generale di SACE.

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di SACE, Alessandra RICCI.

Alessandra RICCI, *Amministratore delegato e Direttore generale di SACE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), e il deputato Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*), ai quali risponde Alessandra RICCI, *Amministratore delegato e Direttore generale di SACE*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato la dottoressa Ricci, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,50.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo, su cui intervengono Angelo ROSSI, *relatore*, e il deputato Marco PELLEGRINI (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari**

Martedì 21 novembre 2023

**Ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Presidenza del Presidente
MORRONE

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,35

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 15,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del presidente

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga dell'ulteriore collaborazione, a tempo parziale e non retribuita, di

Lucrezia Baccarini. Comunica, inoltre, che sono giunte le autorizzazioni da parte del Comando generale della Guardia di finanza per la collaborazione, a tempo parziale e non retribuita, quale ufficiale di collegamento della Commissione, del Tenente Colonnello Daniela Parisi, e da parte del Rettore dell'Università di Bologna per la collaborazione, anch'essa a tempo parziale e non retribuita, della Professoressa Stefania Pellegrini.

Da ultimo, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che una delegazione della Commissione si rechi in missione in Campania, nella Terra dei fuochi, indicativamente nelle giornate del 5 e 6 dicembre prossimi.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 21 novembre 2023

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SEMENZATO

La seduta inizia alle ore 15.

AUDIZIONI

Sul femminicidio di Giulia Cecchettin

Martina SEMENZATO, *presidente*, esprime, a nome della Commissione, profondo cordoglio ai familiari di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, e conferma l'impegno della Commissione a lavorare per contrastare efficacemente il fenomeno.

La Commissione si associa.

Sulla pubblicità dei lavori

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, della Professoressa Marina Calloni, ordinaria di filosofia politica e sociale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, direttrice del Centro di Ricerca Dipartimentale ADV-Against Domestic Violence e dell'Academic Network UN.I.RE. (Università in Rete)

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Marina CALLONI, *Professoressa ordinaria di filosofia politica e sociale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, direttrice del*

Centro di Ricerca Dipartimentale ADV-Against Domestic Violence e dell'Academic Network UN.I.RE. (Università in Rete), svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, presidente, e la deputata Sara FERRARI (PD-IDP).

Marina CALLONI, *Professoressa ordinaria di filosofia politica e sociale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, direttrice del Centro di Ricerca Dipartimentale ADV-Against Domestic Violence e dell'Academic Network UN.I.RE. (Università in Rete),* risponde ai quesiti posti.

Martina SEMENZATO, *presidente,* dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.55.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,10

Plenaria (2^a pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
SEMENZATO*

La seduta comincia alle ore 16,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martina SEMENZATO, *presidente,* informa che, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge n. 12 del 2023 istitutiva della Commissione e dell'articolo 19, comma 5 del Regolamento interno, sulla base delle indicazioni emerse in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i documenti formati o acquisiti dalla Commissione saranno informatizzati a cura del personale appartenente al Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 16,15.

